SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 196

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 24 agosto 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 142

UNIVERSITÀ DI ANCONA

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 30 luglio 1998, n. **301.**

Disposizioni concernenti la capacità giuridica delle istituzioni dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) ed i relativi privilegi ed immunità.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Capacità giuridica delle istituzioni della OSCE

1. L'Italia riconosce la capacità giuridica necessaria per l'esercizio delle loro funzioni e in particolare la capacità di stipulare contratti, acquisire e alienare beni mobili ed immobili, adire le vie legali e partecipare a procedimenti giudiziari, alle seguenti istituzioni della Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE):

a) segretariato della OSCE;

b) ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo (Office for Democratic Institutions and Human Rights - ODIHR);

c) altre eventuali istituzioni della OSCE determinate dal consiglio della organizzazione medesima. Le determinazioni assunte al riguardo dal Consiglio della OSCE sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana con comunicato predisposto dal Ministero degli affari esteri.

Art. 2.

Disposizioni generali sui privilegi e le immunità

1. I privilegi e le immunità indicati negli articoli da 3 a 8 sono accordati alle istituzioni della OSCE nel loro interesse. All'immunità può rinunciare il segretario generale della OSCE di concerto con il presidente in carica.

2. I privilegi e le immunità sono accordati ai soggetti interessati, non a loro personale vantaggio, ma per salvaguardare l'indipendenza dell'esercizio delle loro funzioni. All'immunità si rinuncia in qualsiasi caso essa impedisca il corso della giustizia e ad essa si possa rinunciare senza pregiudicare lo scopo per il quale è accordata.

La decisione di rinunciare all'immunità è adottata:

a) per quanto riguarda i funzionari e il personale delle istituzioni della OSCE e i membri delle missioni della OSCE, dal segretario generale della OSCE di concerto con il presidente in carica;

b) per quanto riguarda il segretario generale della OSCE e l'alto commissario per le minoranze nazionali, dal presidente in carica.

3. Il Governo interessato può rinunciare all'immunità per quanto riguarda i propri rappresentanti.

Art. 3.

Istituzioni della OSCE

1. Le istituzioni della OSCE operanti in Italia, i loro beni e le loro disponibilità finanziarie, situati in territorio italiano, da chiunque siano detenuti, godono della stessa immunità da procedimenti giudiziari riconosciuta agli Stati esteri.

2. Le sedi delle istituzioni della OSCE in Italia sono inviolabili. I beni e le disponibilità finanziarie delle istituzioni della OSCE, situati in territorio italiano, da chiunque siano detenuti, sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confische ed espropri.

3. Gli archivi delle istituzioni della OSCE in Italia sono inviolabili.

4. Senza alcuna restrizione derivante da controlli, regolamenti o moratorie finanziari di qualsiasi genere, le istituzioni della OSCE:

a) possono, in Italia, detenere fondi e possedere somme in tutte le valute nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività corrispondenti ai loro obiettivi;

b) hanno facoltà di trasferire i loro fondi, o le loro valute, dall'estero in Italia e dall'Italia all'estero e di convertire qualsiasi valuta da loro posseduta in un'altra valuta.

5. Le istituzioni della OSCE, le loro disponibilità finanziarie, le loro entrate e altri beni, nell'ambito delle attività istituzionali sono esenti:

a) da tutte le imposte dirette, fatta eccezione per le imposte che, sotto qualsiasi forma o denominazione, rappresentino oneri o corrispettivi per servizi di pubblica utilità;

b) da diritti doganali sulle importazioni e sulle esportazioni per quanto riguarda gli articoli importati o esportati dalle istituzioni della OSCE per loro uso ufficiale. Gli articoli importati in Italia in esenzione

doganale non possono essere venduti nel territorio nazionale se non alle condizioni concordate con il Ministero delle finanze.

6. Qualora le istituzioni della OSCE acquistino o usufruiscano in Italia di beni o servizi di valore superiore al limite stabilito ai sensi del quarto comma dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, necessari per lo svolgimento di attività ufficiali, e qualora il prezzo di tali beni e servizi includa tasse, il Ministero delle finanze provvede al rimborso dell'importo della tassa, previa presentazione di documentata istanza da parte delle predette istituzioni.

7. Le istituzioni della OSCE usufruiscono, per le loro comunicazioni ufficiali, dello stesso trattamento accordato alle missioni diplomatiche.

Art. 4.

Missioni permanenti degli Stati partecipanti alla OSCE

1. L'Italia, qualora nel suo territorio si trovino missioni permanenti presso la OSCE, riconosce a tali missioni e ai loro membri i privilegi e le immunità diplomatiche conformemente alla convenzione sulle relazioni diplomatiche adottata a Vienna il 18 aprile 1961 e ratificata ai sensi della legge 9 agosto 1967, n. 804.

Art. 5.

Rappresentanti degli Stati partecipanti presso la OSCE

1. I rappresentanti degli Stati partecipanti che intervengono a riunioni della OSCE o che prendono parte ai lavori delle istituzioni della OSCE, nell'esercizio delle loro funzioni e durante i loro spostamenti verso e dai luoghi di riunione, godono in Italia dei seguenti privilegi e immunità:

a) immunità da procedimenti giudiziari relativi ad atti da loro compiuti nell'esercizio delle loro funzioni;

b) inviolabilità di tutti gli incartamenti e documenti;

c) esenzione, personale e per il coniuge, dalle restrizioni sull'immigrazione e dalle formalità di registrazione degli stranieri, come accordata agli agenti diplomatici di Stati esteri;

d) agevolazioni per le operazioni di cambio conformi a quelle accordate agli agenti diplomatici di Stati esteri.

2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rappresentanti italiani né ai soggetti che abbiano rappresentato l'Italia presso la OSCE.

3. Agli effetti del presente articolo il termine «rappresentante» indica tutti i delegati, i vicedelegati, i consiglieri, gli esperti tecnici e i segretari delle delegazioni.

Art. 6.

Funzionari della OSCE

1. I funzionari della OSCE beneficiano in Italia dei seguenti privilegi e immunità:

a) immunità da procedimenti giudiziari rispetto ad atti, compresi gli scritti e le opinioni espresse, da loro compiuti nell'esercizio delle loro funzioni;

b) esenzione personale, per il coniuge e per i familiari a carico, dalle restrizioni sull'immigrazione e dalle formalità di registrazione degli stranieri, conforme a quella accordata agli agenti diplomatici di Stati esteri;

c) agevolazioni per le operazioni di cambio conformi a quelle accordate ai funzionari di rango equivalente che siano membri di missioni diplomatiche presso il Governo italiano;

d) agevolazioni per il rimpatrio in tempo di crisi internazionali, per loro stessi, per il coniuge e familiari a carico, identiche a quelle accordate agli inviati diplomatici;

e) diritto di importare in esenzione doganale il loro mobilio e gli effetti personali la prima volta che assumono l'incarico in Italia e di esportare gli stessi in esenzione doganale quando lasciano l'incarico.

2. I privilegi e le immunità di cui alle lettere da *b)* a *e)* del comma 1 non si applicano ai cittadini italiani né alle persone con residenza permanente in Italia.

3. Le norme di cui al presente articolo non disciplinano il trattamento fiscale dei redditi eventualmente prodotti in Italia dai funzionari della OSCE.

4. Nel presente articolo l'espressione «funzionari della OSCE» indica il segretario generale, l'alto commissario per le minoranze nazionali e le persone che rivestono incarichi determinati dal competente organo decisionale della OSCE o da questo designate. Le decisioni assunte al riguardo dagli organi della OSCE sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con comunicato predisposto dal Ministero degli affari esteri.

5. I dipendenti delle istituzioni della OSCE sono esenti dal regime previdenziale del paese ospitante purché siano soggetti al regime di previdenza sociale dello Stato di origine o si trovino nelle condizioni descritte al comma 6.

6. I dipendenti delle istituzioni della OSCE, purché abbiano la copertura di un programma di previdenza sociale dell'istituzione della OSCE, o di un programma cui aderisce l'istituzione della OSCE che preveda adeguati benefici, sono esenti dai regimi obbligatori nazionali di previdenza sociale.

Art. 7.

Membri delle missioni della OSCE

1. I membri delle missioni della OSCE, istituite dagli organi decisionali della OSCE, nonché i rappresentanti personali del presidente in carica usufruiscono in Italia, nello svolgimento delle loro funzioni per la OSCE, dei seguenti privilegi ed immunità:

a) immunità dall'arresto o dalla detenzione personale;

b) immunità da procedimenti giudiziari, anche dopo che sia terminata la loro missione, per quanto riguarda atti, compresi gli scritti e le opinioni espresse, da loro compiuti nell'esercizio delle loro funzioni;

c) inviolabilità di tutti gli incartamenti e documenti;

d) diritto di usare codici e messaggi cifrati e di ricevere documenti o corrispondenza a mezzo corriere o in plichi sigillati, che godono delle stesse immunità e degli stessi privilegi dei corrieri e delle valigie diplomatiche;

e) esenzione da tutte le misure restrittive sull'immigrazione e dalle formalità di registrazione degli stranieri, conforme a quella accordata agli agenti diplomatici degli Stati esteri;

f) agevolazioni per le operazioni di cambio, conformi a quelle accordate agli agenti diplomatici degli Stati esteri;

g) immunità e facilitazioni per il bagaglio personale, conformi a quelle accordate agli agenti diplomatici;

h) diritto di usare simboli particolari o bandiere nelle loro sedi e sui loro veicoli.

2. Le attrezzature utilizzate dalle missioni della OSCE per l'espletamento del loro mandato godono dello stesso trattamento previsto ai commi 1, 2, 5 e 6 dell'articolo 3.

3. I membri di missioni operanti sotto gli auspici della OSCE, diverse da quelle menzionate nel comma 1, nello svolgimento delle loro funzioni per la OSCE usufruiscono, in Italia, dei privilegi e delle immunità previsti nello stesso comma 1, alle lettere *b), c), e)* ed *f)*. Il presidente in carica può richiedere che a tali membri siano accordati i privilegi e le immunità previsti nel comma 1, lettere *a), d), g)* ed *h)*, in situazioni in cui tali membri potrebbero incontrare particolari difficoltà.

Art. 8.

Carta d'identità OSCE

1. La OSCE può rilasciare una carta d'identità OSCE a persone che effettuino viaggi in missione ufficiale per la OSCE. Tale documento, che non sostituisce i regolari documenti di viaggio, è rilasciato secondo il modello riportato nell'annesso *A* alla presente legge e conferisce al titolare i diritti corrispondenti al trattamento specificato nel documento.

2. Le domande di visto, se necessarie, da parte dei titolari di carta d'identità OSCE sono evase nel termine massimo di centoventi giorni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ANNESSO *A*
(articolo 8)

CARTA D'IDENTITÀ OSCE

Cognome: ....

Nome: ....

Data di nascita: ....

Cittadinanza: ....

Passaporto/Passaporto diplomatico N. ....

rilasciato il .... da ....

Con la presente si certifica che la persona indicata nel presente documento svolge un incarico ufficiale per la Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) nel periodo da .... a .... nel/nei seguente/i Stato/i partecipante/i alla OSCE ....

La OSCE richiede con la presente a tutti gli interessati che alla persona qui indicata:

sia permesso il transito senza ritardi od ostacoli,

in caso di necessità sia accordata tutta la necessaria legittima assistenza e protezione.

Il presente documento non sostituisce i documenti di viaggio che possano essere richiesti per l'entrata o l'uscita.

Rilasciato a .... il .... da ....

(pertinente autorità OSCE).

Firma: ....

Qualifica: ....

Nota. — Il documento viene rilasciato nelle sei lingue ufficiali della OSCE. Esso contiene anche la traduzione nella lingua o nelle lingue del paese o dei paesi in cui si recherà il titolare del documento nonché la traduzione nella lingua o nelle lingue usate dalle forze militari o di polizia che potrebbero essere presenti nell'area dei viaggi di servizio.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2257):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 20 marzo 1998.

Assegnato alla 3ª commissione, in sede deliberante, il 9 maggio 1997, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 8ª e 11ª.

Esaminato dalla 3ª commissione in sede deliberante, il 17 giugno 1997 e approvato il 19 giugno 1997.

Camera dei deputati (atto n. 3926):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 2 luglio 1997, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VIII e XI.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 26 marzo 1998; il 21 aprile 1998.

Assegnato nuovamente alla III commissione, in sede legislativa, il 7 luglio 1998 con il parere delle commissioni I, II, V, VI, VIII e XI.

Esaminato dalla III commissione, in sede legislativa, e approvato il 21 luglio 1998.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 72 del D.P.R. n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto):

«Art. 72 *(Trattati e accordi internazionali).* — Le agevolazioni previste da trattati e accordi internazionali relativamente alle imposte sulla cifra di affari valgono agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

Per tutti gli effetti del presente decreto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi non soggette all'imposta ai sensi del primo comma sono equiparate alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-*bis* e 9.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate:

1) alle sedi ed ai rappresentanti diplomatici e consolari appartenenti a Stati che in via di reciprocità riconoscono analoghi benefici alle sedi ed ai rappresentanti diplomatici e consolari italiani;

2) ai comandi militari degli Stati membri, ai quartieri generali militari internazionali ed agli organismi sussidiari, installati in esecuzione del trattato del Nord- Atlantico, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, nonché all'amministrazione della difesa qualora agisca per conto dell'organizzazione istituita con il suddetto trattato;

3) alle Comunità europee nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, anche se effettuate ad imprese o enti per l'esecuzione di contratti di ricerca e di associazione conclusi con le dette Comunità, nei limiti per questi ultimi della partecipazione della Comunità stessa;

4) all'Organizzazione delle Nazioni Unite ed alle sue istituzioni specializzate nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;

5) all'Istituto universitario europeo e alla Scuola europea di Varese nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

Le disposizioni di cui al precedente comma trovano applicazione per gli enti indicati ai numeri 1), 3), 4) e 5) allorché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi siano di importo superiore a lire cinquecentomila; per gli enti indicati nel numero 1), tuttavia, le disposizioni non si applicano alle operazioni per le quali risulta beneficiario un soggetto diverso, ancorché il relativo onere sia a carico degli enti e dei soggetti ivi indicati. Il predetto limite di lire cinquecentomila non si applica alle cessioni di prodotti soggetti ad accisa, per le quali la non imponibilità all'imposta sul valore aggiunto opera alle stesse condizioni e negli stessi limiti in cui viene concessa l'esenzione dai diritti di accisa».

Nota all'art. 4:

— La legge n. 804/1967 reca: «Ratifica ed esecuzione delle convenzioni sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, e dei protocolli connessi, adottati a Vienna, rispettivamente il 18 aprile 1961 e il 24 aprile 1963».

98G0353

LEGGE 3 agosto 1998, n. **302**.

Norme in tema di espropriazione forzata e di atti affidabili ai notai.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Documenti da allegare all'istanza di vendita

1. Il secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile è sostituito dai seguenti:

«Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto e delle mappe censuarie, il certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, di data non anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato; tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.

La documentazione di cui al secondo comma può essere allegata anche a cura di un creditore intervenuto munito di titolo esecutivo.

Qualora non sia depositata nei termini prescritti la documentazione di cui al secondo comma, ovvero il certificato notarile sostitutivo della stessa, il giudice dell'esecuzione pronuncia ad istanza del debitore o di

ogni altra parte interessata o anche d'ufficio l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva di cui all'articolo 630, secondo comma, disponendo che sia cancellata la trascrizione del pignoramento. Si applica l'articolo 562, secondo comma».

Art. 2.

Modalità dell'incanto

1. L'articolo 581 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 581 *(Modalità dell'incanto)*. — L'incanto ha luogo davanti al giudice dell'esecuzione, nella sala delle udienze pubbliche.

Le offerte non sono efficaci se non superano il prezzo base o l'offerta precedente nella misura indicata nelle condizioni di vendita.

Allorché siano trascorsi tre minuti dall'ultima offerta senza che ne segua un'altra maggiore, l'immobile è aggiudicato all'ultimo offerente.

Ogni offerente cessa di essere tenuto per la sua offerta quando essa è superata da un'altra, anche se poi questa è dichiarata nulla».

Art. 3.

Delega al notaio delle operazioni di vendita con incanto di beni immobili

1. Dopo l'articolo 591 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 591-*bis (Delega al notaio delle operazioni di vendita con incanto)*. — Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo 569, può, sentiti gli interessati, delegare ad un notaio avente sede nel circondario il compimento delle operazioni di vendita con incanto, di cui agli articoli 576 e seguenti.

Il notaio delegato provvede:

1) alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'articolo 568, terzo comma, anche tramite l'ausilio di un esperto nominato dal giudice;

2) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'articolo 508;

3) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'articolo 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all'articolo 585, secondo comma;

4) alla fissazione degli ulteriori incanti o sulla istanza di assegnazione, ai sensi degli articoli 587, 590 e 591;

5) alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586;

6) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'articolo 583;

7) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell'articolo 596.

In caso di delega al notaio delle operazioni di vendita con incanto, il notaio provvede alla redazione dell'avviso avente il contenuto di cui all'articolo 576, primo comma, alla sua notificazione ai creditori di cui all'articolo 498, non intervenuti, nonché a tutti gli altri adempimenti previsti dagli articoli 576 e seguenti. Nell'avviso va specificato che tutte le attività, che, a norma degli articoli 576 e seguenti, debbono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono effettuate dal notaio delegato presso il suo studio ovvero nel luogo da lui indicato.

L'avviso deve inoltre contenere l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nonché le notizie di cui agli articoli 17 e 40 della citata legge n. 47 del 1985; in caso di insufficienza di tali notizie, tale da determinare le nullità di cui all'articolo 17, primo comma, ovvero all'articolo 40, secondo comma, della citata legge n. 47 del 1985, ne va fatta menzione nell'avviso con avvertenza che l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 17, quinto comma, ed all'articolo 40, sesto comma, della medesima legge n. 47 del 1985.

Il notaio provvede altresì alla redazione del verbale d'incanto, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali l'incanto si svolge, le generalità delle persone ammesse all'incanto, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario.

Il verbale è sottoscritto esclusivamente dal notaio ed allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all'articolo 579, secondo comma.

Se il prezzo non è stato versato nel termine, il notaio ne dà tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo.

Avvenuto il versamento del prezzo ai sensi degli articoli 585 e 590, terzo comma, il notaio predispone il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo; al decreto deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica

di cui all'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che conserva validità per un anno dal suo rilascio, o, in caso di scadenza, altro certificato sostitutivo; nel decreto va pure fatta menzione della situazione urbanistica dell'immobile risultante dalla documentazione acquisita nel fascicolo processuale. Analogamente il notaio provvede alla trasmissione del fascicolo nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell'articolo 591.

Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate presso un istituto di credito indicato dal giudice.

I provvedimenti di cui all'articolo 586 restano riservati al giudice dell'esecuzione anche in caso di delega al notaio delle operazioni di vendita con incanto».

Art. 4.

Delega al notaio delle operazioni di vendita con incanto di beni mobili registrati

1. Dopo l'articolo 534 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 534-*bis (Delega al notaio delle operazioni di vendita con incanto).* — Il pretore, con il provvedimento di cui all'articolo 530, può, sentiti gli interessati, delegare a un notaio avente sede nel circondario il compimento delle operazioni di vendita con incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri. La delega e gli atti conseguenti sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 591-*bis*, in quanto compatibili con le previsioni della presente sezione».

Art. 5.

Ricorso al giudice dell'esecuzione nel corso delle operazioni di vendita con incanto di beni immobili

1. Dopo l'articolo 591-*bis* del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 591-*ter (Ricorso al giudice dell'esecuzione).* — Quando, nel corso delle operazioni di vendita con incanto, insorgono difficoltà, il notaio delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto nonché avverso gli atti del notaio delegato con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione.

Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 617».

Art. 6.

Ricorso al giudice dell'esecuzione nel corso delle operazioni di vendita con incanto di beni mobili registrati

1. Dopo l'articolo 534-*bis* del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 534-*ter (Ricorso al giudice dell'esecuzione).* — Quando, nel corso delle operazioni di vendita con incanto, insorgono difficoltà il notaio delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto ed avverso gli atti del notaio con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione.

Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 617».

Art. 7.

Determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni di vendita con incanto di beni immobili delegate dal giudice dell'esecuzione

1. Dopo l'articolo 179 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, di seguito denominate «disposizioni di attuazione del codice di procedura civile», è inserito il seguente:

«Art. 179-*bis (Determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione).* — Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Consiglio nazionale del notariato, è stabilita, ogni triennio, la misura dei compensi dovuti ai notai per le operazioni di vendita con incanto dei beni immobili.

Il compenso dovuto al notaio è liquidato dal giudice dell'esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di incanto e le successive, che sono poste a carico dell'aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo».

Art. 8.

Determinazione dei compensi per le operazioni di vendita con incanto di beni mobili registrati delegate dal giudice dell'esecuzione

1. Dopo l'articolo 169 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 169-*bis. (Determinazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione).* — Con il decreto di cui all'articolo 179-*bis* è stabilita la misura

dei compensi dovuti ai notai per le operazioni di vendita con incanto dei beni mobili iscritti nei pubblici registri».

Art. 9.

Elenco dei notai che provvedono alle operazioni di vendita con incanto di beni immobili

1. Dopo l'articolo 179-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 179-*ter* *(Elenco dei notai che provvedono alle operazioni di vendita con incanto)*. — Il Consiglio notarile distrettuale comunica ogni anno ai presidenti dei tribunali gli elenchi, distinti per ciascun circondario, dei notai disponibili a provvedere alle operazioni di vendita con incanto dei beni immobili».

Art. 10.

Elenco dei notai che provvedono alle operazioni di vendita con incanto di beni mobili registrati

1. Dopo l'articolo 169-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 169-*ter* *(Elenco dei notai che provvedono alle operazioni di vendita con incanto)*. — Nella comunicazione prevista dall'articolo 179-*ter* sono indicati anche gli elenchi dei notai disponibili a provvedere alle operazioni di vendita con incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri».

Art. 11.

Distribuzione degli incarichi

1. Dopo l'articolo 179-*ter* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 179-*quater* *(Distribuzione degli incarichi)*. — Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, le deleghe siano equamente distribuite tra gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 179-*ter*.

Per l'attuazione di tale vigilanza debbono essere annotate dal cancelliere in apposito registro tutte le deleghe che gli iscritti ricevono e i relativi compensi liquidati.

Il registro è pubblico e liberamente consultabile e dello stesso possono essere rilasciate copie o estratti».

Art. 12.

Modifica dell'articolo 632 del codice di procedura civile

1. All'articolo 632 del codice di procedura civile, al comma primo è premesso il seguente:

«Con l'ordinanza che pronuncia l'estinzione è disposta sempre la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Con la medesima ordinanza il giudice dell'esecuzione provvede alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti, se richiesto, e alla liquidazione dei compensi spettanti all'eventuale delegato ai sensi dell'articolo 591-*bis*».

Art. 13.

Conversione del pignoramento

1. L'articolo 495 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 495 *(Conversione del pignoramento)*. — In qualsiasi momento anteriore alla vendita, il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese.

Unitamente all'istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. La somma è depositata dal cancelliere presso un istituto di credito indicato dal giudice.

La somma da sostituire al bene pignorato è determinata con ordinanza dal giudice dell'esecuzione, sentite le parti in udienza non oltre trenta giorni dal deposito dell'istanza di conversione.

Qualora le cose pignorate siano costituite da beni immobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di nove mesi la somma determinata a norma del terzo comma, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale.

Qualora il debitore ometta il versamento dell'importo determinato dal giudice ai sensi del terzo comma, ovvero ometta o ritardi di oltre 15 giorni il versamento anche di una sola delle rate previste nel quarto comma, le somme versate formano parte dei beni pignorati. Il giudice dell'esecuzione, su richiesta del creditore procedente o creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, dispone senza indugio la vendita di questi ultimi.

Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento e che la somma versata vi sia sottoposta in loro vece. I beni immobili sono liberati dal pignoramento con il versamento dell'intera somma.

L'istanza può essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilità».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 agosto 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1800):

Presentato dal Ministro di grazia e giustizia (FLICK) il 27 novembre 1996.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 14 dicembre 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede deliberante, il 6 e 11 marzo 1997.

Assegnato nuovamente alla 2ª commissione, in sede referente, l'11 marzo 1997.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, l'11, 12 marzo; 9 aprile; 20, 21, 22, 27, 28 e 29 maggio 1997.

Annunciata relazione il 17 giugno 1997 (atto n. 1800/*A* - relatore sen. CENTARO).

Assegnato nuovamente alla 2ª commissione, in sede deliberante, il 9 settembre 1997.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede deliberante, il 25 settembre 1997.

Assegnato nuovamente alla 2ª commissione, in sede referente, il 12 febbraio 1998.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il 18 febbraio 1998.

Esaminato dall'aula il 28 aprile 1998 e approvato il 29 aprile 1998.

Camera dei deputati (atto n. 4840):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, l'11 maggio 1998, con pareri delle commissioni I, V e VIII.

Esaminato dalla II commissione il 26 maggio; 23 giugno; 7 e 23 luglio 1998.

Esaminato in aula il 28 luglio 1998 e approvato il 29 luglio 1998.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il testo vigente dell'art. 567 del codice di procedura civile, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 567 *(Istanza di vendita).* — Decorso il temine di cui all'art. 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita dell'immobile pignorato.

Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto e delle mappe censuarie, il certificato di destinazione urbanistica di cui all'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, di data non anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato, tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.

La documentazione di cui al secondo comma può essere allegata anche a cura di un creditore intervenuto munito di titolo esecutivo.

Qualora non sia depositata nei termini prescritti la documentazione di cui al secondo comma, ovvero il certificato notarile sostitutivo della stessa, il giudice dell'esecuzione pronuncia ad istanza del debitore o di ogni altra parte interessata o anche d'ufficio l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva di cui all'art. 630, secondo comma, disponendo che sia cancellata la trascrizione del pignoramento. Si applica l'art. 562, secondo comma».

Nota all'art. 12:

— Il testo vigente dell'art. 632 del codice di procedura civile, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 632 (Effetti dell'estinzione del processo): — *Con l'ordinanza che pronuncia l'estinzione è disposta sempre la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Con la medesima ordinanza il giudice dell'esecuzione provvede alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti, se richiesto, e alla liquidazione dei compensi spettanti all'eventuale delegato ai sensi dell'art. 591*-bis.

Se l'estinzione del processo esecutivo si verifica prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, essa rende inefficaci gli atti compiuti, se avviene dopo l'aggiudicazione o l'assegnazione, la somma ricavata è consegnata al debitore.

Avvenuta l'estinzione del processo, il custode, rende al debitore il conto, che è discusso e chiuso davanti al giudice dell'esecuzione.

Si applica la disposizione dell'art. 310 ultimo comma».

98G0356

LEGGE 5 agosto 1998, n. 303.

Nomina di professori universitari e di avvocati all'ufficio di consigliere di cassazione, in attuazione dell'articolo 106, terzo comma, della Costituzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nomina di avvocati e professori universitari all'ufficio di consigliere di cassazione

1. I professori ordinari di università nelle materie giuridiche e gli avvocati che abbiano almeno quindici anni di effettivo esercizio e siano iscritti nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono chiamati, per meriti insigni, all'ufficio di consigliere della Corte di cassazione in numero non superiore ad un decimo dei posti previsti nell'organico complessivo della Corte. Entro tale limite è annualmente riservato alle nomine di cui al presente comma un quarto dei posti messi a concorso dal Consiglio superiore della magistratura; di tali posti non può tenersi conto ai fini di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 3 febbraio 1989, n. 32.

2. La nomina è conferita con decreto del Presidente della Repubblica, su designazione del Consiglio superiore della magistratura.

3. Ai fini previsti dal comma 1, entro il 31 marzo di ogni anno sono inviate al Consiglio superiore della magistratura, con le modalità da questo stabilite, le segnalazioni di persone disponibili, effettuate dagli organismi universitari e forensi individuati dal Consiglio stesso. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisiti i documenti comprovanti il possesso dei requisiti necessari per la nomina e di quelli utili a comprovare la presenza dei meriti insigni, nonché una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge, determina il numero dei posti da coprire e, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale forense, provvede alla designazione dei nominandi con deliberazione motivata. Il Presidente della Repubblica emana i provvedimenti di nomina entro il 31 ottobre, ed entro il 31 dicembre successivo i consiglieri di cassazione nominati assumono possesso dell'ufficio.

4. La riserva di posti ha durata annuale; nel caso di mancata copertura dei posti riservati, il Consiglio superiore della magistratura provvede alla copertura con magistrati ordinari.

Art. 2.

Requisiti per la nomina ed elementi di specifica rilevanza

1. Per la nomina a consigliere di cassazione ai sensi della presente legge, oltre a quelli previsti dal comma 1 dell'articolo 1, sono richiesti i seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano;

b) godere dell'esercizio dei diritti civili e politici;

c) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva anche per contravvenzione, non essere incorso nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza, non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento;

d) non aver superato l'età di sessantacinque anni e avere idoneità fisica e psichica;

e) per gli avvocati avere cessato, o essersi impegnati a cessare, l'esercizio dell'attività forense e di qualsiasi altra attività lavorativa in via continuativa, autonoma o dipendente; per i professori universitari, l'avere ottenuto o richiesto, o l'essere impegnati a richiedere, la cessazione del rapporto d'impiego con l'amministrazione o l'ente di appartenenza.

2. Accertati i requisiti di cui al comma 1, la designazione deve cadere su persona che, per particolari meriti scientifici o per la ricchezza dell'esperienza professionale, possa apportare alla giurisdizione di legittimità un contributo di elevata qualificazione professionale. A tal fine, costituiscono parametri di valutazione gli atti processuali, le pubblicazioni, le relazioni svolte in occasione della partecipazione a convegni.

3. Ai fini della chiamata costituiscono elementi di specifica rilevanza:

a) l'esercizio dell'attività forense da parte di professore d'università presso le giurisdizioni superiori;

b) l'insegnamento universitario in materie giuridiche per un periodo non inferiore a dieci anni;

c) il pregresso esercizio delle funzioni giudiziari per un periodo non inferiore a dieci anni.

4. A parità di possesso degli elementi di specifica rilevanza di cui al comma 3, sono prioritariamente nominati coloro che risultano avere maggiore anzianità nel ruolo dei docenti universitari o nell'iscrizione agli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

5. In caso di nomina condizionata alla cessazione dell'attività pregressa, questa deve avvenire, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla nomina.

Art. 3.

Collocazione nel ruolo e stato giuridico

1. Il magistrato nominato ai sensi della presente legge prende posto nel ruolo di anzianità della magistratura subito dopo l'ultimo dei magistrati dichiarati idonei ad essere ulteriormente valutati al fine del conferimento delle funzioni; nel caso in cui più magistrati vengano collocati nel predetto ruolo, ciascuno vi prende posto secondo l'anzianità di iscrizione nel ruolo dei docenti universitari o nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori.

2. Il nominato acquisisce lo stato giuridico dei magistrati ordinari ed è tenuto all'osservanza dei relativi doveri, con possibilità di deroga per quanto concerne l'obbligo della residenza di cui all'articolo 12 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

3. Al termine di otto anni dalla nomina, il magistrato nominato ai sensi della presente legge è sottoposto a valutazione di idoneità da parte del Consiglio superiore della magistratura al fine del conferimento delle funzioni direttive superiori nell'ambito della Corte di cassazione.

Art. 4.

Destinazione per l'esercizio delle funzioni

1. Il magistrato nominato ai sensi della presente legge può essere destinato esclusivamente alle funzioni giudicanti nell'ambito della Corte di cassazione.

Art. 5.

Trattamento economico

1. Al magistrato nominato ai sensi della presente legge è attribuito il trattamento economico complessivo annuo spettante, in applicazione della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e successive modificazioni, al magistrato dichiarato idoneo ai fini del conferimento delle funzioni di cassazione con venti anni di anzianità complessiva nelle qualifiche inferiori e quattro anni di anzianità nella qualifica di magistrato di cassazione.

2. La dichiarazione di idoneità ai fini del conferimento delle funzioni direttive superiori nell'ambito della Corte di cassazione, prevista nell'articolo 3, comma 3, retroagisce, ai soli effetti economici, a decorrere dal compimento del quarto anno dalla nomina.

Art. 6.

Trattamento previdenziale

1. Al consigliere di cassazione nominato ai sensi della presente legge è attribuito il trattamento previdenziale ed assistenziale dei magistrati ordinari.

2. Nel caso di pregresso esercizio dell'attività forense si applicano le disposizioni di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 agosto 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1246):

Presentato dal Ministro di grazia e giustizia (FLICK) l'11 settembre 1996.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 2 ottobre 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 7ª.

Esaminato dalla 2ª commissione il 15, 16 ottobre 1996; 28 e 29 gennaio 1997.

Presentata la relazione il 12 febbraio 1997 (atto n. 1246/*A* - relatore sen. FOLLIERI).

Nuovamente assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede redigente, l'11 marzo 1997.

Esaminato dalla commissione il 12 marzo 1997.

Presentazione del testo degli articoli annunciata il 18 marzo 1997 (atto n. 1246/*A-R* - relatore sen. FOLLIERI).

Esaminato in aula e approvato il 20 marzo 1997.

Camera dei deputati (atto n. 3467):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 1° aprile 1997, con pareri delle commissioni XI, I, V e VII.

Esaminato dalla II commissione, il 12, 18, 19 26 marzo; 12 e 26 maggio 1998.

Relazione scritta annunciata il 7 luglio 1998 (atto n. 3467/*A* - relatore on. PARRELLI).

Esaminato in aula il 9 e 10 luglio 1998 e approvato il 15 luglio 1998.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, recante: «Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore»:

«Art. 33. — Gli avvocati, per essere ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni indicate nell'art. 4, secondo comma debbono essere iscritti in un albo speciale, che è tenuto dal Consiglio nazionale forense.

Gli avvocati che aspirano all'iscrizione nell'albo speciale devono farne domanda allo stesso Consiglio nazionale forense e dimostrare di avere esercitato per dieci anni almeno la professione di avvocato davanti alle corti di appello e ai tribunali.

Questo termine è ridotto a tre anni per gli ex-Prefetti della Repubblica e ad un anno solo per gli ex-Prefetti che abbiano cinque anni di grado.

Non può essere iscritto, né rimanere nell'albo speciale chi non è iscritto nell'albo di un tribunale.

Tuttavia, dopo venti anni di contemporanea iscrizione nei due albi, l'avvocato ha facoltà di rimanere iscritto nel solo albo speciale.

Il Consiglio nazionale forense procede annualmente alla revisione ed alla pubblicazione dell'albo speciale.

Qualora i poteri del direttorio siano stati affidati al segretario o ad un commissario, ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, o dell'art. 30, secondo comma, del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, le funzioni inerenti alla custodia dell'albo speciale sono esercitate da un comitato presieduto dallo stesso segretario o commissario e composto di sei membri nominati dal Ministro delle corporazioni di concerto con il Ministro di grazia e giustizia tra gli avvocati iscritti nello stesso albo speciale».

— Si trascrive il testo dell'art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 32 (Aumento della dotazione organica del personale del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria):

«Art. 1. — 1. Il ruolo organico del personale della magistratura, stabilito dalla tabella *B* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1986, n. 977, è aumentato di 329 unità per l'anno 1989, di 105 unità per l'anno 1990 e di 26 unità per l'anno 1991.

2. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica si provvederà all'aumento delle piante organiche degli uffici giudiziari, tenuto conto delle esigenze determinate dalla gravità dei carichi di lavoro, attingendo al contingente in aumento di cui al comma 1.

3. [Nella determinazione dei posti da mettere a concorso per l'ingresso in magistratura può tenersi conto, oltre che dei posti già disponibili, anche di quelli che si renderanno vacanti entro l'anno in cui è indetto il concorso e nei cinque anni successivi, aumentati del 10 per cento]».

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 12 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio-decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni:

«Art. 12 *(Obbligo della residenza. Sanzioni)*. — Il magistrato ha l'obbligo di risiedere stabilmente nel comune ove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale esercita le sue funzioni e non può assentarsene senza autorizzazione dei superiori gerarchici.

Il magistrato che trasgredisce alle disposizioni del presente articolo è soggetto a provvedimenti disciplinari, e può comunque essere privato dello stipendio, con decreto ministeriale, per un tempo corrispondente all'assenza abusiva».

Nota all'art. 5:

— La legge 19 febbraio 1981, n. 27, reca: «Provvidenze per il personale di magistratura».

Nota all'art. 6:

— La legge 5 marzo 1990, n. 45, reca: «Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti».

98G0357

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 15 maggio 1998, n. **304**.

Regolamento concernente la nuova tabella delle categorie di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modifiche e integrazioni, concernente l'istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori;

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, recante la legge quadro in materia di lavori pubblici, ed in particolare l'articolo 9, comma 3, il quale stabilisce che mediante decreto del Ministro dei lavori pubblici vengano rideterminate le categorie di iscrizione nell'Albo nazionale dei costruttori, articolato in opere generali e in opere specializzate e vengano dettate disposizioni per un più stretto riferimento tra l'iscrizione ad una categoria e la specifica capacità tecnico-operativa;

Sentito il parere reso dal comitato centrale per l'Albo nazionale dei costruttori nella seduta del 24 settembre e del 1° ottobre 1997;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche ed integrazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 6 aprile 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 803/UL del 15 maggio 1998);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il sistema delle categorie di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori è articolato in categorie di opere generali ed in categorie di opere specializzate e relative declaratorie, secondo i criteri e le modalità indicate nella tabella allegata al presente regolamento.

2. La tabella di cui al comma precedente sostituisce la tabella approvata con decreto ministeriale 25 febbraio 1982, n. 770.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 15 maggio 1998

Il Ministro: COSTA

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1998
Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 66

ALLEGATO 1

CATEGORIE DI OPERE GENERALI

G1
Costruzione di edifici civili, industriali e loro ristrutturazione o manutenzione.
Comprende le imprese iscritte nella categoria 2.

G2
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e scavi archeologici.
Comprende le imprese iscritte nelle categorie 3A, 3B.

G3
Costruzione di strade, autostrade, pavimentazione con materiali speciali, rilevati aeroportuali, rilevati ferroviari, ponti, viadotti e relative infrastrutture e loro ristrutturazione o manutenzione.
Comprende le imprese iscritte nelle categorie 4, 6, 8.

G4
Costruzione di opere d'arte nel sottosuolo e loro ristrutturazione o manutenzione.
Comprende le imprese iscritte nella categoria 15.

G5
Costruzione di dighe e loro ristrutturazione o manutenzione.
Comprende le imprese iscritte nella categoria 14.

G6
Impermeabilizzazione dei terreni, costruzione di acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione, di evacuazione e loro ristrutturazione o manutenzione.
Comprende le imprese iscritte nelle categorie 10A, 10C, 19E.

G7
Costruzione di opere marittime e loro ristrutturazione o manutenzione. Lavori di dragaggio.
Comprende le imprese iscritte nelle categorie 13A, 13B.

G8
Costruzione di opere fluviali, di difesa e di sistemazione idraulica e di bonifica e loro ristrutturazione o manutenzione.
Comprende le imprese iscritte nella categoria 10B.

G9
Costruzione di impianti per la produzione di energia elettrica e loro ristrutturazione o manutenzione.
Comprende le imprese iscritte nelle categorie 16A, 16B, 16C, 16D.

G10
Costruzione, ristrutturazione o manutenzione di impianti di trasformazione alta/media tensione, di distribuzione dell'energia elettrica in corrente alternata e continua.
Comprende le imprese iscritte nelle categorie 9D, 16F, 16G, 16H, 16L.

G11
Installazione, manutenzione straordinaria di impianti termici, di ventilazione, di condizionamento, nonché installazione, manutenzione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi.
Comprende le imprese iscritte nelle categorie 5A, 5C.

DECLARATORIE DELLE CATEGORIE DI OPERE GENERALI

CATEGORIA G1

Costruzione di edifici civili, industriali e loro ristrutturazione o manutenzione

La categoria interessa ogni tipo di edilizia, indipendentemente dalla destinazione dell'immobile (edilizia ospedaliera, carceraria, scolastica, residenziale, industriale, ecc.).

L'opera deve intendersi completa di impianti e di opere connesse ed accessorie, comprensiva di tutte le lavorazioni indispensabili per consegnare l'opera finita in tutte le sue parti.

Nella categoria sono comprese le strutture di particolare complessità e specifiche caratteristiche quali coperture speciali, cupole, serbatoi pensili, ecc.

Comprende, altresì, gli interventi di ristrutturazione o di manutenzione atti alla conservazione e/o riduzione del normale degrado d'uso delle strutture edili degli edifici.

CATEGORIA G2

Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e scavi archeologici

Trattasi di lavori svolti ad assicurare il restauro, la conservazione, il recupero, il ripristino delle caratteristiche artistiche e/o monumentali ed il consolidamento statico di immobili di interesse storico vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, effettuazioni di scavi archeologici.

Nel caso soggetti privati effettuino ed eseguano in proprio i suddetti lavori, è indispensabile che la locale soprintendenza confermi espressamente la qualità del lavoro, la sua esecuzione su immobile protetto dalla legge n. 1089/1939, nonché la riconducibilità della categoria G2.

Sono collocabili nella categoria, interventi su immobili vincolati da leggi speciali, assimilabili dalla legge n. 1089/1939.

CATEGORIA G3

Costruzione di strade, autostrada, rilevati aeroportuali, pavimentazione con materiali speciali rilevati ferroviari, ponti, viadotti e relativi infrastrutture e loro ristrutturazione o manutenzione.

Trattasi della realizzazione completa di strade, autostrade, pavimentazione con materiali speciali rilevati ferroviari ed aeroportuali e relative opere d'arte e della loro ristrutturazione o manutenzione.

CATEGORIA G4

Costruzione di opere d'arte nel sottosuolo e loro ristrutturazione o manutenzione

Deve trattarsi della costruzione di gallerie naturali e loro ristrutturazione o manutenzione.

CATEGORIA G5

Costruzione di dighe e loro ristrutturazione o manutenzione

Deve trattarsi delle costruzione, ristrutturazione o manutenzione di dighe localizzate in corsi d'acqua e bacini interni, comprendenti sia dighe di terra che dighe in calcestruzzo.

CATEGORIA G6

Impermeabilizzazione dei terreni, costruzione di acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione, di evacuazione e loro ristrutturazione o manutenzione.

Trattasi di lavori di formazione nel terreno di strutture capaci di ridurre stabilmente la permeabilità del terreno stesso, nonché trattasi della costruzione, della ristrutturazione o manutenzione di acquedotti, fognature, impianti di irrigazione, gasdotti, oleodotti, impianti di sollevamento, di evacuazione, comprendenti sia la parte edilizia sia quella elettromeccanica.

CATEGORIA G7

Costruzione di opere marittime e loro ristrutturazione o manutenzione Lavori di dragaggio

Comprendono: lavori di costruzione, ristrutturazione o manutenzione di moli, dighe in mare e laguna, banchine, pontili, difese costiere, scogliere, pennelli, piattaforme.

CATEGORIA G8

Costruzione di opere fluviali, di difesa e sistemazione idraulica e di bonifica e loro ristrutturazione o manutenzione

Comprendono: lavori di difesa, sistemazione regimazione idraulica di fiumi e corsi d'acqua interni, costruzione e rivestimenti di argini interni, porti fluviali e lacuali, conche di navigazione, idrovie, canali interni, sistemazione di foci di fiumi, opere di diaframmatura sistemi arginali, opere di consolidamento strutture dell'alveo, opere di costruzione bacini di espansione (casse), traverse per derivazioni.

CATEGORIA G9

Costruzione di impianti per la produzione di energia elettrica e loro ristrutturazione o manutenzione

Comprende attività di fornitura e posa in opera di apparecchiature per la produzione di energia elettrica.

Per l'iscrizione occorre dimostrare:

l'esecuzione diretta degli impianti;

personale dipendente specializzato iscritto nei libri paga dai quali risulti l'applicazione del vigente contratto collettivo di lavoro della categoria;

specifiche attrezzature per le lavorazioni previste in ogni singola voce.

CATEGORIA G10

Costruzione, ristrutturazione o manutenzione di impianti di trasformazione alta/media tensione, di distribuzione dell'energia elettrica in corrente alternata e continua.

Comprende attività di fornitura e posa in opera di apparecchiature per la distribuzione di energia elettrica.

Per l'iscrizione occorre dimostrare:

l'esecuzione diretta degli impianti;

personale dipendente specializzato iscritto nei libri paga dai quali risulti l'applicazione del vigente contratto collettivo di lavoro della categoria;

specifiche attrezzature per le lavorazioni previste in ogni singola voce.

CATEGORIA G11

Installazione, manutenzione straordinaria di impianti termici di ventilazione, di condizionamento

Trattasi delle lavorazioni che attengono alla costruzione di impianti termici, di ventilazione e condizionamento nonché alla loro manutenzione straordinaria.

Per la manutenzione straordinaria deve intendersi qualsiasi intervento necessario a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quanto previsto dai progetto o dalla normativa vigente, con esclusione di quegli interventi volti al mantenimento di condizioni di efficienza e di funzionalità che non comportino la sostituzione o riparazione degli apparecchi o componenti dell'impianto.

Per l'iscrizione occorre dimostrare:

costruzione diretta degli impianti;

abilitazione ex legge n. 46/1990, art. 1, lettere *c)* ed *e)*;

personale dipendente specializzato e iscritto nei libri paga dai quali risulti l'applicazione del vigente contratto colltivo nazionale di lavoro;

possesso di specifiche attrezzature necessarie a consentire gli interventi in declaratoria.

Installazione, manutenzione di impianti elettrici telefonici, radiotelefonici, televisivi

Trattasi della costruzione e manutenzione di impianti per edifici come in declaratoria.

Per l'iscrizione occorre dimostrare:

costruzione e manutenzione diretta degli impianti;

abilitazione ex legge n. 46/1990, art. 1, lettere *a)* e *b)*;

personale dipendente specializzato e iscritto nei libri paga dai quali risulti l'applicazione del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro;

possesso di specifiche attrezzature necessarie a consentire gli interventi di cui in declaratoria.

CATEGORIE DI OPERE SPECIALIZZATE

S1

Movimento terra, demolizioni, sterri, sistemazione agraria e forestale, verde pubblico e relativo arredo urbano.

Comprende le imprese iscritte nelle categorie 1, 11.

S2

Restauro e manutenzione di superfici decorate di beni architettonici, restauri di beni mobili, nonché di beni archivistici e librari di interesse storico, artistico ed archeologico.

Categoria di nuova istituzione.

S3

Gestione e manutenzione ordinaria di impianti termici, di ventilazione, di condizionamento, installazione, nonché manutenzione di impianti idrosanitari, del gas, antincendio.

Comprende le imprese iscritte nelle categorie 5A1, 5B.

S4

Costruzione, installazione, manutenzione di impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e trasporto.

Comprende le imprese iscritte nelle categorie 5D, 5D1, 20.

S5

Installazione, manutenzione di impianti pneumatici, di impianti antintrusione.

Comprende le imprese iscritte nella categoria 5E.

S6

Posa in opera di manufatti in materiali lignei, plastici, metallici, vetrosi.

Comprende le imprese iscritte nelle categorie 5F1, 5F3.

S7

Posa in opera di pavimenti, rivestimenti interni ed esterni di manufatti, muratura, intonacatura, rasatura, tinteggiatura, verniciatura, plafonatura, stucchi e decorazioni.

Comprende le imprese iscritte nelle categorie 5F2, 5G.

S8

Impermeabilizzazioni, isolamenti termici, acustici e barriere antirumore, antincendio.

Comprende le imprese nella categoria 5H.

S9

Costruzione e manutenzione di strutture ed armamento ferroviario completo, installazione, nonché manutenzione di impianti automatici per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico stradale e ferroviario.

Comprende le imprese iscritte nelle categorie 9A, 9B, 9C, 9E.

S10

Installazione e manutenzione di segnaletica stradale verticale, orizzontale e complementare.

Comprende le imprese iscritte nella categoria 7.

S11

Dispositivi strutturali - giunti di dilatazione - apparecchi di appoggio - ritegni antisismici.

S12

Installazione e manutenzione di dispositivo di contenimento dei veicoli.

Barriere paramassi in acciaio.

S13

Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati, strutture in cemento armato.

Categoria di nuova istituzione.

S14

Costruzione e manutenzione di impianti di smaltimento dei rifiuti.

Comprende le imprese iscritte nella categoria 12B.

S15

Pulizia di acque marittime, lacustri, fluviali.

Comprende le imprese iscritte nella categoria 13C.

S16

Costruzione, manutenzione di impianti elettrici per centrali di produzione e distribuzione dell'energia, di quadri di comando, apparati per automazione.

Comprende le imprese iscritte nelle categorie 16E, 16I.

S17

Installazione e manutenzione di linee telefoniche esterne, impianti di telefonia ad alta frequenza.

Comprende le imprese iscritte nella categoria 16M.

S18

Costruzione, assemblaggio e posa in opera di carpenteria metallica.

Comprende le imprese iscritte nella cat. 17.

S19

Costruzione, manutenzione di reti di telecomumcazione, trattamento dati e relative apparecchiature.

Comprende le imprese iscritte nella categoria 18.

S20

Rilevamenti topografici speciali, esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali.

Comprende le imprese iscritte nelle categorie 19A, 19B.

S21

Fondazioni speciali, consolidamento dei terreni, pozzi.

Comprende le imprese iscritte nelle categorie 19C, 19D, 19F.

S22

Bonifica ambientale di materiali tossici e nocivi.

Categoria di nuova istituzione.

S23

Costruzione, ristrutturazione e manutenzione di impianti di potabilizzazione e depurazione delle acque.

Comprende le imprese iscritte nella categoria 12A.

DECLARATORIE DELLE CATEGORIE DI OPERE SPECIALIZZATE

CATEGORIA S1

Movimento terra, demolizioni, sterri, sistemazione agraria e forestale verde pubblico e relativo arredo urbano

Trattasi delle lavorazioni come in definizione.

CATEGORIA S2

Restauro e manutenzione di superfici decorate di beni architettonici, restauri di beni mobili, nonché di beni archivistici e librari di interesse storico, artistico ed archeologico.

Trattasi delle lavorazioni come in definizione.

CATEGORIA S3

Gestione e manutenzione ordinaria di impianti termici, di ventilazione, di condizionamento, nonché installazione, manutenzione di impianti idrosanitari, del gas, antincendio.

Trattasi delle attività volte alla conduzione e alla manutenzione ordinaria, necessarie a consentire il controllo ed il corretto funzionamento degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale, con esclusione delle attività di cui alla S4.

Per l'iscrizione occorre dimostrare:

gestione diretta degli impianti;

abilitazione ex legge n. 46/1990, art. 1, lettere c) ed e);

personale dipendente specializzato e iscritto nei libri paga dai quali risulti l'applicazione del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro;

possesso di specifiche attrezzature necessarie a consentire gli interventi di cui in declaratoria.

CATEGORIA S4

Costruzione, installazione, manutenzione di impianti trasportatori ascensori, scale mobili, di sollevamento e trasporto

Trattasi della costruzione, manutenzione e gestione di impianti di cui in definizione.

Per l'iscrizione occorre dimostrare:

costruzione e manutenzione diretta degli impianti;

abilitazione ex legge n. 46/1990, art. 1, lettera *f)*;

personale dipendente specializzato e iscritto nei libri paga dai quali risulti l'applicazione del vigente contratto collettivo nazioneale di lavoro;

possesso di specifiche attrezzature necessarie a consentire gli interventi di cui in declaratoria.

Trattasi, inoltre, della costruzione e manutenzione di impianti ed apparecchi sollevamento e trasporto quali gru, filovie, teleferiche, seggiovie, sciovie e similari.

CATEGORIA S5

Installazione, manutenzione di impianti pneumatici di impianti antintrusione

Trattasi della costruzione e manutenzione degli impianti di cui in definizione.

Per l'iscrizione occorre dimostrare:

costruzione e manutenzione diretta degli impianti;

personale dipendente specializzato e iscritto nei libri paga dai quali risulti l'applicazione del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro;

possesso di specifiche attrezzature necessarie a consentire gli interventi di cui in declaratoria.

CATEGORIA S6

Posa in opera di manufatti in materiali lignei, plastici, metallici

Trattasi di lavori per la realizzazione delle opere in definizione compreso il loro montaggio.

Per l'iscrizione occorre dimostrare:

realizzazione diretta dell'opera;

personale dipendente specializzato e iscritto nei libri paga dai quali risulti l'applicazione del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

CATEGORIA S7

Posa in opera di pavimenti, rivestimenti interni ed esterni di manufatti, muratura, intonacatura, rasatura, tinteggiatura e verniciatura, plafonatura, stucchi e decorazioni.

Trattasi di lavori per la realizzazione delle opere in definizione compresa la loro posa.

Per l'iscrizione occorre dimostrare:

realizzazione diretta dell'opera;

personale dipendente specializzato e iscritto nei libri paga dai quali risulti l'applicazione del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

CATEGORIA S8

Impermeabilizzazioni, isolamenti termici, acustici e barriere antirumore, antincendio

Trattasi delle lavorazioni necessarie alla realizzazione delle opere come in definizione.

CATEGORIA S9

Costruzione e manutenzione di strutture ed armamento ferroviario completo, nonché installazione, manutenzione di impianti automatici per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico stradale e ferroviario.

Trattasi delle lavorazioni come in definizione.

CATEGORIA S10

Installazione e manutenzione di segnaletica stradale verticale, orizzontale e complementare

Trattasi di categoria di nuova istituzione.

Per l'iscrizione occorre dimostrare: realizzazione dei lavori di segnaletica non luminosa con materiali e tecniche esecutive conformi al codice della strada ed alle normative europee ed internazionali.

CATEGORIA S11

Dispositivi strutturali - giunti di dilatazione - apparecchi di appoggio ritegni antisismici

Trattasi di lavori di installazione e manutenzione di giunti di dilatazione - apparecchi di appoggio - ritegni antisismici per ponti e viadotti stradali e ferroviari.

CATEGORIA S12

Installazione e manutenzione di dispositivo di contenimento dei veicoli. Barriere paramassi in acciaio

Trattasi di categoria di nuova istituzione.

Per l'iscrizione occorre dimostrare:

installazione del new jersey e guard rail finalizzate alla sicurezza stradale;

installazione di barriere paramassi a difesa del corpo stradale;

installazione di attenuatori d'urto a protezione dei punti irregolari della strada.

CATEGORIA S13

Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati strutture in cemento armato

Trattasi della costruzione, assemblaggio e posa in opera di strutture prefabbricate prodotte industrialmente.

CATEGORIA S14

Costruzione e manutenzione di impianti di smaltimento dei rifiuti

Trattasi della costruzione di impianti di trattamento di rifiuti completi di annesse opere edili.

CATEGORIA S15

Pulizia di acque marittime, lacustri, fluviali

Trattasi delle lavorazioni come in definizione.

CATEGORIA S16

Costruzione, manutenzione di impianti elettrici per centrali di produzione e distribuzione dell'energia, di quadri di comando, apparati per automazione.

Trattasi della costruzione e manutenzione di impianti ed apparati elettrici a servizio per la produzione di energia elettrica.

CATEGORIA S17

Installazione e manutenzione di linee telefoniche esterne, impianti di telefonia ad alta frequenza

Trattasi della costruzione e manutenzione di linee telefoniche ed impianti di telecomunicazione ad alta frequenza, con esclusione delle opere ricadenti in S27.

CATEGORIA S18

Costruzione, assemblaggio e posa in opera di carpenteria metallica

Trattasi delle lavorazioni per la realizzazione delle opere come in definizione, a supporto delle costruzioni da realizzare.

CATEGORIA S19

Costruzione, manutenzione di reti di telecomumcazione trattamento dati e relative apparecchiature

Trattasi delle lavorazioni atti a realizzare:

impianti di commutazione per reti pubbliche di telecomunicazione per telefonia, telex e dati;

impianti di trasmissione per reti pubbliche di telecomunicazioni per telefonia, telex, dati e video su cavi in rame, su mezzi radioelettrici su satelliti;

impianti di trasmissione per reti pubbliche di telecomunicazioni per telefonia, telex, dati e video su cavi in fibra ottica;

impianti di rete locale e interurbane su cavi in rame;

impianti di rete locale ed interurbana su cavi in fibra ottica;

terminali per telefonia, telex e dati;

impianti di commutazione e trasmissione su cavi e mezzi radioelettrici per reti private di telecomunicazioni per telefonia, dati e video.

CATEGORIA S20

Rilevamenti topografici speciali, esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali

Trattasi delle lavorazioni di rilievo topografico non correnti e richiedenti mezzi e magistero che trascendono la normale pratica dei cantieri.

Trattasi, inoltre, delle indagini geognostiche effettuate attraverso terebrazioni di vario diametro e saltuariamente con scavo di pozzi e cunicoli.

CATEGORIA S21

Fondazioni speciali, consolidamento dei terreni, pozzi

Trattasi di opere destinate a trasferire i carichi di infrastrutture e manufatti poggianti su terreni non idonei a reggere i carichi stessi, o strati di terreno più profondi, nonché di opere destinate a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza e di indeformabilità tali da rendervi stabile l'imposta di manufatti ed infrastrutture, o tali da realizzare la prevenzione o il recupero di dissesti geologici.

Trattasi, inoltre, dello scavo di pozzi, con attrezzature o/a percussione, finalizzati alla ricerca e allo sfruttamento di risorse idriche, al riciclo di acque industriali, all'apertura di cavi per il passaggio di tubi, linee elettriche, strumentazioni e per strutture di impianti tecnologici.

CATEGORIA S22

Bonifica ambientale di materiali tossici e nocivi

Trattasi delle lavorazioni come in definizione.

CATEGORIA S23

Costruzione, ristrutturazione e manutenzione di impianti di potabilizzazione e depurazione delle acque

Trattasi della costruzione, ristrutturazione e manutenzione di impianti di potabilizzazione e depurazione delle acque comprendente sia la parte edilizia che quella elettromeccanica.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Il D.M. n. 770/1982 reca: «Nuova tabella delle categorie di iscrizione nell'albo nazionale dei costruttori».

98G0354

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 10 giugno 1998, n. 305.

Regolamento recante disciplina del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA) e del Centro italiano di ricerche aerospaziali (CIRA S.p.a.).

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, e in particolare l'articolo 5, comma 7, ove si prevede che con il regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 23 agosto 1988, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ridetermina la disciplina del programma di cui alla legge n. 184 del 1989, dei suoi strumenti e modalità di attuazione, delle forme di partecipazione pubblica e del trattamento, anche fiscale, del soggetto di cui all'articolo 4 della legge stessa, con abrogazione della legge n. 184 del 1989 a decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto regolamento;

Visti gli ordini del giorno approvati dalle commissioni riunite 5 e 10 del Senato (0/14/2071-B/5 e 10 e 0/12/2071/B/5 e 10) il 25 luglio 1997, in sede di discussione del disegno di legge 2071/B, poi approvato definitivamente come legge n. 266 del 7 agosto 1997, recanti impegni per il Governo in ordine a specifici principi e criteri per la redazione del regolamento di cui all'articolo 5, comma 7;

Viste le audizioni del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del Sottosegretario allo stesso dicastero svolte presso la X commissione permanente della Camera dei deputati in data 24 e 31 marzo 1998;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 maggio 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 1.1.4./31890/4.23.28 del 9 giugno 1998;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il programma nazionale di ricerche aerospaziali, di seguito denominato PRORA, di cui alla delibera del CIPE del 20 luglio 1979, come aggiornato ai sensi del-

presente articolo e dell'articolo 2, prevede, in aderenza all'evoluzione scientifica, tecnologica ed economica dei settori aeronautico e spaziale e in coerenza con i relativi piani nazionali:

a) l'attività di ricerca, sperimentazione, produzione e scambio di informazioni, formazione del personale nei settori medesimi, da realizzarsi anche attraverso la partecipazione a programmi di ricerca europei e internazionali;

b) la realizzazione e gestione di opere ed impianti funzionali alle attività di cui alla lettera *a)*.

2. L'attuazione del PRORA resta affidata al Centro italiano ricerche aerospaziali S.p.a., di seguito denominato CIRA, di cui alla delibera CIPE del 20 luglio 1979, la cui sede legale e le cui strutture operative permangono nelle località ove hanno luogo alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il mantenimento del predetto affidamento è subordinato:

a) alla modifica della struttura societaria, prevedendo, anche in attuazione dell'articolo 5, comma 6, della legge 7 agosto 1997, n. 266, una prevalente partecipazione dello Stato o di enti pubblici nel capitale sociale e nel consiglio di amministrazione, nonché all'approvazione da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di un nuovo statuto della società, predisposto dal CIRA S.p.a., entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, secondo criteri di snellimento degli organi sociali e disponendo la nomina, da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del Presidente del collegio sindacale della società;

b) all'approvazione, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di un aggiornamento del PRORA, sulla base di una proposta definita dai nuovi organi sociali di cui alla lettera *a)* entro novanta giorni dal loro insediamento, in conformità al piano spaziale nazionale e tenendo conto delle prospettive del settore aerospaziale europeo.

3. La realizzazione del PRORA è sottoposto a valutazione della compatibilità ambientale ai sensi delle disposizioni vigenti; le opere da esso previste sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. I beni strumentali realizzati dal CIRA con i contributi di cui al presente regolamento fanno parte a tutti gli effetti del patrimonio disponibile dello Stato.

Art. 2.

1. Ai sensi dell'articolo 27, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è stipulato tra l'Agenzia spaziale italiana (ASI), il CIRA, la regione Campania, ed il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, eventuali altre strutture universitarie e scientifiche ed enti locali, un apposito accordo di programma con durata quinquennale, al fine di promuovere e sostenere le attività del PRORA in un quadro di sviluppo del settore aeronautico e spaziale, con riferimento anche alla realizzazione delle infrastrutture e dei servizi di supporto.

2. Per il monitoraggio del PRORA, per la formulazione di osservazioni e proposte per gli aggiornamenti del medesimo, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica istituisce con proprio decreto un'apposita commissione, composta da tre membri designati rispettivamente dai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della difesa e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica tra i dirigenti delle amministrazioni o tra esperti, da uno designato dalle associazioni delle industrie del settore aerospaziale, dal presidente del CIRA o da un suo delegato, dal direttore generale del competente Dipartimento del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica o da un suo delegato, nonché da due esperti di nomina del Ministro medesimo, uno dei quali con funzioni di presidente. A parità di voti prevale il voto del presidente. Il decreto di cui al presente comma determina i compensi dei componenti la commissione, il cui onere è posto a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 2.

3. Ulteriori aggiornamenti del PRORA, successivamente all'entrata in vigore del decreto di cui al precedente articolo 1, comma 2, lettera *b)*, possono essere disposti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica anche sulla base di osservazioni e proposte della commissione di cui al precedente comma. I decreti possono determinare nuove condizioni concernenti l'assetto societario e gli accordi internazionali da definire per l'ulteriore prosecuzione dell'affidamento del PRORA al CIRA.

4. Il decreto previsto all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, e quelli di cui al comma 3, dettano disposizioni anche concernenti le procedure di scambio di informazioni, di valutazione, di erogazione delle risorse finanziarie, nonché i rapporti contabili tra Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e CIRA.

5. Lo statuto e il decreto di cui rispettivamente all'articolo 1, comma 2, lettere *a)* e *b)*, nonché i decreti di cui al comma 3 del presente articolo sono comunicati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica al Parlamento.

Art. 3.

1. In caso di inadempienze che impediscano la realizzazione degli obiettivi definiti dai decreti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, e di cui all'articolo 2, comma 3, di sensibili deviazioni dai limiti relativi ai costi necessari per il conseguimento degli obiettivi,

determinati dai predetti decreti, nonché di modifiche alla struttura societaria e di accordi internazionali non conformi allo statuto o alle disposizioni contenute nei decreti medesimi, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la commissione di cui all'articolo 2, comma 2, può con proprio decreto revocare l'affidamento del PRORA al CIRA e disporre le modalità regolamentari per la selezione di altro soggetto attuatore del programma in conformità alla normativa vigente.

Art. 4.

1. L'onere derivante dall'attuazione del PRORA, per la parte a carico dello Stato, è valutato nell'ammontare complessivo di lire 750 miliardi, a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, comprensivo delle somme già disposte ed erogate ai sensi ed in applicazione della legge 16 maggio 1989, n. 184, e fermo restando l'utilizzo delle disponibilità di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 421.

2. Quale concorso dello Stato alle spese complessive, necessarie a fronteggiare le esigenze connesse alla gestione delle opere progettate e realizzate nell'ambito del PRORA, ivi comprese le spese per le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, resta autorizzata la spesa di lire 40 miliardi annui da erogare al CIRA, a valere sul capitolo 2101 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 5.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la legge 16 maggio 1989, n. 184, è abrogata.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, si estinguono le convenzioni di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 16 maggio 1989, n. 184, e di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 19 febbraio 1991, n. 46.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 10 giugno 1998

Il Ministro: BERLINGUER

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1998
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 142

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

— Si riporta il testo dell'art. 5, comma 7, della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia):

«7. Con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ridetermina la disciplina del programma di cui alla legge 16 maggio 1989, n. 184, dei suoi strumenti e modalità di attuazione, delle forme di partecipazione pubblica e del trattamento, anche fiscale, del soggetto di cui all'art. 4, comma 1, della legge stessa. A decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto regolamento, la citata legge n. 184 del 1989 è abrogata».

Note all'art. 1:

— La delibera CIPE del 20 luglio 1979, concernente l'approvazione degli obiettivi e gli indirizzi operativi contenuti nel Progetto speciale ricerca applicata nel Mezzogiorno, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 agosto 1979, n. 234.

— Il testo dell'art. 4, comma 3, della legge 16 maggio 1989, n. 184, così come sostituito dall'art. 5, comma 6, della legge 7 agosto 1997, n. 266 (realizzazione e funzionamento del programma nazionale di ricerche aerospaziali), è il seguente:

«L'ASI è autorizzata a partecipare al capitale sociale della CIRA S.p.a., che adegua il proprio statuto alle disposizioni della presente legge, ai fini della stipula della convenzione di cui all'art. 2 degli eventuali aggiornamenti».

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 27, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali):

«Art. 27 *(Accordi di programma)*. — 1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalenti sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più

dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'art. 81, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.

5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

5-*bis*. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

7. Allorché l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 6 è in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 6 al commissario del Governo ed al prefetto.

8. La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza delle regioni, delle province o dei comuni, salvo i casi in cui i relativi procedimenti siano già formalmente iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano salve le competenze di cui all'art. 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64».

Note all'art. 4:

— L'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993 (Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3, della legge 19 dicembre 1992, n. 488), così recita:

«Art. 19. — 1. A decorrere dal 15 aprile 1993 è nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, un commissario liquidatore per l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

2. Il commissario liquidatore provvede a verificare, entro la data del 31 maggio 1993, il conto consuntivo dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno riguardante l'anno 1992 ed il conto consuntivo per il primo quadrimestre 1993. Qualora gli organi della soppressa Agenzia non abbiano provveduto a detti adempimenti, ferme restando le responsabilità specificamente previste in materia, provvede il commissario liquidatore.

3. Il commissario liquidatore che, per quanto non previsto dal presente decreto, opera con i poteri di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, provvede a liquidare i rapporti giuridici facenti capo al Dipartimento e all'Agenzia già formalmente definiti alla data del 15 aprile 1993 e a definire i rapporti pendenti che le amministrazioni competenti, anche di intesa con il Ministero del bilancio e della programmazione economica, indicheranno come indilazionabili. Il commissario provvede altresì, a decorrere dal 15 aprile 1993, alle operazioni di trasferimento alle amministrazioni competenti delle attività, delle funzioni, dei beni strumentali individuando il personale organicamente addetto ad esse ai fini delle operazioni di cui agli articoli 14 e 15, trattenendo, per esigenze di servizio fino al 31 dicembre 1993 anche coloro che non abbiano presentato la domanda di cui all'art. 14, comma 2, secondo le norme del presente decreto e tenendo presente l'esigenza di non determinare soluzioni di continuità nelle operazioni in corso, utilizzando per lo scopo le risorse derivanti dal Fondo di cui al comma 5. Il commissario provvede inoltre alla temporanea gestione del personale rimasto in servizio, curando gli adempimenti di cui all'art. 14, nonché all'attività di funzionamento ed organizzazione del proprio ufficio con le predette risorse, sulle quali gravano anche il compenso al predetto commissario liquidatore, determinato con il decreto di nomina o atto equipollente successivo.

4. Il commissario liquidatore provvede, altresì, ad una ricognizione delle competenze residue attribuite al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno che non risultino trasferite ad altre amministrazioni ai sensi del presente decreto e ne fa relazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica, che ne assume temporaneamente la titolarità.

5. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro è istituito un apposito Fondo, da ripartire tra le amministrazioni competenti, al quale affluiscono le disponibilità di bilancio destinate al perseguimento delle finalità di cui al presente decreto, con esclusione di quelle relative all'art. 5, comma 4, all'art. 12, comma 1, e all'art. 13. Al Fondo affluiscono altresì, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, il ricavo dei mutui autorizzati ai sensi dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nonché le disponibilità di tesoreria relative alle competenze trasferite.

5-*bis*. Il Fondo di cui al comma 5 è ripartito sulla base di apposite delibere del CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto degli impegni assunti in relazione alle competenze trasferite a ciascuna delle amministrazioni interessate, nonché delle esigenze segnalate dalle amministrazioni stesse. Con la stessa procedura il CIPE può rideterminare entro il 15 maggio di ciascun anno il predetto riparto per gli anni successivi.

5-*ter*. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto, ivi comprese quelle di carattere compensativo tra i capitoli di natura corrente derivanti dal riparto del Fondo di cui al comma 5. Le somme iscritte in conto competenza e in conto residui sui pertinenti capitoli, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio finanziario, a partire dal 1995, sono mantenute in bilancio per essere versate in entrata e riassegnate nell'esercizio successivo, con decreto del Ministro del tesoro, al Fondo di cui al comma 5. Alle stesse si applicano le modalità e le procedure di ripartizione previste nel comma 5-*bis*.

6. Al termine della gestione commissariale, il centro elaborazione dati esistente presso l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno con il personale in servizio alla data del 15 aprile 1993, è attribuito all'amministrazione identificata entro il 30 ottobre 1993 d'intesa con il presidente dell'autorità per l'informatica nella pubblica

amministrazione. Al centro elaborazione dati possono accedere tutte le amministrazioni alle quali sono assegnate competenze ai sensi del presente decreto.

7. Tutte le attività del commissario liquidatore cessano alla data del 31 dicembre 1993: fino alla predetta data il controllo sulle attività del commissario liquidatore è esercitato dal collegio dei revisori dei conti in carica alla data del 15 aprile 1993, ferme restando le competenze della Corte dei conti. Entro il 31 ottobre 1994 il commissario liquidatore ha l'obbligo di presentazione del conto, verificato dal collegio dei revisori dei conti, relativamente alle attività connesse alla gestione commissariale alla data del 31 dicembre 1993. Analogamente per tutte le operazioni finanziarie e patrimoniali, attive e passive, compiute successivamente alla predetta data, il commissario liquidatore è tenuto a rendere il conto, la cui veridicità è previamente verificata dal collegio dei revisori dei conti. Per i detti adempimenti si avvale del centro di elaborazione dati, nonché di un ufficio stralcio contabile costituito, d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, da unità scelte tra il personale già appartenente agli uffici bilancio, ragioneria, economato e personale della soppressa Agenzia; nei confronti di tale personale, l'utilizzazione presso le amministrazioni o enti di assegnazione decorre dalla data di rendimento del conto e, comunque, dal 1° novembre 1994. Il commissario liquidatore può continuare ad avvalersi di esperti, in numero non superiore a sette unità, da lui designati e nominati con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica. I relativi compensi sono determinati con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, entro il complessivo limite di spesa non superiore a lire 250 milioni, al cui onere continua a provvedersi a carico del Fondo di cui al comma 5.

8. La Cassa depositi e prestiti provvede all'attuazione delle funzioni attribuitele ai sensi del presente decreto con gestione autonoma e rendiconto separato».

— La legge 16 maggio 1989, n. 184, concernente: «Realizzazione e funzionamento del programma nazionale di ricerche aerospaziali», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 maggio 1989, n. 120.

— Il testo dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 421 (Disposizioni urgenti per le attività produttive), è il seguente:

«3. La parte annuale di risorse eventualmente non utilizzata per gli anni 1994 e successivi per le finalità di cui alla legge 14 febbraio 1991, n. 46, è destinata al perseguimento degli obiettivi di cui alla legge 16 maggio 1989, n. 184, ed è corrisposta con i criteri e le modalità di cui alla legge stessa. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Note all'art. 5:

— L'art. 2 della legge 16 maggio 1989, n. 184, è il seguente:

«Art. 2. — 1. Per l'attuazione dei compiti indicati all'art. 1, comma 2, e sulla base delle risorse finanziarie indicate nello stesso articolo, la CIRA S.p.a. presenta al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto dei connessi aspetti d'impatto ambientale, valutati secondo le vigenti disposizioni, il piano delle opere e degli impianti da realizzare, corredato del progetto di massima, da sottoporre all'esame del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 7. Detto piano concerne, sulla base dello studio di fattibilità approvato dal CIPE il 28 novembre 1985, in particolare, gli occorrenti edifici nonché laboratori, centri di calcolo, grandi impianti di prova e relative infrastrutture di supporto. Le opere relative sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. Il piano è sottoposto a valutazione della compatibilità ambientale ai sensi delle disposizioni vigenti, con particolare riguardo agli aspetti della sicurezza.

2. Sulla base del parere del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 7, il Ministro del tesoro regola, su proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, con apposita convenzione, da concludere entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'espletamento dei compiti affidati alla CIRA S.p.a. e, in particolare, i relativi rapporti finanziari.

3. La convenzione di cui al comma 2 ha durata ventennale e potrà formare oggetto di proroghe successive, ciascuna di durata quinquennale».

— L'art. 1 della legge 14 febbraio 1991, n. 46 (Contributo dello Stato alle spese di gestione del programma nazionale di ricerche aerospaziali - PRORA), così recita:

«Art. 1. — 1. Quale concorso dello Stato alle spese complessive, necessarie a fronteggiare le esigenze connese alla gestione delle opere progettate e realizzate dalla CIRA S.p.a. nell'ambito del programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA), di cui al comma 2 dell'art. 1 della legge 16 maggio 1989, n. 184, ivi comprese per la formazione del personale di cui al comma 1 dell'art. 1 della medesima legge 16 maggio 1989, n. 184, è autorizzata la spesa di lire 9,5 miliardi per l'anno 1991, di lire 14,5 miliardi per l'anno 1992, di lire 19,5 miliardi per l'anno 1993 e di lire 40 miliardi annui a regime a decorrere dal 1994.

2. I criteri e le modalità di spesa per i compiti affidati alla CIRA S.p.a. per l'attuazione e la gestione del programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA), nonché i rapporti finanziari scaturenti dalla susseguente gestione delle opere realizzate, sono fissati con convenzione da stipulare con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 2 della legge 16 maggio 1989, n. 184.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 9,5 miliardi per l'anno 1991, a lire 14,5 miliardi per l'anno 1992 ed a lire 19,5 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991/1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Concorso dello Stato nelle spese di gestione del programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA)".

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

98G0358

DECRETO 12 agosto 1998.

Riconoscimento al dott. Dieter Friedhelm Kutz dei titoli universitari e professionali conseguiti in ambito CEE al fine della partecipazione a concorsi per ricercatore universitario e negli enti pubblici di ricerca.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO AUTONOMIA UNIVERSITARIA E STUDENTI

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto interministeriale 26 luglio 1967 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 282;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dal dott. Dieter Friedhelm Kutz;

Visti i precedenti riconoscimenti di titoli tedeschi;

Decreta:

Sono riconosciuti, ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, il titolo di «Diplombiologe» ed il titolo di «Doktors der Naturwissenschaften» rilasciati dalla Rhur-Universitat Bochum al dott. Dieter Friedhelm Kutz, nato a Duisburg il 16 febbraio 1966.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 agosto 1998

Il direttore: CEI SEMPLICI

98A7632

DECRETO 12 agosto 1998.

Riconoscimento alla dott.ssa Myriam Centurion Martin dei titoli universitari e professionali conseguiti in ambito CEE al fine della partecipazione a concorsi per ricercatore universitario e negli enti pubblici di ricerca.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO AUTONOMIA UNIVERSITARIA E STUDENTI

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto interministeriale 26 luglio 1967 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 282;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dalla dott.ssa Myriam Centurion Martin;

Visti i precedenti riconoscimenti di titoli spagnoli;

Decreta:

Sono riconosciuti, ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, il titolo di «Licenciado en Ciencias - Seccion Fisicas - Especialidad: Astrofisica» ed il titolo di «Doctor en Ciencias Fisicas» rilasciati dalla Universidad de La Laguna alla dott.ssa Myriam Centurion Martin, nata a Madrid il 16 aprile 1958.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 agosto 1998

Il direttore: CEI SEMPLICI

98A7633

DECRETO 12 agosto 1998.

Riconoscimento al dott. Andrès Gadea Raga dei titoli universitari e professionali conseguiti in ambito CEE al fine della partecipazione a concorsi per ricercatore universitario e negli enti pubblici di ricerca.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO AUTONOMIA UNIVERSITARIA E STUDENTI

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto interministeriale 26 luglio 1967 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 282;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dal dott. Andrès Gadea Raga;

Visti i precedenti riconoscimenti di titoli spagnoli;

Decreta:

Sono riconosciuti, ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, il titolo di «Licenciado en Ciencias Fisicas» e «Doctor en Ciencias Fisicas» rilasciati dall'Università di Valencia al dott. Andrès Gadea Raga, nato a Valencia il 26 agosto 1962.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 agosto 1998

Il direttore: CEI SEMPLICI

98A7634

DECRETO 12 agosto 1998.

Riconoscimento al dott. Andrè Herrero dei titoli universitari e professionali conseguiti in ambito CEE al fine della partecipazione a concorsi per ricercatore universitario e negli enti pubblici di ricerca.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO AUTONOMIA UNIVERSITARIA E STUDENTI

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto interministeriale 26 luglio 1967 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 282;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dal dott. Andrè Herrero;

Visti i precedenti riconoscimenti di titoli francesi;

Decreta:

Sono riconosciuti, ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, il titolo di «Metrise de Sciences de la terre mention geophysique et geochimie fondamentales et appliquees» rilasciato dall'Universitè de Paris 6, il «Diplome d'etudes approfondies de Geophysique interne» e il titolo di «Docteur in Geophysique interne» rilasciati dall'Université de Paris 7 al dott. Andrè Herrero, nato a Asnieres il 26 marzo 1966.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 agosto 1998

Il direttore: CEI SEMPLICI

98A7635

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 13 luglio 1998.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera «Ospedali riuniti di Bergamo» ad espletare attività di trapianto di fegato in età pediatrica da cadavere a scopo terapeutico anche in altro reparto.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL'UFFICIO VII DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il proprio decreto 10 giugno 1997 che autorizza l'azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione «Ospedali riuniti di Bergamo» ad effettuare attività di trapianto di fegato età pediatrica da cadavere a scopo terapeutico presso il complesso operatorio e di terapia intensiva dell'unità operativa di chirurgia pediatrica dell'azienda ospedaliera «Ospedali riuniti di Bergamo»;

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera «Ospedali riuniti di Bergamo» in data 3 dicembre 1997 intesa ad ottenere l'estensione dell'autorizzazione, già concessa il precitato decreto, ad espletare attività di trapianto anche nelle sale operatorie del 1° piano del nuovo quartiere operatorio e ad effettuare la degenza post-trapianto anche presso il reparto di terapia intensiva pediatrica sito al piano rialzato del medesimo quartiere operatorio;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 26 giugno 1998, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera «Ospedali riuniti di Bergamo» è autorizzata ad espletare le attività di trapianto di fegato in età pediatrica di cui al decreto ministeriale 10 giugno 1997, anche presso le sale operatorie site al 1° piano del nuovo quartiere operatorio attivato presso codesta azienda ospedaliera, nonché ad effettuare la degenza post-trapianto anche presso il reparto di terapia intensiva pediatrica sito al piano rialzato del medesimo quartiere operatorio.

Art. 2.

Resta valido quanto ulteriormente disposto con il decreto ministeriale del 10 giugno 1997.

Art. 3.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera «Ospedali riuniti di Bergamo» è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 1998

Il dirigente generale: D'ARI

98A7516

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 29 luglio 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Artigianarte a r.l.», in S. Donato, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Vista la sentenza in data 28 aprile 1998 con la quale il tribunale di Lecce ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Artigianarte a r.l.», con sede in S. Donato (Lecce).

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Artigianarte a r.l.», con sede in S. Donato (Lecce), costituita per rogito notaio Mariella Costa in data 4 dicembre 1987, repertorio n. 204969, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il sig. Parlangeli Raffaele, residente in via Oberdan n. 102, Lecce, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A7660

DECRETO 31 luglio 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Carlotta» a r.l., in Bologna.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BOLOGNA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi di identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore di società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti della società cooperativa sotto indicata, dai quali risulta che la medesima trovasi nelle condizioni dei precitati articoli di legge:

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Carlotta» a r.l., in Bologna, costituita con rogito notaio dott. Michele Zerbini, in data 2 novembre 1978, repertorio n. 522, registro società n. 26595, tribunale di Bologna, BUSC n. 3159/163761, è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, senza far luogo a nomina di commissario liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 31 luglio 1998

Il direttore: CASALE

98A7517

DECRETO 4 agosto 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Co.Ge.S. - Cooperativa generale servizi a responsabilità limitata», in Como, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 26 febbraio 1998 effettuata nei confronti della società cooperativa mista «Co.Ge.S. - Cooperativa generale servizi a responsabilità limitata», con sede in Como, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa mista «Co.Ge.S. - Cooperativa generale servizi a responsabilità limitata», con sede in Como, costituita per rogito notaio dott. Paolo Lovisetti in data 27 gennaio 1995, repertorio 219714/18003, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Ruggero Redaelli nato a Carate Brianza (Milano) il 25 luglio 1963 ed ivi domiciliato con studio in via Mascherpa, 14, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A7657

DECRETO 4 agosto 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa fra produttori vitivinicoli enopolio di Casarano», in Lecce, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Vista la sentenza in data 26 maggio 1998 con la quale il tribunale di Lecce ha dichiarato lo stato di insolvenza della «Cooperativa fra produttori vitivinicoli enopolio di Casarano», con sede in Lecce;

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La «Cooperativa fra produttori vitivinicoli enopolio di Casarano», con sede in Lecce, costituita per rogito notaio dott. Vincenzo Miglietta, in data 27 aprile 1978, n. rep. 23798, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Caione Piergiorgio, nato ad Arnesano (Lecce) il 18 agosto 1946, ed ivi residente in via G. Garibaldi n. 14, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A7659

DECRETO 5 agosto 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Robinson Crusoe - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 12 febbraio 1998 effettuata nei confronti della società cooperativa mista «Robinson Crusoe - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa mista «Robinson Crusoe - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, in liquidazione, costituita per rogito notaio dott. Augusto Bellagamba in data 19 ottobre 1989, repertorio 35589, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il sig. Raffaele Ferrandino, nato a Foggia il 22 novembre 1926 e domiciliato in Roma, via Deserto di Gobi, 65, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A7658

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 21 luglio 1998.

Approvazione della Convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze e la Poste italiane S.p.a., con la quale sono stabilite le modalità di svolgimento del servizio di ricezione e trasmissione telematica delle dichiarazioni, la misura e le modalità di erogazione del compenso spettante e le conseguenze derivanti dalle irregolarità commesse nello svolgimento del servizio stesso.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

E CON

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 287, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 12 maggio 1938, n. 715, concernente la delega all'assunzione di impegni sul bilancio del Ministero delle finanze, da parte dei capi dell'Amministrazione centrale finanziaria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, concernente la razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 16 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo n. 8, del 31 marzo 1998, concernente nuove disposizioni in materia, tra l'altro, di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, istitutivo dell'Autorità informatica nella pubblica amministrazione e recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante le norme attuative della direttiva 92/50/CEE, in materia di appalti pubblici di servizi;

Visto l'art. 3, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni volte a semplificare gli adempimenti dei contribuenti, a modernizzare il sistema di gestione delle dichiarazioni, in modo da assicurare la gestione unitaria delle posizioni dei singoli contribuenti;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazioni dei redditi e sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, emanato ai sensi del predetto art. 3, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135, recante disposizioni in materia di trattamento di dati particolari da parte dei soggetti pubblici:

Visto l'art. 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'art. 7, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in base al quale le dichiarazioni sono presentate all'Amministrazione finanziaria, per il tramite di una banca o di un'agenzia della Poste italiane S.p.a., convenzionate;

Visto l'art. 12, comma 6, del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in base al quale le banche e le Poste devono trasmettere in via telematica le dichiarazioni all'Amministrazione finanziaria entro cinque mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni stesse;

Visto l'art. 12, comma 12, del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il quale stabilisce che le disposizioni del medesimo art. 12 si applicano anche alla presentazione delle dichiarazioni riguardanti imposte sostitutive delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 37, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'art. 11, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il quale prevede che la dichiarazione annuale dei contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare agli effetti della imposizione sui redditi deve essere presentata norma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Visto l'art. 12, comma 11, del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in base al quale le modalità di svolgimento del servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle banche e della Poste italiane S.p.a., comprese la misura del compenso spettante e le conseguenze derivanti dalle irregolarità commesse nello svolgimento del servizio, sono stabilite mediante distinte convenzioni, da approvare con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

Rilevato che nell'adunanza del 7 aprile 1998, prot. n. 255/1998, la terza sezione del Consiglio di Stato, ha espresso parere favorevole in ordine allo schema della predetta convenzione, a condizione che:

venisse esteso ai soggetti esterni, eventualmente incaricati di svolgere il servizio, l'obbligo di riservatezza sui dati trattati;

fosse inserita una nuova clausola arbitrale nella quale prevedere la facoltà, per la parte convenuta nel giudizio arbitrale, di declinatoria della competenza degli arbitri;

Considerato che in sede di stipula della convenzione, in linea con le suddette osservazioni, in uno con la riformulazione dell'art. 9 della convenzione in parola, viene disciplinato l'obbligo di riservatezza dei dati trattati anche da parte dei soggetti esterni e, all'art. 18, viene prevista una clausola arbitrale con esplicita facoltà per la parte convenuta nel giudizio arbitrale di declinatoria della competenza degli arbitri:

Visto il parere favorevole espresso dall'AIPA nella adunanza del 7 maggio 1998, prot. n. 36/1998, con le osservazioni di cui in motivazione;

Visto il parere favorevole, comunicato con nota n. 8639/1998 del 20 maggio 1998, espresso dall'U.T.E. sulla congruità tecnico-economica delle operazioni previste dalla convenzione:

Viste le considerazioni formulate, con riguardo alle osservazioni espresse dall'AIPA nell'adunanza del 7 maggio 1998, dal Dipartimento delle entrate con nota n. 76568/1998 del 20 maggio 1998;

Visto il decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate del 21 maggio 1998, prot. n. 81200, con il quale è stata conferita delega alla firma della convenzione di che trattasi al direttore centrale per gli affari amministrativi;

Considerato che il Ministero della finanze ha interesse a definire le modalità di svolgimento del servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle Poste secondo criteri uniformi a livello nazionale;

Considerato che in data 28 maggio 1998 è stata stipulata tra l'Amministrazione finanziaria e la Poste italiane S.p.a. una Convenzione che regolamenta le modalità di svolgimento del servizio di ricezione e conseguente trasmissione all'Amministrazione finanziaria delle dichiarazioni e degli altri documenti da parte delle Poste nonché la misura e le modalità di erogazione del compenso spettante e le conseguenze derivanti dalle irregolarità commesse nello svolgimento del servizio stesso.

Decreta:

Art. 1.

È approvata la Convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze e la Poste italiane S.p.a., riportata in allegato, che fa parte integrante e sostanziale del presente decreto, con la quale sono state stabilite le modalità di svolgimento del servizio di ricezione e trasmissione telematica delle dichiarazioni, la misura e le modalità di erogazione del compenso spettante e le conseguenze derivanti dalle irregolarità commesse nello svolgimento del servizio stesso.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione del presente decreto è stabilito in L. 97.066.600.000 per l'anno 1998, in L. 33.836.600.000 per l'anno 1999 e in lire 32.658.200.000 per l'anno 2000.

Al predetto onere si provvede mediante utilizzo dei fondi iscritti nell'unità previsionale di base 4.1.1.0 - Funzionamento - cap. 3464 di pertinenza del centro di responsabilità - Entrate - dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1998 e sulle corrispondenti unità previsionali per gli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 1998

Il direttore generale
ROMANO

Il ragioniere generale dello Stato
MONORCHIO

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
SALERNO

ALLEGATO

CONVENZIONE SULLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RICEZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI DA PARTE DELLE POSTE ITALIANE - S.P.A.

TRA

il Ministero delle finanze (di seguito indicato anche come «Amministrazione finanziaria»), con sede in Roma, viale Europa n. 242, codice fiscale 80207790587, legalmente rappresentato dal dott. Gianfranco Ferranti, nato a Roma il 19 febbraio 1954, nella sua qualità di Direttore centrale per gli affari amministrativi, delegato dal Direttore generale del dipartimento delle entrate, dott. Massimo Romano, con proprio decreto del 21 maggio 1998. n. 81200, la cui copia conforme all'originale viene allegata al presente atto

E

la Poste italiane S.p.a. (di seguito indicata anche come «Poste»), con sede in Roma, viale Europa n. 190, codice fiscale 97103880585 e partita IVA 01114601006, legalmente rappresentata dal direttore generale ing. Cesare Vaciago, nato a Torino il 3 ottobre 1946.

PREMESSO

che, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante la disciplina delle modalità di presentazione delle dichiarazioni — come sostituito dall'art. 7, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 — «la dichiarazione è presentata all'Amministrazione finanziaria, per il tramite di una banca o di un ufficio dell'Ente Poste italiane, convenzionati»;

che, ai sensi del citato art. 12, comma 11, «le modalità di svolgimento del servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle banche e dell'Ente Poste italiane, comprese la misura del compenso spettante e le conseguenze derivanti dalle irregolarità commesse nello svolgimento del servizio, sono stabilite mediante distinte convenzioni, approvate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. La misura del compenso è determinata tenendo conto dei costi del servizio e del numero complessivo delle dichiarazioni ricevute»;

che, ai sensi del citato art. 12, comma 6, «i soggetti di cui al comma 11 devono trasmettere in via telematica le dichiarazioni all'Amministrazione finanziaria entro cinque mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni stesse»;

che, ai sensi del citato art. 12, comma 12, le disposizioni del medesimo art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applicano anche alla presentazione delle dichiarazioni riguardanti imposte sostitutive delle imposte sui redditi;

che, ai sensi dell'art. 37, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'ufficio al quale va presentata la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto — come modificato dall'art. 11 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 — «la dichiarazione annuale dei contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare agli effetti della imposizione sui redditi deve essere presentata a norma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973. n. 600»;

che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 1998, «le dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto relative all'anno 1997, comprese quelle di cui all'art. 74-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, da presentare tra il 1° gennaio e il 31 maggio 1998, sono presentate nel mese di giugno»;

che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 1998, «le dichiarazioni dei redditi, comprese quelle riguardanti imposte sostitutive delle imposte sui redditi, i cui termini di presentazione scadono tra il 1° gennaio e il 31 maggio 1998 sono presentate nel mese di giugno dello stesso anno»;

che, ai sensi dell'art. 1. comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 1998. «le dichiarazioni dei redditi, compresa quella unificata, delle persone fisiche e delle società o associazioni di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relative all'anno 1997, devono essere presentate tra il 1° giugno e il 31 luglio 1998»;

che il Ministero delle finanze ha interesse a definire le modalità di svolgimento del servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle Poste secondo criteri uniformi a livello nazionale;

che le Poste sono in grado, fornendo un servizio di trasmissione telematica dei dati, di soddisfare le esigenze del Ministero delle finanze;

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

Oggetto della convenzione

La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 7, comma 11, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ha per oggetto le modalità di svolgimento, da parte delle Poste, del servizio di ricezione e trasmissione telematica delle dichiarazioni e degli altri documenti (di seguito indicati come «dichiarazioni») approvati con il decreto ministeriale previsto dall'art. 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'art. 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, presentate dai contribuenti ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'art. 7, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché la misura e le modalità di erogazione del compenso spettante e le conseguenze derivanti dalle irregolarità commesse nello svolgimento del servizio stesso. Il servizio è svolto dalla Poste italiane S.p.a., nell'interesse del Ministero delle finanze.

Nell'allegato 1 sono indicate le tipologie di dichiarazioni da presentare tramite le Agenzie postali che si prevede di approvare nel periodo di durata della presente convenzione.

In caso di approvazione di nuovi modelli, l'Amministrazione finanziaria provvederà ad inviare tempestivamente alle Poste un aggiornamento dell'allegato 1. Analogo aggiornamento verrà inviato qualora si richiedesse la trasmissione telematica dei modelli per i quali, attualmente, è prevista solo la consegna ai centri di Servizio delle imposte dirette e indirette.

Le obbligazioni delle parti sono regolate dalla presente convenzione e, per quanto in essa non previsto, dalle norme del codice civile e dalle norme in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 2.

Obbligo di riservatezza

Le Poste possono trattare i dati connessi alle dichiarazioni per le sole finalità di prestazione del servizio e per il tempo a ciò necessario, secondo quanto previsto dall'art. 12-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Il trattamento dei dati personali è consentito solo ai soggetti, anche esterni, designati dalle Poste come responsabili, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 1 e 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Successivamente alla trasmissione in via telematica i dati possono essere conservati soltanto dalle Poste, senza possibilità di avvalersi di soggetti esterni, con modalità che li rendono accessibili per le sole finalità di cui all'art. 15. Entro due mesi dalla effettuazione dei pagamenti di conguaglio previsti dal medesimo art. 15, si dovrà provvedere alla cancellazione dei dati ad eccezione di quelli necessari per il rilascio della ricevuta di cui all'art. 4, ultimo paragrafo.

Le persone fisiche incaricate del trattamento sono individuate dalle Poste o dal soggetto da queste designato quale responsabile ed operano sotto la loro diretta autorità, attenendosi alle istruzioni impartite e garantendo la riservatezza e sicurezza delle informazioni trattate, secondo quanto previsto dagli articoli 8, comma 5 e 19, della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

La ricezione delle dichiarazioni è consentita solo alle persone fisiche designate quali incaricati del trattamento.

È fatto divieto assoluto alle Poste e ai predetti soggetti di comunicare e diffondere i dati personali fuori dei casi espressamente previsti dalla presente convenzione.

Le Poste e il soggetto designato come responsabile adottano le misure organizzative, fisiche e logiche di cui all'art. 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, al fine di assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati, anche attraverso l'individuazione di appositi spazi per la prestazione del servizio e per la conservazione dei dati.

In sede di ricezione della dichiarazione, l'incaricato prende visione delle sole informazioni rese visibili dalla busta e ne cura la tempestiva collocazione nei predetti spazi.

Le dichiarazioni sono custodite separatamente dalla documentazione concernente l'ordinaria attività delle Poste, con modalità tali da impedire l'accesso da parte di terzi o di dipendenti non autorizzati. L'Amministrazione finanziaria verifica periodicamente, anche con controlli a campione, l'idoneità delle misure di sicurezza adottate.

Art. 3.

Ricezione delle dichiarazioni

Il servizio di ricezione è svolto nel corso dell'intero anno e per l'intero orario di apertura al pubblico delle Agenzie postali.

Le Agenzie postali, senza fare distinzioni in relazione al domicilio fiscale dei contribuenti, ricevono le dichiarazioni consegnate ai propri sportelli in busta chiusa, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, verificando, all'atto della ricezione, la presenza di tutti i dati necessari alla compilazione della ricevuta (il tipo di dichiarazione presentata, l'anno di presentazione, nome e cognome o denominazione del contribuente, codice fiscale). In mancanza di tali elementi le Agenzie rifiutano la dichiarazione.

Le dichiarazioni sono contraddistinte dall'indicazione dell'anno in corso al momento della presentazione. Le dichiarazioni contraddistinte da un anno diverso da quello in corso e quelle erroneamente accolte in quanto prive di uno o più dati necessari di cui al paragrafo precedente, sono trasmesse dalle Poste all'Amministrazione finanziaria entro due mesi dalla fine del mese di ricezione, nelle forme previste dall'art. 7, in pacchi separati, accompagnati da una apposita distinta. Per tali dichiarazioni non vanno effettuati gli adempimenti previsti agli artt. 5 e 6.

Le scelte per la destinazione del quattro per mille dell'Irpef e quelle per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef sono presentate in busta chiusa. La busta reca l'indicazione «Scelta per la destinazione del quattro per mille dell'Irpef» e «Scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef», l'anno in corso al momento della presentazione nonché il codice fiscale, il cognome e il nome del contribuente.

Le dichiarazioni su supporto magnetico, confezionate in plichi a cura del contribuente, sono accompagnate da una bolla di consegna sulla quale l'Agenzia apporrà il numero di protocollo. Una copia della bolla va restituita al contribuente, una va applicata sul plico da consegnare all'Amministrazione finanziaria e la terza resta agli atti dell'Agenzia postale che accetta la dichiarazione.

Le Poste non possono stipulare accordi che prevedano la ricezione di dichiarazioni con modalità diverse da quelle previste nella presente convenzione, con i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'art. 7, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o con altri soggetti che prestino assistenza ai contribuenti.

Art. 4.

Ricevuta della dichiarazione consegnata

L'Agenzia postale rilascia, anche se non richiesta, una ricevuta per ogni dichiarazione consegnata.

La ricevuta, in duplice copia, di cui una resta agli atti dell'agenzia, è predisposta in forma libera e deve contenere gli elementi indicati nell'allegato 2.

Il numero di protocollo e la data di presentazione della dichiarazione sono riportati nell'apposito spazio presente sulla dichiarazione, mediante applicazione di apposita etichetta adesiva ovvero annotazione scritta, timbro o stampigliatura, in modo da permetterne in ogni caso la lettura ottica. Sulle buste contenenti le scelte per le destinazioni del quattro e/o dell'otto per mille dell'Irpef il numero di protocollo e la data di presentazione devono essere apposti sul fronte della busta stessa, possibilmente in basso a destra.

Su richiesta del contribuente, l'Agenzia postale rilascia, nei cinque anni successivi alla data di presentazione della dichiarazione, un duplicato della ricevuta oppure un documento sostitutivo contenente gli stessi elementi presenti nella ricevuta.

Art. 5.

Acquisizione dei dati

Le Poste, dopo aver provveduto all'apertura delle buste delle dichiarazioni, comprese quelle relative al quattro ed all'otto per mille dell'Irpef, procedono, secondo specifiche tecniche fornite dall'Amministrazione finanziaria, all'acquisizione su supporto informatico dei dati contenuti nelle dichiarazioni soggette a trasmissione telematica. con divieto di alterare in alcun modo il contenuto delle stesse e di fornire qualsiasi informazione o indicazione ai contribuenti in relazione ad eventuali anomalie riscontrate. Le procedure di acquisizione dei dati, anche attraverso sistemi di lettura ottica automatica, scelte autonomamente dalle Poste, devono assicurare livelli di qualità non inferiore a quanto indicato nell'art. 16, terzo paragrafo.

Qualora le dichiarazioni risultino non sottoscritte o incomplete, ovvero qualora le buste non contengano le dichiarazioni, le Poste individuano le situazioni di anomalia e le segnalano all'Amministrazione finanziaria mediante gli appositi codici che saranno forniti con le specifiche tecniche di cui al successivo art. 6, primo paragrafo.

Prima della trasmissione, i dati relativi alle dichiarazioni sono sottoposti a controllo utilizzando i programmi elettronici forniti dall'Amministrazione finanziaria. Le Poste verificano se gli errori evidenziati dai programmi elettronici sono da attribuire ai contribuenti o ad una errata acquisizione e procedono alla correzione dei soli errori imputabili alla errata acquisizione.

L'Amministrazione finanziaria può richiedere alla Poste italiane S.p.a. anche l'acquisizione dei dati contenuti nelle dichiarazioni pervenute dal 1° gennaio 1998 direttamente agli Uffici finanziari con modalità e termini di acquisizione e trasmissione telematica dei dati che tengono conto delle peculiari modalità di ricezione delle dichiarazioni stesse.

Le dichiarazioni spedite dall'estero ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, vengono suddivise in due distinti flussi: il primo costituito da tutte le dichiarazioni soggette a trasmissione telematica, il secondo da quelle che vanno solo consegnate all'Amministrazione finanziaria.

Le Poste procedono all'apertura di tutte le buste che non recano l'indicazione «contiene modello PC» e trasmettono all'Amministrazione finanziaria i modelli in formato PC pervenuti con la busta che ne consente l'individuazione e quelli reperiti nelle altre buste.

Le dichiarazioni spedite dall'estero soggette a trasmissione telematica vengono protocollate adottando lo stesso sistema previsto per le analoghe dichiarazioni presentate nel territorio nazionale. Il numero di protocollo e la data di presentazione delle dichiarazioni (risultante dal timbro postale) devono essere riportati negli appositi spazi previsti sulla dichiarazione, mediante applicazione di etichette adesive ovvero annotazione scritta, timbro o stampigliatura, in modo da permetterne, in ogni caso, la lettura ottica. Per tali dichiarazioni devono essere effettuati anche gli adempimenti previsti agli articoli 6 e 7.

Per le dichiarazioni spedite dall'estero non soggette a trasmissione telematica valgono le disposizioni di cui all'art. 8, salvo quanto previsto per i Centri di Servizio delle imposte dirette e indirette competenti cui effettuare la consegna, che saranno, in questo caso, successivamente individuati dall'Amministrazione finanziaria.

Art. 6.

Trasmissione telematica dei dati all'Amministrazione finanziaria

La trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni è effettuata con le modalità stabilite dal decreto ministeriale previsto all'art. 12, comma 11, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e secondo le specifiche tecniche che sono pubblicate annualmente in *Gazzetta Ufficiale* con il decreto di approvazione dei modelli di dichiarazione.

Ai sensi dell'art. 12, comma 1, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il collegamento alla rete individuata dall'Amministrazione finanziaria e la trasmissione dei dati sono gratuiti. I costi per le apparecchiature informatiche (PC, modem, ecc.) che consentono l'invio telematico dei dati sono a carico delle Poste. La rete e le caratteristiche delle predette apparecchiature informatiche sono individuate con il decreto ministeriale previsto all'art. 12, comma 11, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

La trasmissione deve essere effettuata entro cinque mesi dalla fine del mese di ricezione delle dichiarazioni secondo i criteri stabiliti nell'allegato 3.

L'Amministrazione finanziaria restituisce in via telematica alle Poste che effettuano direttamente la trasmissione o al service esterno di cui le Poste si avvalgono, una ricevuta della corretta ricezione del file entro il quinto giorno lavorativo successivo alla ricezione stessa.

Nel caso in cui la fornitura venga respinta, in quanto non elaborabile, l'Amministrazione finanziaria fornirà, ove possibile, per via telematica ed entro il termine precedentemente indicato, una comunicazione con l'indicazione delle anomalie riscontrate per consentire la ritrasmissione corretta che deve, comunque, avvenire nei termini ordinari.

Nel caso in cui la fornitura venga accettata, ma vengano scartate una o più dichiarazioni non conformi alle specifiche tecniche, la ricevuta riporta gli elementi che consentono alle Poste di identificarle e quindi di ripetere la trasmissione per le sole dichiarazioni respinte.

Nel caso in cui la fornitura dovesse essere respinta totalmente o parzialmente, l'operazione va comunque completata entro la scadenza prevista.

Qualora la ricevuta riportante le anomalie riscontrate nelle forniture trasmesse venga inviata dall'Amministrazione finanziaria in ritardo rispetto al termine precedentemente indicato, lo stesso ritardo verrà tollerato anche per la ritrasmissione da parte delle Poste delle forniture o delle dichiarazioni respinte.

Art. 7.

Consegna della documentazione

Entro il mese successivo alla ricezione della ricevuta attestante la corretta trasmissione dei dati, le Poste consegnano l'originale delle dichiarazioni ricevute, nelle relative buste, al Centro di servizio delle imposte dirette e indirette competente in relazione all'ubicazione dell'Agenzia postale che ha ricevuto la dichiarazione.

Le dichiarazioni sono raccolte per tipo di modello, in pacchi contenenti un numero di dichiarazioni non superiore a 100.

Ciascun pacco, contrassegnato da un numero progressivo per tipo di modello, è accompagnato da una distinta contenente i codici identificativi delle Agenzie postali (c.d. frazionari), il tipo di modello, il numero del pacco e l'elenco dei numeri di protocollo delle dichiarazioni comprese nel pacco stesso. La struttura del numero del pacco è indicato nell'allegato 8.

Il numero del pacco e la numerazione della dichiarazione nell'ambito del pacco, assegnato nella fase di acquisizione dei dati, sono inseriti nel flusso informativo di cui all'art. 6, in aggiunta al numero di protocollo relativo alle dichiarazioni ricevute.

Le Poste dovranno predisporre, per ciascuna consegna, una distinta in duplice copia contenente, per ciascuna tipologia di dichiarazione, il numero dei pacchi, il numero delle dichiarazioni comprese nei pacchi stessi e la data in cui viene effettuata la consegna.

La seconda copia della distinta, controfirmata per accettazione dal Centro di servizio, è restituita contestualmente alla consegna.

Ove il centro di servizio competente non sia stato attivato, l'invio è effettuato, con le stesse modalità previste dal presente articolo, ai centri di servizio che saranno tempestivamente indicati dall'Amministrazione finanziaria, tenendo conto dell'esigenza di minimizzare le distanze.

Qualora le Poste si avvalgano per l'acquisizione dei dati di sistemi di lettura ottica automatica, in aggiunta ai documenti cartacei possono consegnare ai centri di servizio, e con le modalità indicate nell'allegato 9, anche i supporti ottici o magnetici contenenti le immagini registrate delle dichiarazioni. Sui relativi pacchi di documenti cartacei deve essere aggiunta l'indicazione che per le dichiarazioni appartenenti al pacco è stato fornito anche il supporto ottico o magnetico.

Le Poste, qualora intendano consegnare le immagini delle dichiarazioni, devono darne comunicazione almeno sessanta giorni prima della consegna delle dichiarazioni ai centri di servizio.

Art. 8.

Dichiarazioni non soggette a trasmissione telematica

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 4, 5, 6 e 7 non valgono per le dichiarazioni non soggette alla trasmissione telematica e per le dichiarazioni su supporto magnetico (allegato 1).

Tali dichiarazioni sono consegnate dai contribuenti agli sportelli delle Agenzie postali secondo le regole vigenti per le raccomandate. Le Agenzie postali rilasciano al contribuente la ricevuta prevista per le raccomandate.

Le Agenzie postali dovranno effettuare l'invio di tali dichiarazioni raccolte in sacchi contenenti un numero di dichiarazioni della stessa tipologia o un numero di plichi contenenti i supporti magnetici tale che il peso complessivo del sacco non risulti superiore ai 20 kg.

Ciascun sacco deve essere sigillato e deve avere allegato un cartellino riportante la tipologia di dichiarazioni contenute ed il relativo numero. La consegna dovrà essere effettuata ai centri di servizio competenti in relazione all'ubicazione dell'Agenzia postale che ha ricevuto le dichiarazioni, nel corso del mese di ricezione ed in ogni caso nel mese successivo.

Ove il centro di servizio competente non sia stato attivato, l'invio è effettuato, con le stesse modalità previste dal presente articolo, ai centri di servizio che saranno tempestivamente indicati dall'Amministrazione finanziaria, tenendo conto dell'esigenza di minimizzare le distanze.

Le agenzie postali dovranno predisporre, per ciascuna consegna, un elenco in triplice copia contenente, per ciascuna tipologia di dichiarazioni, il numero delle dichiarazioni consegnate o di plichi contenenti i supporti magnetici e la data della consegna stessa. Delle tre copie, controfirmate per accettazione dal centro di servizio, una resta agli atti delle Poste, una deve essere consegnata al centro di servizio, una deve essere allegata alle fatture presentate all'Amministrazione finanziaria per la determinazione del compenso.

Art. 9.

Utilizzo dei soggetti esterni

Le Poste, per l'esecuzione degli adempimenti previsti dagli articoli 5, 6 e 7, possono avvalersi, previo assenso del Ministero delle finanze, di soggetti esterni che siano in possesso di adeguata capacità tecnica, economica e finanziaria, nel rispetto delle disposizioni dettate dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

Ai soggetti esterni si applicano le disposizioni di cui all'art. 2.

I soggetti esterni devono essere obbligati, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare nei confronti del personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro del settore di appartenenza.

I soggetti esterni devono essere obbligati, altresì, ad applicare, nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili al settore di appartenenza dell'impresa appaltatrice e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del contratto di appalto e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per il settore medesimo.

Le Poste, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, previa contestazione alla società delle inadempienze ad essa denunciate dall'Ispettorato del lavoro, operano una ritenuta pari, nel massimo, al 20% dell'importo delle fatture concernenti il periodo in cui l'inadempienza è stata accertata.

La ritenuta sarà svincolata soltanto dopo che l'ispettorato predetto abbia dichiarato che le inadempienze sono state sanate.

Art. 10.

Osservazione delle norme antinfortunistiche e previdenziali

Le Poste garantiscono che, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno osservate tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto. Le Poste garantiscono, altresì, in particolare, che sarà osservata la normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni tecniche di cui sopra, resteranno ad esclusivo carico delle Poste che non potranno, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti del Ministero delle finanze.

Le Poste si impegnano espressamente a manlevare e tenere indenne il Ministero delle finanze da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche predette.

Art. 11.

Variazioni delle procedure

L'Amministrazione finanziaria e le Poste definiscono, con appositi accordi, le eventuali variazioni alle modalità ed ai tempi di svolgimento del servizio previsti nella presente convenzione, ivi comprese le modifiche alle specifiche tecniche ed agli standard di colloquio apportate in corso d'anno, che si rendano opportune o necessarie anche a seguito di nuove disposizioni di legge nonché la decorrenza della relativa operatività, in modo da tenere conto delle esigenze organizzative e dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento delle procedure.

In caso di modifiche derivanti da eventuali provvedimenti legislativi, saranno definiti di comune accordo i tempi e le modalità di applicazione delle sanzioni, tenuto conto delle variazioni da apportare alle procedure in essere.

Art. 12.

Eventi eccezionali

Qualora le Poste siano impossibilitate a causa di eventi eccezionali, ad adempiere alle obbligazioni previste nella presente convenzione, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, e i termini per l'esecuzione degli adempimenti scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi sono prorogati di quindici giorni, a decorrere dal giorno in cui siano venute meno le cause ostative.

Qualora ai soggetti esterni utilizzati dalle Poste nello svolgimento del servizio ai sensi dell'art. 9, non abbiano potuto funzionare a causa di eventi eccezionali di cui al primo paragrafo, i termini per l'esecuzione degli adempimenti previsti nella presente convenzione scadenti durate il periodo di mancato funzionamento o nei cinque

giorni successivi sono prorogati di quindici giorni a decorrere dal giorno in cui i soggetti sopraindicati abbiano ripreso a funzionare. In tali casi la situazione di mancato funzionamento è certificata con dichiarazione di tali soggetti, rilasciata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 13.

Compensi

L'Amministrazione finanziaria riconosce a Poste italiane S.p.a. per lo svolgimento del servizio relativo alle dichiarazioni soggette a trasmissione in via telematica, regolato nella presente convenzione, un compenso pari a L. 7.395 a dichiarazione, oltre l'I.V.A., per le tipologie di dichiarazioni con un numero medio di caratteri inferiore o uguale a 50. Per le tipologie di dichiarazioni con un numero medio di caratteri superiore a 50, al predetto compenso di L. 7.395 va aggiunto un importo di L. 195 a dichiarazione, oltre l'I.V.A., per ogni incremento fino a 50 caratteri (fascia) della media dei caratteri della tipologia di dichiarazione.

Le modalità per il calcolo del numero di caratteri sono riportate nell'allegato 4.

Per le dichiarazioni da presentare alle Poste nel periodo di vigenza della presente convenzione, nell'allegato 5 sono riportati i valori stimati dei caratteri medi e i compensi relativi alle tipologie di dichiarazioni ascrivibili alle prime 28 fasce.

Per le dichiarazioni non soggette a trasmissione telematica l'Amministrazione finanziaria riconosce un compenso di postalizzazione pari a L. 4.700 a dichiarazione.

Per le dichiarazioni su supporto magnetico l'Amministrazione finanziaria riconosce un compenso di postalizzazione pari a L. 8.500 a plico.

Per le dichiarazioni erroneamente accolte dalle Poste, di cui all'art. 3, non è dovuto alcun compenso.

Qualora le Poste si avvalgano di sistemi di lettura ottica automatica e consegnino all'Amministrazione finanziaria i supporti ottici e magnetici contenenti le immagini delle dichiarazioni, entro il termine indicato nell'art. 7 verrà riconosciuto un ulteriore compenso pari a L. 50 per ogni pagina fronte-retro acquisita.

Art. 14.

Revisione dei compensi

I compensi di cui alla presente convenzione verranno sottoposti a revisione annuale ai sensi dell'art. 6, comma 4, e seguenti, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall'art. 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Art. 15.

Modalità di pagamento

Entro il mese successivo al termine delle operazioni di ricezione di ciascuna tipologia di dichiarazione la Poste italiane S.p.a. - Area amministrazione e finanza - Viale Europa n. 175, Roma, presenta all'Amministrazione finanziaria le relative fatture contenenti l'informazione del numero di dichiarazioni ricevute e l'importo pari al 40 per cento del compenso complessivamente spettante per lo svolgimento del servizio inerente a tali dichiarazioni. Entro 90 giorni dal ricevimento della fattura da parte dell'Amministrazione finanziaria, si provvede al pagamento dell'importo risultante da detta fattura.

Entro il mese successivo al termine ultimo di trasmissione telematica di ciascuna tipologia di dichiarazione la Poste italiane S.p.a. presenta all'Amministrazione finanziaria una seconda fattura con l'indicazione del numero delle dichiarazioni trasmesse e l'importo pari al 50 per cento del compenso complessivamente spettante per lo svolgimento del servizio inerente a tali dichiarazioni. Entro 90 giorni dal ricevimento della fattura da parte dell'Amministrazione finanziaria, si provvede al pagamento dell'importo risultante da detta fattura.

Per la fatturazione delle prime due rate si fa riferimento ai compensi individuati nell'allegato 5 in relazione a ciascuna tipologia di dichiarazione ricevuta.

Entro quattro mesi dal termine ultimo di trasmissione telematica delle dichiarazioni, l'Amministrazione finanziaria determina i caratteri medi effettivi delle diverse tipologie di dichiarazioni trasmesse dalle Poste e individua in via definitiva le relative fasce di appartenenza.

Sulla base di tale individuazione l'Amministrazione finanziaria provvede alla rielaborazione dell'allegato 5, che viene trasmesso alle Poste per essere utilizzato ai fini della fatturazione degli acconti richiesti successivamente alla sua comunicazione.

Entro dieci mesi dal termine ultimo di trasmissione telematica delle dichiarazioni, l'Amministrazione finanziaria effettua i controlli previsti dall'art. 16 per tutte le dichiarazioni inviate dalle Poste nell'anno precedente, comunica alle Poste l'esito del controllo e l'ammontare delle eventuali penali da applicare. In base a tale comunicazione le Poste predispongono la terza fattura relativa al conguaglio del compenso spettante calcolato in base all'effettiva collocazione delle diverse tipologie di dichiarazioni all'interno delle fasce e alle eventuali penali da applicare.

L'Amministrazione finanziaria provvede al pagamento del conguaglio spettante 90 giorni dal ricevimento della fattura.

Per le dichiarazione con termine di presentazione variabile nel corso dell'anno, elencate nell'allegato 6, e per quelle presentate oltre i termini ordinari, l'Amministrazione finanziaria effettuerà i pagamenti entro i termini indicati nel medesimo allegato 6.

Per le dichiarazioni non soggette a trasmissione telematica, si provvede al pagamento del 90 per cento del compenso spettante entro 90 giorni dalla presentazione della fattura da parte delle Poste che deve essere emessa entro il mese successivo al termine di ricezione di ciascuna tipologia di dichiarazione.

Entro 10 mesi dal termine ultimo di ricezione delle dichiarazioni, si procede al pagamento del conguaglio effettivamente spettante alle Poste, sulla base delle dichiarazioni effettivamente pervenute.

Per le fatture ricevute nel periodo 15 ottobre-31 dicembre i termini di pagamento precedentemente indicati sono prorogati di sessanta giorni.

Per le dichiarazioni ricevute nell'anno 1998 la prima emissione di fatture potrà essere effettuata a partire dal mese di agosto 1998.

Nel caso di ritardati pagamenti è dovuto per i giorni di ritardo un interesse annuo pari al tasso legale vigente al momento in cui si è verificato il ritardo.

Gli importi di ciascuna rata, incrementati dell'IVA (sono esenti gli importi relativi alla postalizzazione), dovranno essere versati sul conto corrente postale n. 90206004 intestato a Poste italiane S.p.a. - Area AF/TIP - Proventi residuali - Viale Europa, 75 - Roma.

Art. 16.

Conseguenze delle irregolarità commesse

Sui dati trasmessi dalle Poste, ai sensi dell'art. 6, l'Amministrazione finanziaria effettua un controllo per verificare la qualità delle informazioni ricevute.

Il controllo viene effettuato su base campionaria, mediante la verifica dei dati trasmessi con quelli indicati nelle dichiarazioni consegnate ai sensi dell'art. 7. Il campione, individuato sulla base dei criteri stabiliti dall'Amministrazione finanziaria, è costituito per ciascuna tipologia di dichiarazione da almeno il 3 per mille delle dichiarazioni che costituiscono l'intera fornitura.

È tollerato un tasso di errore, variabile in relazione al numero medio di caratteri non controllabili automaticamente, indicato nell'allegato 7. Il tasso di errore riscontrato sul campione è esteso all'intera fornitura ed è costituito dal rapporto percentuale, arrotondato alla prima cifra decimale, tra il numero delle dichiarazioni risultate errate ed il numero delle dichiarazioni costituenti il campione.

Qualora il tasso di errore riscontrato sia superiore a quello ammesso, viene applicata una penale sull'importo complessivo del compenso spettante per le dichiarazioni appartenenti alla tipologia per la quale è stato superato tale limite.

La penale, sia per i campi non sottoposti che per quelli sottoposti a controllo sulla base dei programmi elettronici, è determinata nella seguente misura:

il 2 per cento del compenso spettante, qualora il tasso di errore sia superiore a quello ammesso e inferiore o uguale a due volte quello ammesso;

il 4 per cento del compenso spettante, qualora il tasso di errore sia superiore a due volte quello ammesso e inferiore od uguale a tre volte quello ammesso;

l'8 per cento del compenso spettante, qualora il tasso di errore sia superiore a tre volte quello ammesso e inferiore od uguale a quattro volte quello ammesso;

un addebito addizionale pari al 4 per cento del compenso spettante, per ogni successivo incremento del 50 per cento (o di frazione di 50 per cento) del tasso di errore ammesso.

Qualora le Poste, anche avvalendosi di soggetti esterni, non effettuino la trasmissione telematica delle dichiarazioni o la consegna della documentazione entro i termini stabiliti, salvo per i casi di forza maggiore o per fatti non imputabili alle Poste o ai soggetti esterni, si applica una penale per ogni giorno di ritardo pari all'1% del compenso relativo alle dichiarazioni trasmesse in ritardo. Limitatamente alle dichiarazioni presentate nell'anno 1998 viene tollerato un ritardo non superiore a tre mesi con conseguente differimento dei relativi adempimenti economici da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Le penali indicate ai commi precedenti non possono superare l'importo dei compensi spettanti.

In caso di smarrimento o distruzione delle dichiarazioni, non dipendenti da causa di forza maggiore e da fatti non imputabili alle Poste o ai soggetti esterni, è dovuta una penale pari a 10 volte il compenso spettante per la dichiarazione smarrita o distrutta. Nel caso in cui lo smarrimento o la distruzione avvengano prima della trasmissione in via telematica, il numero di protocollo e i dati anagrafici presenti sulla ricevuta rilasciata al contribuente nonché l'informazione dell'avvenuto smarrimento o distruzione devono essere trasmessi telematicamente all'Amministrazione finanziaria secondo le modalità che saranno stabilite nelle specifiche tecniche di cui all'art. 6.

Qualora nello svolgimento del servizio vengano commesse gravi e ripetute irregolarità, l'Amministrazione finanziaria si avvale della facoltà di disporre la sospensione temporanea dal servizio ovvero la risoluzione del contratto previa acquisizione di un parere espresso dal comitato consultivo di cui al successivo art. 17.

Il Ministero delle finanze e la Poste italiane S.p.a., sulla base delle irregolarità riscontrate nel primo anno di attivazione del servizio, possono rideterminare di comune accordo le irregolarità da sanzionare e la misura delle penalità da applicare.

Art. 17.

Disfunzioni operative

È costituito un comitato consultivo, composto da rappresentanti del Ministero delle finanze e delle Poste italiane S.p.a. con il compito di esaminare eventuali questioni di carattere applicativo connesse allo svolgimento del servizio e concordare le soluzioni da adottare.

Nel caso di disfunzioni operative di qualsiasi natura, il comitato si riunisce nel più breve tempo possibile, e comunque entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta formulata per iscritto da una delle due parti.

Art. 18.

Clausola arbitrale

Ogni controversia nascente dalla presente convenzione è deferita ad un collegio di tre arbitri che decide ai sensi degli articoli 808 e seguenti del codice di procedura civile.

La parte che intende promuovere il giudizio arbitrale lo comunica all'altra parte, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, specificando l'oggetto della domanda e nominando il proprio arbitro. Qualora l'altra parte, entro venti giorni dalla predetta notificazione, non proceda con le stesse formalità alla nomina del proprio arbitro, la parte interessata può chiedere che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale di Roma. Il terzo arbitro è nominato dal presidente del tribunale di Roma.

È facoltà della parte nei cui confronti è proposta la domanda di arbitrato declinare la competenza del collegio arbitrale, nei modi e nei termini di cui al paragrafo precedente.

Art. 19.

Durata della convenzione

La convenzione ha effetto dal 1° giugno 1998, per le dichiarazioni consegnate alle Poste a partire dalla stessa data e fino al 31 dicembre 2000.

Le Poste hanno facoltà di recesso dalla presente convenzione qualora le modalità di svolgimento del servizio siano state significativamente variate in conseguenza di provvedimenti di legge secondo quanto previsto all'art. 12. In tal caso, il recesso è comunicato al Ministero delle finanze entro tre mesi dal ricevimento della notizia della variazione apportata, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed ha effetto dal sesto mese successivo alla data del ricevimento della comunicazione.

Art. 20.

Vincolo del contratto

A norma dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, il presente contratto vincola, dalla data di sottoscrizione la Poste italiane S.p.a., ma sarà vincolante per l'Amministrazione dopo l'approvazione e la registrazione del decreto di approvazione da parte degli organi di controllo.

Art. 21.

Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione a tassa fissa ai sensi degli articoli 5 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 22.

Valore degli allegati

Il presente atto si compone di 22 articoli e di n. 10 allegati che, sottoscritti dalle parti, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Roma, 28 maggio 1998

POSTE ITALIANE S.P.A.
Il direttore generale
VACIAGO

MINISTERO DELLE FINANZE
Il direttore centrale degli affari amministrativi
FERRANTI

ALLEGATO 1

DICHIARAZIONI PRESENTATE AGLI UFFICI POSTALI DA TRASMETTERE IN VIA TELEMATICA ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA.

Tipo dichiarazione	Nel 1998	Nel 1999	Nel 2000
	Numero medio caratteri	Numero medio caratteri	Numero medio caratteri
Dichiarazione unica 740+IVA+770	650	650	650
Dichiarazione unica 760+IVA+770	—	1.100	1.100
Dichiarazione unica 760+IVA+770	—	—	1.400
750	500	—	—
760/760-*bis*	700	700	700
770 (compresi elenchi percipienti)	850	850	850
IVA	500	500	500
730 (sostituti fino a 20 dipendenti)	300	300	300
Certificato lav. dipendente (scelta 8 e 4 per mille dell'Irpef)	50	50	50
Modulo scelta 4 e 8 per mille dell'Irpef	50	50	50

DICHIARAZIONI PRESENTATE AGLI UFFICI POSTALI DA CONSEGNARE ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Tipo dichiarazione	Nel 1998	Nel 1999	Nel 2000
Dichiarazione unica PC (740+IVA+770)	Si	—	—
750 PC	Si	—	—
760 PC/760-*bis* PC	Si	—	—
770 PC	Si	—	—
IVA PC	Si	—	—
Supporti magnetici mod. 770	Si	Si	Si
Supporti magnetici mod. 730	Si	Si	Si
770-*ter*	Si	Si	Si
780	Si	Si	Si
780-*bis*	Si	Si	Si
780-*ter*	Si	Si	Si
780-*quater*	Si	Si	Si
? ?	Si	Si	Si

ALLEGATO 2

ELEMENTI DA INDICARE NELLA RICEVUTA DELLA DICHIARAZIONE CONSEGNATA

La ricevuta deve contenere i seguenti elementi:

cognome e nome o denominazione del contribuente;

codice fiscale del contribuente;

tipo di modello di dichiarazione;

anno di presentazione;

data di consegna della dichiarazione;

numero di protocollo assegnato alla dichiarazione.

Il numero di protocollo è costituito dalle seguenti informazioni:

numero del codice identificativo dell'Agenzia (5 caratteri);

numero progressivo univoco per l'ufficio postale.

I dati del protocollo devono essere indicati senza segni di separazione o spazi.

ALLEGATO 3

TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DELLE DICHIARAZIONI

La trasmissione dei dati deve essere effettuata secondo la seguente tempistica:

Anno 1998

Le dichiarazioni devono essere trasmesse nel quinto mese dalla fine del mese di ricezione delle dichiarazioni secondo la seguente tempistica:

nella 1ª settimana almeno il 35 per cento delle dichiarazioni ricevute;

nella 2ª settimana un ulteriore 35 per cento delle dichiarazioni ricevute;

nella 3ª settimana un ulteriore 20 per cento delle dichiarazioni ricevute;

nell'ultima settimana il restante 10 per cento delle dichiarazioni ricevute.

Anni 1999 e 2000

La tempistica di trasmissione dei dati delle dichiarazioni sarà stabilita dall'Amministrazione finanzaria in accordo con le Poste italiane, anche tenendo conto dei risultati ottenuti nel 1998.

ALLEGATO 4

CRITERI PER IL CONTEGGIO DEI CARATTERI

I caratteri delle dichiarazioni trasmesse in via telematica dalle Poste italiane all'Amministrazione finanziaria vengono conteggiati con apposite procedure automatiche e secondo i criteri di seguito elencati:

per ciascun campo sono conteggiatii caratteri del codice identificativo;

nell'ambito di ciascun campo sono conteggiati soltanto i caratteri effettivamente registrati, qualora tali caratteri non completino l'intera lunghezza del campo viene calcolato un ulteriore solo carattere per la battuta di riempimento e di rilascio del campo;

qualora le dichiarazioni vengano registrate su più record, i campi in duplica sono conteggiati come un solo carattere.

ALLEGATO 5

DICHIARAZIONI PRESENTATE AGLI UFFICI POSTALI DA TRASMETTERE IN VIA TELEMATICA ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA.

FASCIA CARATTERI	TIPO DICHIARAZIONE	NEL 1998 NUMERO MEDIO CARATTERI	NEL 1999 NUMERO MEDIO CARATTERI	NEL 2000 NUMERO MEDIO CARATTERI	COMPENSO
0-50	Modulo scelta quattro e otto per mille dell'Irpef/certificato lav. dipendente (Scelta 8 e 4 per mille dell'Irpef)	50	50	50	7.395
51-100					7.590
101-150					7.785
151-200					7.980
201-250					8.175
251-300	730	300	300	300	8.370
301-350					8.565
351-400					8.760
401-450					8.955
451-500	IVA e 750	500	500	500	9.150
501-550					9.345
551-600					9.540
601-650	Dichiarazione unica (IVA+740+770)	650	650	650	9.735
651-700	760/760 Bis	700	700	700	9.930
701-750					10.125
751-800					10.320
801-850	770 (Compresi elenchi percipienti)	850	850	850	10.515
851-900					10.710
901-950					10.905
951-1000					11.100
1001-1050					11.295
1051-1100	Dichiarazione unica (IVA+750+770)	—	1.100	1.100	11.490
1101-1150					11.685
1151-1200					11.880
1201-1250					12.075
1251-1300					12.270
1301-1350					12.465
1351-1400	Dichiarazione unica (IVA+760+770)	—	—	1.400	12.660

Per le dichiarazioni con una media di caratteri superiore a 1.400 al compenso di 12.660 lire verrà aggiunto un ulteriore compenso di 195 lire per ogni ulteriori 50 caratteri.

ALLEGATO 6

DICHIARAZIONI CON TERMINE DI PRESENTAZIONE VARIABILE NEL CORSO DELL'ANNO

Dichiarazioni integrative per ravvedimento operoso presentate ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;

Modello 760;

Modello 760 Bis;

Dichiarazioni IVA presentate ai sensi dell'art. 74-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;

Dichiarazioni presentate ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600, del 1973, nei casi di liquidazione e fallimento;

Dichiarazioni presentate ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600, del 1973, nei casi di trasformazione e fusione;

Dichiarazioni presentate dagli eredi;

Dichiarazioni previste dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 42 del 4 febbraio 1988;

Dichiarazioni presentate oltre i termini.

TERMINI DI PAGAMENTO PER DICHIARAZIONI CON TERMINE DI PRESENTAZIONE VARIABILE NEL CORSO DELL'ANNO.

	DICHIARAZIONI PRESENTATE NEL PERIODO 1/1 - 30/6	DICHIARAZIONI PRESENTATE NEL PERIODO 1/7 - 31/12
Emissione 1ª fattura	Luglio	Gennaio dell'anno successivo
Pagamento prima rata	Ottobre	Aprile dell'anno successivo
Emissione 2ª fattura (per le sole dichiarazioni soggette a trasmissione telematica)	Dicembre	Giugno dell'anno successivo
Pagamento seconda rata (per le sole dichiarazioni soggette a trasmissione telematica)	Marzo dell'anno successivo	Settembre dell'anno successivo
Emissione 3ª fattura (conguaglio)	Settembre dell'anno successivo	Marzo del secondo anno successivo
Pagamento conguaglio	Dicembre dell'anno successivo	Giugno del secondo anno successivo

ALLEGATO 7

TASSO DI ERRORE AMMESSO

NUMERO MEDIO DI CARATTERI NON CONTROLLABILI AUTOMATICAMENTE	TASSO DI ERRORE AMMESSO (Dichiarazioni errate/dichiarazioni totali)
Fino a 100	2%
da 101 a 150	3%
da 151 a 200	4%
oltre 200	6%

ALLEGATO 8

STRUTTURA DEL NUMERO DI PACCO

CENTRO DI SERVIZIO

Centro di servizio al quale viene consegnato il pacco (vedi codifica seguente

Numerico di 2 caratteri

PROGRESSIVO PACCO

Progressivo del pacco univoco nell'ambito del centro di servizio e del tipo di dichiarazione

Numerico di 5 caratteri, allineato a destra, riempiendo di zeri le cifre non significative

CODIFICA DEI CENTRI DI SERVIZIO AI QUALI DEVONO ESSERE CONSEGNATE LE DICHIARAZIONI

CENTRO DI SERVIZIO	CODIFICA
Bari	01
Bologna	02
Cagliari	03
Genova	04
Milano	05
Palermo	06
Pescara	07
Salerno	08
Roma	09
Torino	10
Trento	11
Venezia	12

ALLEGATO 9

CARATTERISTICHE TECNICHE E MODALITÀ DI CONSEGNA DEI SUPPORTI OTTICI E MAGNETICI CONTENENTI LE IMMAGINI DELLE DICHIARAZIONI.

1. CARATTERISTICHE TECNICHE

I supporti ottici o magnetici che possono essere utilizzati per la registrazione delle immagini delle dichiarazioni sono esclusivamente:

1.1 Dischi ottici WORM con le seguenti caratteristiche:

formato fisico da 5 1/4 " (130 mm);

standard CCW;

capacità 2600 MB;

standard ISO 14517;

standard file system ISO 13346 (Volume and File Structure for Write-Once and Rewritable media as ISO/IEC 13346).

1.2 CD-ROM:

capacità 650 MB;

standard ISO 9660.

1.3 Supporti DAT con le seguenti caratteristiche:

dimensioni 73 mm x 54 mm x 10,5 mm;

lunghezza del nastro 60,90 o 120 m;

formato di registrazione DDS-DC, DDS-1, DDS-2;

capacità 5.2 Gbyte max, 8.0 Gbyte max, 16.0 Gbyte max;

standard IEC 950 (EN 60950).

Le immagini devono essere una per ogni facciata della dichiarazione, in formato TIFF con compressione CCITT G4, monocromatiche, di qualità tale da essere perfettamente leggibile in ogni loro parte. Ogni immagine deve essere registrata su un singolo file ed il nome (a parte l'estensione .TIF) deve essere composta da un numero strettamente progressivo di 7 caratteri che identifica il singolo foglio, sia esso composto da una o due facciate, e da una lettera che precisa se fronte o retro del foglio stesso.

Esempi validi sono quindi:

F0000001. R0000001. F0000002. F0000003. R0000003. F0000004. ....

Esempi non validi sono:

R0000001. R0000002. F0000002. F0000004. R0000005. ....

Ogni supporto deve contenere un record iniziale in formato ASCII che riporti le seguenti informazioni:

denominazione: «Poste Italiane SPA» (50 caratteri);

tipo modello (valori da rilevare dalle specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica dei dati delle dichiarazioni pubblicate annualmente in *Gazzetta Ufficiale*) (3 caratteri);

anno d'imposta (4 caratteri in formato AAAA);

numero delle dichiarazioni (7 caratteri);

numero delle immagini (7 caratteri);

data di produzione del supporto (8 caratteri in formato: GGMMAAAA).

2. MODALITÀ DI CONSEGNA

I supporti devono essere consegnati completi delle relative custodie sulle quali deve essere apposta un'etichetta recante le seguenti informazioni:

denominazione: «Poste Italiane SPA»;

numero delle dichiarazioni contenute nel supporto;

numero delle immagini contenute nel supporto;

data di produzione del supporto;

tipologia delle dichiarazioni contenute nel supporto;

anno d'imposta.

ALLEGATO 10

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto l'art. 12, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'art. 7, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in base al quale le dichiarazioni sono presentate all'Amministrazione finanziaria, per il tramite di un ufficio della Poste Italiane S.p.a. o di una banca convenzionati;

Visto il citato art. 12, comma 11, in base al quale le modalità di svolgimento del servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle banche e della Poste Italiane S.p.a., comprese la misura del compenso spettante e le conseguenze derivanti dalle irregolarità commesse nello svolgimento del servizio, sono stabilite mediante distinte convenzioni, da approvare con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, con il quale è stato emanato il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze;

Visti gli articoli 3, 14, 16 e 17, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituiti dal decreto legislativo 31 marrzo 1998, n. 80;

Decreta:

Art. 1.

Il Direttore centrale per gli affari amministrativi è delegato alla firma della convenzione con la Poste Italiane S.p.a. sulle modalità di svolgimento del servizio di ricezione e trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Roma, 21 maggio 1998

98A7472

DECRETO 21 luglio 1998.

Approvazione della Convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze e l'ABI (Associazione delle banche operanti sul territorio nazionale), con la quale sono stabilite le modalità di svolgimento del servizio di ricezione e trasmissione telematica delle dichiarazioni, la misura e le modalità di erogazione del compenso spettante e le conseguenze derivanti dalle irregolarità commesse nello svolgimento del servizio stesso.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 287, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 12 maggio 1938, n. 715, concernente la delega all'assunzione di impegni sul bilancio del Ministero delle finanze, da parte dei capi dell'Amministrazione centrale finanziaria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, concernente la razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 16 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 8, concernente nuove disposizioni in materia, tra l'altro, di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, istitutivo dell'Autorità informatica nella pubblica amministrazione e recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante le norme attuative della direttiva 92/50/CEE, in materia di appalti pubblici di servizi;

Visto l'art. 3, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni volte a semplificare gli adempimenti dei contribuenti, a modernizzare il sistema di gestione delle dichiarazioni, in modo da assicurare la gestione unitaria delle posizioni dei singoli contribuenti;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazioni dei redditi e sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, emanato ai sensi del predetto art. 3, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135, recante disposizioni in materia di trattamento di dati particolari da parte dei soggetti pubblici;

Visto l'art. 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'art. 7, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in base al quale le dichiarazioni sono presentate all'Amministrazione finanziaria, per il tramite di una banca o di un'agenzia della Poste italiane S.p.a., convenzionate;

Visto l'art. 12, comma 6, del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in base al quale le banche e le Poste devono trasmettere in via telematica le dichiarazioni all'Amministrazione finanziaria entro cinque mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni stesse;

Visto l'art. 12, comma 12, del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il quale stabilisce che le disposizioni del medesimo art. 12 si applicano anche alla presentazione delle dichiarazioni riguardanti imposte sostitutive delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 37, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'art. 11, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il quale prevede che la dichiarazione annuale dei contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare agli effetti della imposizione sui redditi deve essere presentata norma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Visto l'art. 12, comma 11, del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in base al quale le modalità di svolgimento del servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle banche e della Poste italiane S.p.a., comprese la misura del compenso spettante e le conseguenze derivanti dalle irregolarità commesse nello svolgimento del servizio, sono stabilite mediante distinte convenzioni, da approvare con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del Tesoro;

Rilevato che nell'adunanza del 7 aprile 1998, prot. n. 258/1998, la terza sezione del Consiglio di Stato, ha espresso parere favorevole in ordine allo schema della predetta convenzione, a condizione che:

venisse esteso ai soggetti esterni, eventualmente incaricati di svolgere il servizio, l'obbligo di riservatezza sui dati trattati;

fosse inserita una nuova clausola arbitrale nella quale prevedere la facoltà, per la parte convenuta nel giudizio arbitrale, di declinatoria della competenza degli arbitri;

Considerato che in sede di stipula della convenzione, in linea con le suddette osservazioni, in uno con la riformulazione dell'art. 9 della convenzione in parola, viene disciplinato l'obbligo di riservatezza dei dati trattati anche da parte dei soggetti esterni e, all'art. 19, viene prevista una clausola arbitrale con esplicita facoltà per la parte convenuta nel giudizio arbitrale di declinatoria della competenza degli arbitri;

Visto il parere favorevole espresso dall'AIPA nella adunanza del 7 maggio 1998, prot. n. 37/1998, con le osservazioni di cui in motivazione;

Visto il parere favorevole, comunicato con nota n. 8639/1998 del 20 maggio 1998, espresso dall'U.T.E. sulla congruità tecnico-economica delle operazioni previste dalla convenzione;

Viste le considerazioni formulate, con riguardo alle osservazioni espresse dall'AIPA nell'adunanza del 7 maggio 1998, dal Dipartimento delle entrate con nota n. 76568/1998 del 20 maggio 1998;

Visto il decreto del Direttore generale del dipartimento delle entrate del 21 maggio 1998, prot. n. 81199, con il quale è stata conferita delega alla firma della convenzione di che trattasi al Direttore centrale per gli affari amministrativi;

Considerato che il Ministero delle finanze ha interesse a definire le modalità di svolgimento del servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle banche secondo criteri uniformi a livello nazionale;

Considerato che in data 29 maggio 1998 è stata stipulata tra l'Amministrazione finanziaria e l'ABI, quale associazione delle banche operanti sul territoio nazionale, una Convenzione che regolamenta le modalità di svolgimento del servizio di ricezione e conseguente trasmissione all'Amministrazione finanziaria delle dichiarazioni e degli altri documenti da parte delle banche nonché la misura e le modalità di erogazione del compenso spettante e le conseguenze derivanti dalle irregolarità commesse nello svolgimento del servizio stesso.

Decreta:

Art. 1.

È approvata la Convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze e l'ABI (Associazione delle banche operanti sul territorio nazionale), riportata in allegato, che fa parte integrante e sostanziale del presente

decreto, con la quale sono state stabilite le modalità di svolgimento del servizio di ricezione e trasmissione telematica delle dichiarazioni, la misura e le modalità di erogazione del compenso spettante e le conseguenze derivanti dalle irregolarità commesse nello svolgimento del servizio stesso.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione del presente decreto è stabilito in L. 38.218.800.000 per l'anno 1998, in L. 35.854.800.000 per l'anno 1999 e in lire 34.544.400.000 per l'anno 2000.

Al predetto onere si provvede mediante utilizzo dei fondi iscritti nell'unità previsionale di base 4.1.1.0 - Funzionamento - cap. 3464 di pertinenza del centro di responsabilità - Entrate - dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1998 e sulle corrispondenti unità previsionali per gli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 1998

Il direttore generale
ROMANO

Il ragioniere generale dello Stato
MONORCHIO

ALLEGATO

CONVENZIONE SULLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RICEZIONE DELLE DICHIARAZIONI DA PARTE DELLE BANCHE

TRA

il Ministero delle finanze (di seguito indicato anche come «Amministrazione finanziaria»), con sede in Roma, viale Europa n. 242, codice fiscale 80207790587, legalmente rappresentato dal dott. Gianfranco Ferranti, nato a Roma il 19 febbraio 1954, nella sua qualità di Direttore centrale per gli affari amministrativi, delegato dal Direttore generale del dipartimento delle entrate, dott. Massimo Romano, con proprio decreto del 21 maggio 1998, n. 81199, la cui copia conforme all'originale viene allegata al presente atto

E

l'Associazione Bancaria Italiana (di seguito indicata anche come «ABI»), con sede in Roma, piazza del Gesù, 49 - codice fiscale 02088180589, rappresentata dal dott. Giuseppe Zadra, nato a Trento (TN) il 25 agosto 1941, Direttore generale della suddetta associazione, giusta delibera del Comitato esecutivo del 22 aprile 1998, allegata in estratto,

PREMESSO

che, ai sensi dell'art. 12,. comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante la disciplina delle modalità di presentazione delle dichiarazioni — come sostituito dall'art. 7, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 — «la dichiarazione e presentata all'Amministrazione finanziaria, per il tramite di una banca o di un ufficio dell'Ente Poste italiane, convenzionati»;

che, ai sensi del citato art. 12, comma 11, «le modalità di svolgimento del servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle banche e dell'Ente Poste italiane, comprese la misura del compenso spettante e le conseguenze derivanti dalle irregolarità commesse nello svolgimento del servizio, sono stabilite mediante distinte convenzioni, approvate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. La misura del compenso è determinata tenendo conto dei costi del servizio e del numero complessivo delle dichiarazioni ricevute»;

che, ai sensi del citato art. 12, comma 6, «i soggetti di cui al comma 11 devono trasmettere in via telematica le dichiarazioni all'Amministrazione finanziaria entro cinque mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni stesse»;

che, ai sensi del citato art. 12, comma 12, le disposizioni del medesimo art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applicano anche alla presentazione delle dichiarazioni riguardanti imposte sostitutive delle imposte sui redditi;

che, ai sensi dell'art. 37, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'ufficio al quale va presentata la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto — come modificato dall'art. 11 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 — «la dichiarazione annuale dei contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare agli effetti della imposizione sui redditi deve essere presentata a norma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600»;

che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 1998, «le dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto relative all'anno 1997, comprese quelle di cui all'art. 74-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, da presentare tra il 1° gennaio e il 31 maggio 1998, sono presentate nel mese di giugno»;

che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 1998, «le dichiarazioni dei redditi, comprese quelle riguardanti imposte sostitutive delle imposte sui redditi, i cui termini di presentazione scadono tra il 1° gennaio e il 31 maggio 1998, sono presentate nel mese di giugno dello stesso anno»;

che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 1998, «le dichiarazioni dei redditi, compresa quella unificata, delle persone fisiche e delle società o associazioni di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, relative all'anno 1997, devono essere presentate tra il 1° giugno e il 31 luglio 1998»;

che il Ministero delle finanze ha interesse a definire le modalità di svolgimento del servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle banche secondo criteri uniformi a livello nazionale;

che l'ABI, in quanto associazione delle banche operanti sul territorio nazionale, promuove nell'interesse dei propri associati accordi e/o convenzioni per l'offerta alla clientela di servizi vari;

che il sistema bancario è in grado, fornendo un servizio di trasmissione telematica dei dati, di soddisfare le esigenze del Ministero delle finanze;

che, nell'ambito della più ampia e libera discrezionalità di ogni banca nel concordare con il Ministero delle finanze la remunerazione dei propri servizi, le condizioni previste nella presente convenzione devono intendersi come massime e pertanto le banche sono libere di addivenire alla stipula di convenzioni bilaterali a condizioni diverse con il Ministero delle finanze, in funzione delle varie realtà aziendali, ferme restando le misure previste dalla presente convenzione in tema di riservatezza e di sicurezza dei dati personali;

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

Il Ministero delle finanze e l'Associazione bancaria italiana convengono che il servizio di ricezione delle dichiarazioni che sarà svolto dalle banche convenzionate, nell'interesse del Ministero delle finanze, ai sensi dell'art. 12, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'art. 7, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è disciplinato secondo le modalità e le condizioni di seguito specificate.

L'ABI assume l'impegno di comunicare alle banche il testo della presente convenzione.

Le banche che ritengano di svolgere il servizio comunicano la loro adesione al Ministero delle finanze per il tramite dell'ABI entro il 29 maggio 1998.

Le adesioni pervenute successivamente a tale data saranno subordinate all'accettazione da parte del Ministero delle finanze.

Art. 2.

Oggetto della convenzione

La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 7, comma 11, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ha per oggetto le modalità di svolgimento, da parte delle banche convenzionate (di seguito indicate come «la banca»), del servizio di ricezione e trasmissione telematica delle dichiarazioni e degli altri documenti (di seguito indicati come «dichiarazioni») approvati con il decreto ministeriale previsto dall'art. 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'art. 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, presentate dai contribuenti ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'art. 7, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché la misura e le modalità di erogazione del compenso spettante e le conseguenze derivanti dalle irregolarità commesse nello svolgimento del servizio stesso. Nell'allegato 1 sono indicate le tipologie di dichiarazioni da presentare tramite le banche che si prevede di approvare nel periodo di durata della presente convenzione.

In caso di approvazione di nuovi modelli, l'Amministrazione finanziaria provvederà ad inviare tempestivamente all'ABI un aggiornamento dell'allegato 1.

Le obbligazioni delle parti sono regolate dalla presente convenzione e, per quanto in essa non previsto, dalle norme del codice civile e delle norme in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 3.

Obbligo di riservatezza

La banca può trattare i dati connessi alle dichiarazioni per le sole finalità di prestazione del servizio e per il tempo a ciò necessario, secondo quanto previsto dall'art. 12-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Il trattamento dei dati personali è consentito solo ai soggetti, anche esterni, designati dalla banca come responsabili, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 1 e 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Successivamente alla trasmissione in via telematica i dati possono essere conservati soltanto dalla banca, senza possibilità di avvalersi di soggetti esterni, con modalità che li rendono accessibili per le sole finalità di cui all'art. 15. Entro due mesi dalla effettuazione dei pagamenti di conguaglio previsti dal medesimo art. 15, si dovrà provvedere alla cancellazione dei dati, ad eccezione di quelli necessari per il rilascio della ricevuta, ai sensi dell'art. 5, ultimo paragrafo.

Le persone fisiche incaricate del trattamento sono individuate dalla banca o dal soggetto da questa designato quale responsabile ed operano sotto la loro diretta autorità, attenendosi alle istruzioni impartite e garantendo la riservatezza e sicurezza delle informazioni trattate, secondo quanto previsto dagli articoli 8, comma 5 e 19, della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

La ricezione delle dichiarazioni è consentita solo alle persone fisiche designate quali incaricati del trattamento.

È fatto divieto assoluto alla banca e ai predetti soggetti di comunicare e diffondere i dati personali fuori dei casi espressamente previsti dalla presente convenzione.

La banca e il soggetto designato come responsabile adottano le misure organizzative, fisiche e logiche di cui all'art. 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, al fine di assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati, anche attraverso l'individuazione di appositi spazi per la prestazione del servizio e per la conservazione dei dati.

In sede di ricezione della dichiarazione, l'incaricato prende visione delle sole informazioni rese visibili dalla busta e ne cura la tempestiva collocazione nei predetti spazi.

Le dichiarazioni sono custodite separatamente dalla documentazione concernente l'ordinaria attività della banca, con modalità tali da impedire l'accesso da parte di terzi o di dipendenti non autorizzati.

L'Amministrazione finanziaria verifica periodicamente, anche con controlli a campione, l'idoneità delle misure di sicurezza adottate.

Art. 4.

Ricezione delle dichiarazioni

Il servizio di ricezione è svolto nel corso dell'intero anno e per l'intero orario di apertura al pubblico, da succursali presenti sul territorio nazionale in numero non inferiore, per ciascuna provincia, all'80% di quelle con almeno tre addetti.

La banca, senza fare distinzioni in relazione al domicilio fiscale dei contribuenti, riceve le dichiarazioni consegnate alle proprie succursali in busta chiusa, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, dalla quale risultino gli elementi necessari per la compilazione della ricevuta, previsti nel comma successivo.

All'atto della ricezione, la banca verifica la presenza di tutti i dati necessari alla compilazione della ricevuta (il tipo di dichiarazione presentata, l'anno di presentazione, nome e cognome o denominazione del contribuente, codice fiscale). In mancanza di tali elementi la banca rifiuta la dichiarazione.

La banca accoglie esclusivamente le dichiarazioni contraddistinte dall'indicazione dell'anno in corso al momento della presentazione. Le dichiarazioni erroneamente accolte sono trasmesse dalla banca all'Amministrazione finanziaria entro due mesi dalla fine del mese di ricezione, nelle forme previste dall'art. 8, in pacchi separati, accompagnati da una apposita distinta. Non vanno effettuati gli adempimenti previsti agli articoli 6 e 7.

Le scelte per la destinazione del quattro per mille dell'Irpef e quelle per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef sono presentate in busta chiusa. La busta reca l'indicazione «Scelta per la destinazione del quattro per mille dell'Irpef» e «Scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef», l'anno di presentazione nonché il codice fiscale, il cognome e il nome del contribuente.

Lo sportello della banca può accettare non più di cinque dichiarazioni per volta da ciascun cliente.

Le banche non possono stipulare accordi che prevedano la ricezione di dichiarazioni con modalità diverse da quelle previste nella presente convenzione, con i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'art. 7, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o con altri soggetti che prestino assistenza ai contribuenti.

Art. 5.

Ricevuta della dichiarazione consegnata

La banca rilascia, anche se non richiesta, una ricevuta per ogni dichiarazione consegnata.

La ricevuta è predisposta e compilata dalle banche in forma libera e deve contenere gli elementi indicati nell'allegato 2.

Il numero di protocollo è riportato nell'apposito spazio presente sulla dichiarazione, mediante applicazione di apposita etichetta adesiva ovvero annotazione scritta, timbro o stampigliatura, in modo da permetterne in ogni caso la lettura ottica. Sulle buste contenenti le scelte per le destinazioni del quattro e/o dell'otto per mille dell'Irpef il numero di protocollo deve essere apposto sul fronte della busta stessa, possibilmente in basso a destra.

Su richiesta del contribuente, la banca rilascia, nei cinque anni successivi alla data di presentazione della dichiarazione, un duplicato della ricevuta oppure un documento sostitutivo contenente gli stessi elementi presenti nella ricevuta.

Art. 6.

Acquisizione dei dati

La banca, dopo aver provveduto all'apertura delle buste delle dichiarazioni, comprese quelle relative al quattro ed all'otto per mille dell'Irpef, procede, secondo specifiche tecniche fornite dall'Amministrazione finanziaria, all'acquisizione su supporto informatico dei dati contenuti nelle dichiarazioni ricevute, con divieto di alterare in

alcun modo il contenuto delle stesse e di fornire qualsiasi informazione o indicazione ai contribuenti in relazione ad eventuali anomalie riscontrate. Le procedure di acquisizione dei dati, anche attraverso sistemi di lettura ottica automatica, scelte autonomamente dalla banca, devono assicurare livelli di qualità non inferiori a quanto indicato nell'art. 16, terzo paragrafo.

Qualora le dichiarazioni risultino non sottoscritte o incomplete, ovvero qualora le buste non contengano le dichiarazioni, la banca individua le situazioni di anomalia e le segnala all'Amministrazione finanziaria mediante gli appositi codici che saranno forniti con le specifiche tecniche di cui al successivo art. 7, primo paragrafo.

Prima della trasmissione, i dati relativi alle dichiarazioni sono sottoposti a controllo utilizzando i programmi elettronici forniti dall'Amministrazione finanziaria. La banca verifica se gli errori evidenziati dai programmi elettronici sono da attribuire ai contribuenti o ad una errata acquisizione da parte della banca stessa e procede alla correzione dei soli errori imputabili alla errata acquisizione.

Art. 7.

Trasmissione telematica dei dati all'Amministrazione finanziaria

La trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni è effettuata con le modalità stabilite dal decreto ministeriale previsto all'art. 12, comma 11, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e secondo le specifiche tecniche che sono pubblicate annualmente in *Gazzetta Ufficiale* con il decreto di approvazione dei modelli di dichiarazione.

Ai sensi dell'art. 12, comma 1, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il collegamento alla rete individuata dall'Amministrazione finanziaria e la trasmissione dei dati sono gratuiti. I costi per le apparecchiature informatiche (PC, modem, ecc.) che consentono l'invio telematico dei dati sono a carico delle banche. La rete e le caratteristiche delle predette apparecchiature informatiche sono individuate con il decreto ministeriale previsto all'art. 12, comma 11, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

La trasmissione deve essere effettuata entro cinque mesi dalla fine del mese di ricezione delle dichiarazioni secondo i criteri stabiliti nell'allegato 3.

L'Amministrazione finanziaria restituisce in via telematica alla banca che effettua direttamente la trasmissione, o al service esterno di cui la banca si avvale, una ricevuta della corretta ricezione del file entro il quinto giorno lavorativo successivo alla ricezione stessa.

Nel caso in cui la fornitura venga respinta, in quanto non elaborabile, l'Amministrazione finanziaria fornirà, ove possibile, per via telematica ed entro il termine precedentemente indicato, una comunicazione con l'indicazione delle anomalie riscontrate per consentire la ritrasmissione corretta che deve, comunque, avvenire nei termini ordinari.

Nel caso in cui la fornitura venga accettata, ma vengano scartate una o più dichiarazioni non conformi alle specifiche tecniche, la ricevuta riporta gli elementi che consentono alla banca di identificarle e quindi di ripetere la trasmissione per le sole dichiarazioni respinte.

Nel caso in cui la fornitura dovesse essere respinta totalmente o parzialmente, l'operazione va comunque completata entro la scadenza prevista.

Qualora la ricevuta riportante le anomalie riscontrate nelle forniture trasmesse venga inviata dall'Amministrazione finanziaria in ritardo rispetto al termine precedentemente indicato, lo stesso ritardo verrà tollerato anche per la ritrasmissione da parte delle banche delle forniture o delle dichiarazioni respinte.

Art. 8.

Consegna della documentazione

Entro il mese successivo alla ricezione della ricevuta attestante la corretta trasmissione dei dati, la banca consegna l'originale delle dichiarazioni ricevute, nelle relative buste, al Centro di servizio delle imposte dirette e indirette competente in relazione all'ubicazione dello sportello della banca che ha ricevuto la dichiarazione.

Le dichiarazioni sono raccolte per tipo di modello, in pacchi contenenti un numero di dichiarazione non superiore a 100.

Ciascun pacco, contrassegnato da un numero, è accompagnato da una distinta contenente la denominazione della banca, il codice ABI della banca, il codice di avviamento bancario (CAB), il tipo di modello, il numero del pacco e l'elenco dei numeri di protocollo delle dichiarazioni comprese nel pacco stesso.

Il numero progressivo del pacco e la numerazione della dichiarazione nell'ambito del pacco, assegnato nella fase di acquisizione dei dati, sono inseriti dalla banca nel flusso informativo di cui all'art. 7, in aggiunta al numero di protocollo relativo alle dichiarazioni ricevute.

La banca dovrà predisporre, per ciascuna consegna, una distinta in duplice copia contenente, per ciascuna tipologia di dichiarazione, il codice ABI della banca, il codice di avviamento bancario (CAB), il numero dei pacchi consegnati, l'elenco dei numeri di protocollo delle dichiarazioni comprese nei pacchi stessi e la data in cui viene effettuata la consegna.

La seconda copia della distinta, controfirmata per accettazione dal Centro di servizio, è restituita contestualmente alla consegna.

Ove il Centro di servizio competente non sia stato attivato, l'invio è effettuato, con le stesse modalità previste dal presente articolo, ai Centri di servizio che saranno tempestivamente indicati dall'Amministrazione finanziaria, tenendo conto dell'esigenza di minimizzare le distanze.

Qualora la banca si avvalga per l'acquisizione dei dati di sistemi di lettura ottica automatica, in aggiunta ai documenti cartacei, può consegnare ai Centri di servizio, e con le modalità indicate nell'allegato 6, anche i supporti ottici o magnetici contenenti le immagini registrate delle dichiarazioni. Sui relativi pacchi di documenti cartacei deve essere aggiunta l'indicazione che per le dichiarazioni appartenenti al pacco è stato fornito anche il supporto ottico o magnetico.

Le banche interessate alla consegna delle immagini delle dichiarazioni devono darne comunicazione all'atto dell'adesione alla presente convenzione ovvero almeno sessanta giorni prima della consegna delle dichiarazioni ai Centri di servizio.

Art. 9.

Utilizzo di soggetti esterni

La banca, per l'esecuzione degli adempimenti previsti dagli articoli 6, 7 e 8, può avvalersi, previo assenso del Ministero delle finanze, di soggetti esterni che siano in possesso di adeguata capacità tecnica, economica e finanziaria, nel rispetto delle disposizioni dettate dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

Ai soggetti esterni si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 3.

I soggetti esterni devono essere obbligati, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare nei confronti del personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro del settore di appartenenza.

I soggetti esterni devono essere obbligati, altresì, ad applicare, nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili al settore di appartenenza dell'impresa appaltatrice e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del contratto di appalto e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per il settore medesimo.

La banca, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, previa contestazione alla società delle inadempienze ad essa denunciate dall'Ispettorato del lavoro, opera una ritenuta pari, nel massimo, al 20% dell'importo delle fatture concernenti il periodo di cui l'inadempienza è stata accertata.

La ritenuta sarà svincolata soltanto dopo che l'Ispettorato predetto abbia dichiarato che le inadempienze sono state sanate.

Art. 10.

Osservanza delle norme antinfortunistiche e previdenziali

La banca garantisce che, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno osservate tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto. La banca garantisce, altresì, in particolare, che sarà osservata la normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni tecniche di cui sopra, resteranno ad esclusivo carico della banca che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti del Ministero delle finanze.

La banca si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Ministero delle finanze da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche predette.

Art. 11.

Variazioni delle procedure

L'Amministrazione finanziaria e l'ABI definiscono, con appositi accordi, le eventuali variazioni alle modalità ed ai tempi di svolgimento del servizio previsti nella presente convenzione (ivi comprese le modifiche alle specifiche tecniche ed agli standard di colloquio apportate in corso d'anno) che si rendano opportune o necessarie anche a seguito di nuove disposizioni di legge nonché la decorrenza della relativa operatività, in modo da tenere conto delle esigenze organizzative e dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento delle procedure.

In caso di modifiche derivanti da eventuali provvedimenti legislativi, saranno definiti di comune accordo i tempi e le modalità di applicazione delle sanzioni, tenuto conto delle variazioni da apportare alle procedure in essere.

Art. 12.

Eventi eccezionali

Qualora la banca sia impossibilitata, a causa di eventi eccezionali, ad adempiere alle obbligazioni previste nella presente convenzione, si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, e i termini per l'esecuzione degli adempimenti scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi sono prorogati di cinque giorni, a decorrere dal giorno in cui siano venute meno le cause ostative.

Qualora ai soggetti esterni utilizzati dalla banca nello svolgimento del servizio, ai sensi dell'art. 8, non abbiano potuto funzionare a causa di eventi eccezionali di cui al primo paragrafo, i termini per l'esecuzione degli adempimenti previsti nella presente convenzione scadenti durate il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi sono prorogati di cinque giorni a decorrere dal giorno in cui i soggetti sopraindicati abbiano ripreso a funzionare. In tali casi la situazione di mancato funzionamento è certificata con dichiarazione di tali soggetti, rilasciata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 13.

Compensi

L'Amministrazione finanziaria riconosce alla banca per lo svolgimento del servizio regolato dalla presente convenzione un compenso pari a L. 8.259 a dichiarazione, oltre l'I.V.A., per le tipologie di dichiarazioni con un numero medio di caratteri inferiore o uguale a 50. Per le tipologie di dichiarazioni con un numero medio di caratteri superiore a 50, al predetto compenso di L. 8.259 va aggiunto un importo di lire L. 195 a dichiarazione, oltre l'I.V.A., per ogni incremento di 50 caratteri (fascia) della media dei caratteri della tipologia di dichiarazione.

Le modalità per il calcolo del numero di caratteri sono riportate nell'allegato 4.

Per le dichiarazioni da presentare alle banche nel periodo di vigenza della presente convenzione, nell'allegato 5 sono riportati i valori stimati dei caratteri medi e i compensi relativi alle tipologie di dichiarazioni ascrivibili alle prime 28 fasce.

Per le dichiarazioni contraddistinte da un anno diverso da quello in corso, erroneamente accolte, per le quali le banche provvedono alla sola consegna ai sensi dell'art. 3 non è dovuto alcun compenso.

Qualora la banca si avvalga di sistemi di lettura ottica automatica e consegni all'Amministrazione finanziaria i supporti ottici e magnetici contenenti le immagini delle dichiarazioni, entro il termine indicato nell'art. 7 verrà riconosciuto un ulteriore compenso pari a L. 50 per ogni pagina fronte-retro acquisita.

Art. 14.

Revisione dei compensi

I compensi di cui alla presente convenzione verranno sottoposti a revisione annuale ai sensi dell'art. 6, comma 4, e seguenti, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall'art. 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Art. 15.

Modalità di pagamento

Entro il mese successivo al termine delle operazioni di ricezione di ciascuna tipologia di dichiarazione la banca presenta all'Amministrazione finanziaria le relative fatture contenenti, oltre l'indicazione delle coordinate bancarie del conto su cui effettuare il versamento del corrispettivo, l'informazione del numero di dichiarazioni ricevute e l'importo pari al 40 per cento del compenso complessivamente spettante per lo svolgimento del servizio inerente a tali dichiarazioni. Entro 90 giorni dal ricevimento della fattura da parte dell'Amministrazione finanziaria, si provvede al pagamento dell'importo risultante da detta fattura.

Entro il mese successivo al termine ultimo di trasmissione telematica di ciascuna tipologia di dichiarazione la banca presenta all'Amministrazione finanziaria una seconda fattura con l'indicazione del numero delle dichiarazioni trasmesse e l'importo pari al 50 per cento del compenso complessivamente spettante per lo svolgimento del servizio inerente a tali dichiarazioni. Entro 90 giorni dal ricevimento della fattura da parte dell'Amministrazione finanziaria, si provvede al pagamento dell'importo risultante da detta fattura.

Per la fatturazione delle prime due rate si fa riferimento ai compensi individuati nell'allegato 5 in relazione a ciascuna tipologia di dichiarazione ricevuta.

Entro quattro mesi dal termine ultimo di trasmissione telematica delle dichiarazioni, l'Amministrazione finanziaria determina, per ciascuna banca, i caratteri medi effettivi delle diverse tipologie di dichiarazioni trasmesse, ed individua in via definitiva le relative fasce di appartenenza.

Sulla base di tale individuazione l'Amministrazione finanziaria provvede alla rielaborazione dell'allegato 5, che viene trasmesso a ciascuna banca per essere utilizzato ai fini della fatturazione degli acconti richiesti successivamente alla sua comunicazione.

Entro dieci mesi dal termine ultimo di trasmissione telematica delle dichiarazioni, l'Amministrazione finanziaria effettua i controlli previsti dall'art. 16 per tutte le dichiarazioni inviate dalla banca nell'anno precedente, comunica alla stessa banca l'esito del controllo e l'ammontare delle eventuali penali da applicare. In base a tale comunicazione la banca predispone la terza fattura relativa al conguaglio del compenso spettante calcolato in base all'effettiva collocazione delle diverse tipologie di dichiarazioni all'interno delle fasce e alle eventuali penali da applicare.

L'Amministrazione finanziaria provvede al pagamento del conguaglio spettante entro 90 giorni dal ricevimento della fattura.

Gli importi di ciascuna rata devono essere incrementati dell'I.V.A.

Per le dichiarazioni con termine di presentazione variabile nel corso dell'anno, elencate nell'allegato 7, e per quelle presentate oltre i termini ordinari, l'Amministrazione finanziaria effettuerà i pagamenti entro i termini indicati nel medesimo allegato 7.

Per le fatture ricevute nel periodo 15 ottobre-31 dicembre i termini di pagamento precedentemente indicati sono prorogati di sessanta giorni.

Per le dichiarazioni ricevute nell'anno 1998 la prima emissione di fatture potrà essere effettuata a partire dal mese di agosto 1998.

Nel caso di ritardati pagamenti è dovuto per i giorni di ritardo un interesse annuo pari al tasso legale vigente al momento in cui si è verificato il ritardo.

Art. 16.

Conseguenze delle irregolarità commesse

Sui dati trasmessi dalla banca, ai sensi dell'art. 7, l'Amministrazione finanziaria effettua un controllo per verificare la qualità delle informazioni ricevute.

Il controllo viene effettuato su base campionaria, mediante la verifica dei dati trasmessi con quelli indicati nelle dichiarazioni consegnate ai sensi dell'art. 8. Il campione, individuato sulla base dei criteri stabiliti dall'Amministrazione finanziaria, è costituito per ciascuna tipologia di dichiarazioni da almeno il 3 per mille delle dichiarazioni che costituiscono l'intera fornitura, con un minimo di 50 dichiarazioni per ciascuna banca convenzionata.

È tollerato un tasso di errore, variabile in relazione al numero medio di caratteri non controllabili automaticamente, indicato nell'allegato 8. Il tasso di errore riscontrato sul campione è esteso all'intera fornitura ed è costituito dal rapporto percentuale, arrotondato alla prima cifra decimale, tra il numero delle dichiarazioni risultate errate ed il numero delle dichiarazioni costituenti il campione.

Qualora il tasso di errore riscontrato sia superiore a quello ammesso, viene applicata una penale sull'importo complessivo del compenso spettante per le dichiarazioni appartenenti alla tipologia per la quale è stato superato tale limite.

La penale, sia per i campi non sottoposti che per quelli sottoposti a controllo sulla base dei programmi elettronici, è determinata nella seguente misura:

il 2 per cento del compenso spettante, qualora il tasso di errore sia superiore a quello ammesso e inferiore o uguale a due volte quello ammesso;

il 4 per cento del compenso spettante, qualora il tasso di errore sia superiore a due volte quello ammesso e inferiore od uguale a tre volte quello ammesso;

l'8 per cento del compenso spettante, qualora il tasso di errore sia superiore a tre volte quello ammesso e inferiore od uguale a quattro volte quello ammesso;

un addebito addizionale pari al 4 per cento del compenso spettante, per ogni successivo incremento del 50 per cento (o di frazione di 50 per cento) del tasso di errore ammesso.

Qualora le banche, anche avvalendosi di soggetti esterni, non effettuino la trasmissione telematica delle dichiarazioni o la consegna della documentazione entro i termini stabiliti, salvo per i casi di forza maggiore o per fatti non imputabili alla banca o ai soggetti esterni, si applica una penale per ogni giorno di ritardo pari all'1% del compenso relativo alle dichiarazioni trasmesse in ritardo. Limitatamente alle dichiarazioni presentate nell'anno 1998 viene tollerato un ritardo non superiore a tre mesi con conseguente differimento dei relativi adempimenti economici da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Le penali indicate ai commi precedenti non possono superare l'importo dei compensi spettanti.

In caso di smarrimento o distruzione delle dichiarazioni, non dipendenti da causa di forza maggiore o da fatti non imputabili alla banca o ai soggetti esterni, è dovuta una penale pari a 10 volte il compenso spettante per la dichiarazione smarrita o distrutta. Nel caso in cui lo smarrimento o la distruzione avvengano prima della trasmissione in via telematica, il numero di protocollo e i dati anagrafici presenti sulla ricevuta rilasciata al contribuente nonché l'informazione dell'avvenuto smarrimento o distruzione devono essere trasmessi telematicamente all'Amministrazione finanziaria secondo le modalità che saranno stabilite nelle specifiche tecniche di cui all'art. 7.

Qualora nello svolgimento del servizio vengano commesse gravi e ripetute irregolarità, l'Amministrazione finanziaria si avvale della facoltà di disporre la sospensione temporanea dal servizio ovvero la risoluzione del contratto previa acquisizione di un parere espresso dal comitato consultivo di cui al successivo art. 18.

Il Ministero delle finanze e l'ABI, sulla base delle irregolarità riscontrate nel primo anno di attivazione del servizio, possono rideterminare di comune accordo le irregolarità da sanzionare e la misura delle penalità da applicare.

Art. 17.

Adempimenti a carico dell'ABI

L'ABI si impegna a informare tutte le banche circa le variazioni e gli altri interventi concordati con il Ministero delle finanze, ai sensi degli artt. 11, 14, 16 e 18.

Art. 18.

Disfunzioni operative

È costituito un comitato consultivo, composto da rappresentanti del Ministero delle finanze e dell'ABI con il compito di esaminare eventuali questioni di carattere applicativo connesse allo svolgimento del servizio e concordare le soluzioni da adottare.

Nel caso di disfunzioni operative di qualsiasi natura, il comitato si riunisce nel più breve tempo possibile, e comunque entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta formulata per iscritto da una delle due parti.

Art. 19.

Clausola arbitrale

Ogni controversia nascente dalla presente convenzione è deferita da un collegio di tre arbitri che decide ai sensi degli articoli 808 e seguenti del codice di procedura civile.

La parte che intende promuovere il giudizio arbitrale lo comunica all'altra parte, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, specificando l'oggetto della domanda e nominando il proprio arbitro. Qualora l'altra parte, entro venti giorni dalla predetta notificazione, non proceda con le stesse formalità alla nomina del proprio arbitro, la parte interessata può chiedere che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale di Roma. Il terzo arbitro è nominato dal presidente del tribunale di Roma.

È facoltà della parte nei cui confronti è proposta la domanda di arbitrato declinare la competenza del collegio arbitrale, nei modi e nei termini di cui al paragrafo precedente.

Art. 20.

Durata della convenzione

La convenzione ha effetto dal 1° giugno 1998, per le dichiarazioni consegnate agli sportelli della banca a partire dalla stessa data e fino al 31 dicembre 2000.

La banca ha facoltà di recesso dalla presente convenzione qualora le modalità di svolgimento del servizio siano state variate secondo quanto previsto nell'art. 11. In tal caso, il recesso è comunicato al Ministero delle finanze entro tre mesi dal ricevimento della notizia della variazione apportata, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed ha effetto dal sesto mese successivo alla data del ricevimento della comunicazione.

L'ABI ha facoltà di recesso dalla presente convenzione qualora le modalità di svolgimento del servizio siano state significativamente variate in conseguenza di provvedimenti legislativi, secondo quanto previsto nell'art. 11. In tal caso, il recesso è comunicato al Ministero delle finanze, entro tre mesi dal ricevimento della notizia della variazione apportata, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed ha effetto dal sesto mese successivo alla data del ricevimento della comunicazione.

Art. 21.

Vincolo del contratto

A norma dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, il presente contratto vincola, dalla data di sottoscrizione, la banca; sarà, invece, vincolante per l'Amministrazione dopo l'approvazione e la registrazione del decreto di approvazione da parte degli organi di controllo.

Art. 22.

Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione a tassa fissa ai sensi degli articoli 5 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 23.

Valore degli allegati

Il presente atto si compone di 23 articoli e di n. 10 allegati che, sottoscritti dalle parti, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA
Il direttore generale
ZADRA

MINISTERO DELLE FINANZE
Il direttore centrale degli affari amministrativi
FERRANTI

ALLEGATI

Allegato 1 - Dichiarazioni presentate alle banche da trasmettere in via telematica all'Amministrazione Finanziaria.

Allegato 2 - Elementi da indicare nella ricevuta della dichiarazione.

Allegato 3 - Trasmissione telematica dei dati delle dichiarazioni.

Allegato 4 - Criteri per il conteggio dei caratteri.

Allegato 5 - Dichiarazioni presentate alle banche da trasmettere in via telematica all'Amministrazione Finanziaria - Valori stimati dei caratteri medi e dei compensi relativi alle tipologie di dichiarazioni ascrivibili alle prime 28 fasce.

Allegato 6 - Caratteristiche tecniche e modalità di consegna dei supporti ottici e magnetici contenenti le immagini delle dichiarazioni dei redditi.

Allegato 7 - Dichiarazioni con termine di presentazione variabile nel corso dell'anno.

Allegato 8 - Tasso di errore ammesso.

Allegato 9 - Copia conforme del decreto dirigenziale prot. n. 1998/81199 del 21 maggio 1998, contenente delega di firma al Direttore centrale per gli Affari amministrativi.

Allegato 10 - Estratto delibera del Comitato esecutivo dell'ABI del 22 aprile 1998.

ALLEGATO 1

DICHIARAZIONI PRESENTATE ALLE BANCHE DA TRASMETTERE IN VIA TELEMATICA ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

TIPO DICHIARAZIONE	NEL 1998	NEL 1999	
		NUMERO MEDIO CARATTERI	NUMERO MEDIO CARATTERI
Dichiarazione unica (IVA+740+770)	650	650	650
Dichiarazione unica (IVA+750+770)	—	1.100	1.100
Dichiarazione unica (IVA+760+770)	—	—	1.400
750	500	—	—
760/760 Bis	700	700	700
770 (compresi elenchi percipienti)	850	850	850
IVA	500	500	500
730	300	300	300
Certificato lavoro dipendente (scelta 8 e 4 per mille dell'Irpef)	50	50	50
Modulo scelta 8 e 4 per mille dell'Irpef	50	50	50

ALLEGATO 2

ELEMENTI DA INDICARE NELLA RICEVUTA DELLA DICHIARAZIONE

La ricevuta deve contenere i seguenti elementi:
- cognome e nome o denominazione del contribuente;
- codice fiscale del contribuente;
- tipo di modello di dichiarazione;
- anno di presentazione;
- data di presentazione della dichiarazione;
- numero di protocollo assegnato alla dichiarazione.

Il numero di protocollo è costituito dalle seguenti informazioni:
- numero del codice ABI della banca (5 caratteri);
- numero del codice di avviamento bancario CAB (5 caratteri);
- identificativo del tipo di dichiarazione (3 caratteri);
- data di consegna. della dichiarazione espressa nel formato GGMMAAAA (8 caratteri);
- numero progressivo univoco per CAB e data di consegna (4 caratteri).

Si riporta di seguito l'identificativo del tipo di dichiarazione per le dichiarazioni presentate nel 1998:

TIPO DICHIARAZIONE	IDENTIFICATIVO TIPO DICHIARAZIONE
Unico 98 (Dichiarazione unica persone fisiche)	UNI
IVA	IVA
Mod. 750	750
Mod. 760	760
Mod. 760 Bis	761
Mod. 770	770
Mod. 730	730
Certificato lav. dipendente (scelta 8 e 4 per mille dell'Irpef)	SCE
Modulo scelta 8 e 4 per mille dell'Irpef	SCE

I dati del protocollo devono essere indicati di seguito senza segni di separazione o spazi. La ricevuta deve essere sottoscritta da un incaricato della banca.

ALLEGATO 3

TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DELLE DICHIARAZIONI

La trasmissione dei dati deve essere effettuata secondo la seguente tempistica:

Anno 1998.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 16, sesto paragrafo, della convenzione, le dichiarazioni devono essere trasmesse nel quinto mese dalla fine del mese di ricezione delle dichiarazioni secondo la seguente tempistica:

nella 1ª settimana almeno il 35 per cento delle dichiarazioni ricevute;

nella 2ª settimana un ulteriore 35 per cento delle dichiarazioni ricevute;

nella 3ª settimana un ulteriore 20 per cento delle dichiarazioni ricevute;

nell'ultima settimana il restante 10 per cento delle dichiarazioni ricevute.

Anni 1999 e 2000.

La tempistica di trasmissione dei dati delle dichiarazioni sarà stabilita dall'Amministrazione finanziaria in accordo con l'ABI, anche tenendo conto dei risultati ottenuti per le dichiarazioni presentate nel 1998.

ALLEGATO 4

CRITERI PER IL CONTEGGIO DEI CARATTERI

I caratteri delle dichiarazioni trasmesse in via telematica dalle banche all'Amministrazione finanziaria vengono conteggiati con apposite procedure automatiche e secondo i criteri di seguito elencati:

per ciascun campo sono conteggiati i caratteri del codice identificativo;

nell'ambito di ciascun campo sono conteggiati soltanto i caratteri effettivamente registrati, qualora tali caratteri non completino l'intera lunghezza del campo viene calcolato un ulteriore solo carattere per la battuta di riempimento e di rilascio del campo;

qualora le dichiarazioni vengano registrate su più record, i campi in duplica sono conteggiati come un solo carattere.

ALLEGATO 5

DICHIARAZIONI PRESENTATE ALLE BANCHE DA TRASMETTERE IN VIA TELEMATICA ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Valori stimati dei caratteri medi e dei compensi relativi alle tipologie di dichiarazioni ascrivibili alle prime 28 fasce

FASCIA CARATTERI	TIPO DI DICHIARAZIONE	NEL 1998	NEL 1999	NEL 2000	COMPENSO
		NUMERO MEDIO CARATTERI	NUMERO MEDIO CARATTERI	NUMERO MEDIO CARATTERI	
0-50	Modulo scelta quattro e otto per mille dell'Irpef/certificato lav. dipendente (Scelta 8 e 4 per mille dell'Irpef)	50	50	50	8.259
51-100					8.454
101-150					8.649
151-200					8.844
201-250					9.039
251-300	730	300	300	300	9.234
301-350					9.429
351-400					9.624
401-450					9.819
451-500	IVA e 750	500	500	500	10.014
501-550					10.209
551-600					10.404
601-650	Dichiarazione unica (IVA+740+770)	650	650	650	10.599
651-700	760/760 Bis	700	700	700	10.794
701-750					10.989
751-800					11.184
801-850	770 (Compresi elenchi percipienti)	850	850	850	11.379
851-900					11.574
901-950					11.769
951-1000					11.964
1001-1050					12.159
1051-1100	Dichiarazione unica (IVA+750+770)	—	1.100	1.100	12.354
1101-1150					12.549
1151-1200					12.744
1201-1250					12.939
1251-1300					13.134
1301-1350					13.329
1351-1400	Dichiarazione unica (IVA+760+770)	—	—	1.400	13.524

Per le dichiarazioni con una media di caratteri superiore a 1.400 al compenso di 13.524 lire verrà aggiunto un ulteriore compenso di 195 lire per ogni ulteriori 50 caratteri.

ALLEGATO 6

CARATTERISTICHE TECNICHE E MODALITÀ DI CONSEGNA DEI SUPPORTI OTTICI E MAGNETICI CONTENENTI LE IMMAGINI DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI.

Caratteristiche tecniche.

I supporti ottici o magnetici che possono essere utilizzati per la registrazione delle immagini delle dichiarazioni sono esclusivamente:

Dischi ottici WORM con le seguenti caratteristiche:

formato fisico da 5¼" (130 mm);

standard CCW;

capacità 2600 MB;

standard ISO 14517;

standard file system ISO 13346 (Volume and File Structure for Write-Once and Rewritable media as ISO/IEC 13346).

CD-ROM:

capacità 650 MB;

standard 150 9660.

Supporti DAT con le seguenti caratteristiche:

Dimensioni 73 mm × 54 mm × 10,5 mm;

Lunghezza del nastro 60,90 o 120 m;

Formato di registrazione DDS - DC, DDS-1, DDS-2;

Capacità 5.2 Gbyte max, 8.0 Gbyte max, 16.0 Gbyte max;

Standard IEC 950 (EN 60950).

Le immagini devono essere una per ogni facciata della dichiarazione, in formato TIFF con compressione CCITT G4, monocromatiche, di qualità tale da essere perfettamente leggibile in ogni loro parte. Ogni immagine deve essere registrata su un singolo file ed il nome (a parte l'estensione .TIF) deve essere composta da un numero strettamente progressivo di 7 caratteri che identifica il singolo foglio, sia esso composto da una o due facciate, e da una lettera che precisa se fronte o retro del foglio stesso.

Esempi validi sono quindi:

F0000001, R0000001, F0000002, F0000003, R0000003, F0000004, ...

Esempi non validi sono:

R0000001, R0000002, F0000002, F0000004, R0000005, ...

Ogni supporto deve contenere un record iniziale in formato ASCII che riporti le seguenti informazioni:

denominazione della banca (40 caratteri);

codice ABI (5 caratteri);

codice CAB (5 caratteri);

tipo modello (3 caratteri);

anno d'imposta (4 caratteri in formato AAAA);

numero delle dichiarazioni (7 caratteri);

numero delle immagini (7 caratteri);

data di produzione del supporto (8 caratteri in formato: ggmmaaaa).

Modalità di consegna.

I supporti devono essere consegnati completi delle relative custodie sulle quali deve essere apposta un'etichetta recante le seguenti informazioni:

Denominazione della banca;

Codice ABI e codice CAB;

Numero delle dichiarazioni contenute nel supporto;

Numero delle immagini contenute nel supporto;

Data di produzione del supporto;

Tipologia delle dichiarazioni contenute nel supporto;

Anno d'imposta.

ALLEGATO 7

DICHIARAZIONI CON TERMINE DI PRESENTAZIONE VARIABILE NEL CORSO DELL'ANNO

Modello 760.

Modello 760-Bis.

Dichiarazioni IVA presentate ai sensi dell'art. 74-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Dichiarazioni presentate ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600, del 1973, nei casi di liquidazione e fallimento.

Dichiarazioni presentate ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600, del 1973, nei casi di trasformazione e fusione.

Dichiarazioni presentate dagli eredi.

Dichiarazioni previste dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n 42 del 4 febbraio 1988.

Dichiarazioni presentate oltre i termini.

TERMINI DI PAGAMENTO PER DICHIARAZIONI CON TERMINE DI PRESENTAZIONE VARIABILE NEL CORSO DELL'ANNO

	DICHIARAZIONI PRESENTATE NEL PERIODO 1/1 - 30/6	DICHIARAZIONI PRESENTATE NEL PERIODO 1/7 - 31/12
Emissione 1ª fattura	Luglio	Gennaio dell'anno successivo
Pagamento prima rata	Ottobre	Aprile dell'anno successivo
Emissione 2ª fattura	Dicembre	Giugno dell'anno successivo
Pagamento seconda rata	Marzo dell'anno successivo	Settembre dell'anno successivo
Emissione 3ª fattura (Conguaglio)	Settembre dell'anno successivo	Marzo del secondo anno successivo
Pagamento (Conguaglio)	Dicembre dell'anno successivo	Giugno del secondo anno successivo

---

ALLEGATO 8

TASSO DI ERRORE AMMESSO

NUMERO MEDIO DI CARATTERI NON CONTROLLABILI AUTOMATICAMENTE	TASSO DI ERRORE AMMESSO (Dichiarazioni errate/dichiarazioni totali)
Fino a 100	2%
da 101 a 150	3%
da 151 a 200	4%
oltre 200	6%

ALLEGATO 9

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto l'art. 12, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 197, n. 600, come sostituito dall'art. 7, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in base al quale le dichiarazioni sono presentate all'Amminrazione finanziaria, per il tramite di un ufficio delle Poste italiane S.p.a. o di una banca convenzionati;

Visto il citato art. 12, comma 11, in base al quale le modalità di svolgimento del servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle benche e delle Poste italiane S.p.a., comprese la misura del compenso spettante e le conseguenze derivanti dalle irregolarità commesse nello svolgimento del servizio, sono stabilite mediante distinte convenzioni, da approvare con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, con il quale è stato emanato il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze;

Visti gli articoli 3, 14, 16, e 17, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituiti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Decreta:

Art. 1.

Il direttore centrale per gli affari amministrativi è delegato alla firma della convenzione con l'ABI - Associazione bancaria italiana, sulle modalità di svolgimento del servizio di ricezione e trasmissione telematica delle dichiararazioni.

Roma, 21 maggio 1998

Il direttore generale: ROMANO

ALLEGATO 10

ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA

COMITATO ESECUTIVO

Riunione del 22 aprile 1998

(Omissis).

N. 3 dell'ordine del giorno. Decisioni e deliberazioni di orientamento.

d) convenzione per lo svolgimento del servizio di ricezione delle dichiarazioni prodotte dai contribuenti e di accoglimento delle deleghe dei versamenti unitari di tributi e contributi.

(Omissis).

Udito ciò, il comitato esecutivo, nell'approvare le linee della convenzione tra l'Associazione bancaria italiana ed il Ministero delle finanze sulle modalità di conferimento delle deleghe di pagamento relative ai versamenti unitari e di svolgimento del servizio da parte delle banche prevista dall'art. 19 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché della convenzione tra l'Associazione bancaria italiana ed il Consorzio nazionale tra i concessionari concernente la trasmissione dei flussi di rendicontazione relativi al servizio di conferimento delle deleghe di pagamento relative ai versamenti unitari e di svolgimento del servizio da parte delle banche prevista dall'art. 19 del decreto legislativo n. 241 del 1997, autorizza l'Associazione bancaria italiana a perfezionare detti atti negoziali, delegando per la firma disgiuntamente, il presidente, prof. Tancredi Bianchi, o il direttore generale, dott. Giuseppe Zadra.

Il comitato esecutivo approva, altresì, le linee della convenzione tra l'Associazione bancaria italiana ed il Ministero delle finanze sulle modalità di svolgimento del servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle banche previsto dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 come modificato dall'art. 7 del decreto legislativo n. 241 del 1997, autorizzando l'Associazione bancaria italiana a perfezionare detto atto negoziale, la cui sottoscrizione è delegata, disgiuntamente, al presidente, prof. Tancredi Bianchi, o al direttore generale, dott. Giuseppe Zadra.

(Omissis).

98A7473

DECRETO 7 agosto 1998.

Modalità di pagamento delle sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie la cui definizione è demandata al Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE
E DELLE IMPOSTE INDIRETTE

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, e in particolare;

Visto l'art. 13, che disciplina l'istituto del ravvedimento e richiede il pagamento della sanzione ridotta da eseguire entro i termini previsti per la regolarizzazione delle violazioni commesse;

Visto l'art. 16, comma 3 e l'art. 17, comma 2, che consentono di definire le controversie relative alle sanzioni;

Visto l'art. 24, relativo alla riscossione della sanzione, con il quale si stabilisce che per tale riscossione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce;

Visto l'art. 25, comma 3, che consente di definire, quanto alla sanzione, i procedimenti in corso alla data del 1° aprile 1998 con il pagamento, entro sessanta giorni dall'emanazione del presente decreto, di una somma pari al quarto dell'irrogato ovvero al quarto dell'ammontare risultante dall'ultima sentenza o decisione amministrativa;

Visto quanto disposto dal decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997, concernente la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi e dal decreto legislativo n. 473 del 18 dicembre 1997, concernente la revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti;

Visto l'art. 28, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze al fine di stabilire le modalità di pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che conferiscono ai dirigenti generali l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi;

Decreta:

Art. 1

Il pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria a seguito di ravvedimento o di definizione agevolata di cui agli articoli 13, 16, comma 3, 17, comma 2, e 25, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, relativamente alle violazioni la cui definizione è demandata al Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, è eseguito, secondo le consuete modalità, presso gli uffici cassa delle dogane competenti.

Gli uffici provvederanno ad emettere bollette di riscossione modello Z/20.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 1998

Il direttore generale: DEL GIUDICE

98A7514

DECRETO 11 agosto 1998.

Attivazione della conservatoria sub-provinciale dei registri immobiliari dell'ufficio di Velletri.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Vista la legge 29 ottobre 1991, 358, contenente norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, concernente il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze;

Visti la legge 25 luglio 1971, n. 545, concernente il riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari e il decreto interministeriale di attuazione 29 aprile 1972, con il quale sono stati determinati gli ambiti circoscrizionali delle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni;

Visto il decreto dirigenziale 24 giugno 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 giugno 1998, n. 148 con il quale è stato, tra gli altri, attivato l'ufficio unico di Velletri;

Considerato che, con l'attivazione di tale ufficio, sono stati separati l'ufficio del registro e la conservatoria dei registri immobiliari, costituenti l'ufficio misto di Velletri;

Considerato che non può aversi interruzione del servizio pubblico di conservazione dei registri immobiliari;

Considerato che non è stato ancora attivato l'ufficio del territorio di Roma, nel cui ambito, come sezione staccata da istituire ai sensi dell'art. 42, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 287/1992, dovrà continuare ad operare l'ufficio di conservazione dei registri immobiliari di Velletri, per cui è necessario mantenere l'operatività dell'ufficio di conservazione dei registri immobiliari di Velletri, con le competenze già definite con decreto ministeriale 29 aprile 1972;

Decreta:

Art. 1.

Le competenze di conservazione dei registri immobiliari precedentemente svolte nell'ambito dell'ufficio misto registro-conservatoria dei registri immobiliari di Velletri, sono svolte dalla conservatoria sub-provinciale di Velletri fino all'attivazione dell'ufficio del territorio di Roma, secondo la competenza territoriale stabilita con decreto 29 aprile 1972, emanato dal Ministero delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e il Ministro del tesoro e pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 269 del 14 ottobre 1972.

Art. 2.

Restano validi gli atti compiuti dal predetto ufficio nel periodo dal 2 luglio 1998 alla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 agosto 1998

Il direttore generale: VACCARI

98A7515

DECRETO 19 agosto 1998.

Rettifica al decreto ministeriale 28 luglio 1998 concernente: Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di giugno 1998, ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

IL DIRETTORE CENTRALE
PER GLI AFFARI GIURIDICI
E PER IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del 28 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 179 del 3 agosto 1998, con il quale è stato accertato il cambio delle valute estere per il mese di giugno 1998;

Considerato che la media mensile delle quotazioni delle valute estere relative al Dinaro algerino, rilevata ai sensi dell'art. 1 del predetto decreto direttoriale, è stata indicata in misura errata, che occorre, altresì, provvedere all'eliminazione dello stato di Western Samoa, sostituito in Samoa Occidentali, nonché apportare alcune variazioni alle descrizioni delle valute;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, la media mensile delle quotazioni delle valute estere relativamente al Dinaro dell'Algeria è la seguente:

DINARO ALGERINO Lit. 30,190.

La denominazione dello stato «Western Samoa» è sostituita con «Samoa Occidentali».

Le descrizioni delle valute di seguito indicate: «Angola: Readjust Kwanza», «Antille Olandesi: A/Guilder», «Bhutan: Rupia Bhutan», «Caraibi: Dollaro Caraibi», «Cayman Isole: Dollaro Cayman» «Cina: Renminbi», «Comore Isole: Franco Comore», «Croazia: Kuna Croazia», «Gibuti Repubblica: Franco Djibouti», «Guinea Bissau: Peso Guinea Bissau», «Guinea Conakry: Franco Conakry», «Laos: New Kip», «Lesotho: Maluti», «Lettonia-Latvia: Nuovo Lat», «Liberia: Liberian Dollaro», «Lituania: Lita Lituania» «Macedonia: Dinaro», «Madagascar: Franco Rep. malgascia», «Maldive: Rufiya», «Perù: New Sol», «Salomone Isole: Dollaro Salomone», «Sant'Elena: Lira Sant'Elena», «Surinam: Fiorino Surinam», «Ucraina: Hryvnia Ucraina», «Uganda: New scellino», «Uruguay: Peso Uruguayano», sono sostituite dalle seguenti: «Angola: Readjustado Kwanza», «Antille Olandesi: Fiorino Antille Olandesi», «Bhutan: Ngultrum», «Caraibi: Dollaro Caraibi Est», «Cayman Isole: Dollaro Isole Cayman», «Cina: Yuan Renminbi», «Comore Isole: Franco Isole Comore», «Croazia: Kuna», «Guinea: Franco Guineano», «Guinea Bissau: Franco C.F.A.», «Laos: Kip», «Lesotho: Loti», «Lettonia: Lats», «Liberia: Dollaro Liberia», «Lituania: Litas», «Macedonia: Dinaro Macedonia», «Madagascar: Franco malgascio», «Maldive: Rufiyaa», «Perù: Nuevo Sol», «Salomone Isole: Dollaro Isole Salomone», «Sant'Elena: Sterlina Sant'Elena», «Suriname: Fiorino suriname», «Ucraina: Hryvnia», «Uganda: Scellino ugandese», «Uruguay: Peso uruguaiano».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 agosto 1998

Il direttore centrale: LEO

98A7656

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 23 luglio 1998.

Nuove norme relative alla nomina di Capo dipartimento a persone esterne alla Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista l'art. 11, comma 4, della legge 13 maggio 1983, n. 197 e successive modifiche ed integrazioni, il quale dispone che la dotazione organica dei singoli livelli funzionali del personale della Cassa depositi e prestiti, ivi comprese le qualifiche dirigenziali, la loro equipollenza con le qualifiche funzionali dell'ordinamento statale, le declaratorie, nonché le modalità di accesso sono determinate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, sentita la commissione parlamentare di vigilanza; che, infine, le successive variazioni sono adottate con la medesima procedura;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, che all'art. 1 ha determinato gli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica ed all'art. 2 ha stabilito che gli atti amministrativi diversi da quelli previsti all'art. 1, per i quali era adottata alla data di entrata in vigore della legge in questione la forma del decreto del Presidente della Repubblica, sono emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e con decreto ministeriale, a seconda della competenza a formulare la proposta sulla base della normativa vigente alla data di cui sopra;

Visto l'art. 8, lettera *g)*, della citata legge 13 maggio 1983, n. 197, il quale dispone, tra l'altro, che sull'ordinamento ed organizzazione del personale della Cassa depositi e prestiti delibera il consiglio di amministrazione sulla base delle disposizioni, delle norme e degli accordi vigenti;

Visti i decreti presidenziali in data 4 agosto 1984, 4 agosto 1986 e 23 ottobre 1987, nonché il decreto del Ministro del tesoro 7 aprile 1997;

Visto il successivo decreto del Ministro del tesoro in data 24 settembre 1997, il quale, modificando ed integrando i sunnominati decreti presidenziali e il decreto ministeriale del Tesoro 7 aprile 1997, dispone la rideterminazione della dotazione numerica del ruolo dirigenziale e la ridefinizione delle relative qualifiche e delle modalità di accesso a quella di Capo dipartimento, prevedendo all'art. 2, la possibilità che la stessa possa essere conferita anche ad esperti con qualifiche professionali rilevanti per i compiti della Cassa depositi e prestiti ovvero ad appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche aventi gli stessi requisiti e qualifiche equipollenti;

Rilevato che, tenuto conto di tutte le citate disposizioni di legge e delle esigenze organizzativve della Cassa depositi e prestiti, si rende necessario individuare le tipologie di categorie professionali, i requisiti e la procedura per il conferimento della qualifica di Capo dipartimento della Cassa depositi e prestiti a persone esterne all'Istituto;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione in data 9 aprile 1997;

Sentito il parere della commissione parlamentare di vigilanza in data 7 maggio 1997;

Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti in data 27 maggio 1997 e 9 settembre 1997;

Vista la deliberazione in data 31 marzo 1998, con la quale il consiglio di amministrazione dell'Istituto ha individuato le tipologie di categorie professionali, i requisiti e la procedura per il conferimento della qualifica di Capo dipartimento della Cassa depositi e prestiti a persone esterne all'Istituto;

Sentito il parere della commissione parlamentare di vigilanza espresso in data 17 giugno 1998;

Decreta:

Art. 1.

Requisiti

L'incarico di Capo dipartimento può essere conferito a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività lavorative in campi rilevanti per le funzioni della Cassa depositi e prestiti entro organismi, aziende ed altri enti pubblici e privati, con esperienze acquisite per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali; ovvero che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica negli stessi campi e materie, desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro o di docenza universitarie; ovvero che siano provenienti dalle magistrature e dai ruoli degli avvocati dello Stato con particolare esperienza in attività tecnico-finanziaria.

Art. 2.

Costituzione del rapporto

La qualifica di Capo dipartimento può essere conferita anche a persone esterne all'Istituto in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 1, dal consiglio di amministrazione mediante incarico, con contratto di diritto privato di durata quinquennale, con facoltà di rinnovo.

L'incarico di cui al comma precedente viene revocato nell'ipotesi di responsabilità dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, ovvero in caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui al comma 1.

Il trattamento economico è quello iniziale spettante ai capi dipartimento dell'Istituto, oltre ad una indennità determinata dal consiglio di amministrazione anche in ragione dei compiti e dei risultati.

Il periodo di lavoro prestato presso la Cassa depositi e prestiti verrà considerato, ai fini previdenziali e pensionistici, con le modalità previste dai fondi di iscrizione di provenienza.

Art. 3.

Procedure

Il consiglio di amministrazione, su motivata proposta della direzione generale, può deliberare di ricorrere a persone esterne all'Istituto, quando ravvisi la necessità di utilizzare professionalità non reperibili nell'organizzazione interna della Cassa depositi e prestiti.

La delibera indicherà i requisiti richiesti ai candidati in relazione al posto da ricoprire e le procedure da adottare per la selezione, ivi compreso l'eventuale affidamento di incarico a società esperta in selezione manageriale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 1998

Il Ministro: CIAMPI

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1998
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 187

98A7582

DECRETO 6 agosto 1998.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° marzo 1992, 1° marzo 1993, relativamente alle cedole con godimento 1° settembre 1998 e scadenza 1° marzo 1999.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 825201/257 del 20 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1992, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° marzo 1992, attualmente in circolazione per l'importo di lire 10.500 miliardi;

n. 100238/275 del 22 febbraio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 1° aprile 1993, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° marzo 1993, attualmente in circolazione per l'importo di lire 8.670 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso di interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministero del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso di interesse semestrale dei suddetti certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° settembre 1998 e scadenza 1° marzo 1999;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento 1° settembre 1998, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del tesoro, relativamente alle cedole di scadenza 1° marzo 1999, è determinato nella misura del 2,70% per tutti i certificati di credito sottoindicati:

CCT settennali 1° marzo 1992, in circolazione per lire 10.500 miliardi, cedola n. 14;

CCT settennali 1° marzo 1993, in circolazione per lire 8.670 miliardi, cedola n. 12;

Gli oneri per interssi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto sul mercato dei suddetti CCT con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», a complessive lire 517.590.000.000 così ripartite:

L. 283.500.000.000 per i CCT settennali 1° marzo 1992

L. 234.090.000.000 per i CCT settennali 1° marzo 1993,

e faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1999, corrispondente al capitolo 4691 dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1998

p. *Il direttore generale:* LA VIA

98A7561

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 5 agosto 1998.

Riconoscimento alla sig.ra Gorman Susan di titoli di studio esteri quali titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di I e II grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: inglese e 46/A - Lingue e civiltà straniere: inglese.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto direttoriale del 18 dicembre 1997 con il quale sono stati riconosciuti alla sig.ra Gorman Susan i titoli professionali conseguiti in Gran Bretagna ai fini dell'esercizio in Italia della professione di docente, subordinatamente al superamento di una prova attitudinale;

Visti gli atti relativi al superamento della predetta prova attitudinale, trasmessi dal Provveditorato agli studi di Vercelli, sostenuta dall'interessata il 18 maggio 1998;

Decreta:

I titoli: «Certificate in Education», certificato di abilitazione rilasciato dall'International Teacher Training Institute e «Q.T.S.», conseguiti in Gran Bretagna dalla sig.ra Gorman Susan, nata a Londra il 26 aprile 1950, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di I e di II grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: inglese e 46/A - Lingue e civiltà straniere: inglese.

Roma, 5 agosto 1998

Il direttore generale: RICEVUTO

98A7448

DECRETO 5 agosto 1998.

Riconoscimento alla sig.ra Frattini Annette di titoli di studio esteri quali titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di I grado nella classe di concorso 45/A - Lingua straniera: francese.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto direttoriale del 6 febbraio 1998 con il quale sono stati riconosciuti alla sig.ra Frattini Annette i titoli professionali conseguiti in Germania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di docente, subordinatamente al superamento di una prova attitudinale;

Visti gli atti relativi al superamento della predetta prova attitudinale, trasmessi dal Provveditorato agli studi di Chieti, sostenuta dall'interessata il 2 giugno 1998;

Decreta:

I titoli: «Erste Staatsprufung fur das Lehramt an Gymnasien» in italiano e tedesco e «Zweite Staatsprufung fur das Lehramt an Gymnasien» conseguiti in Germania dalla sig.ra Frattini Annette, nata a Bad Kreuznach (R.F.G.) il 23 settembre 1964, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di I grado nella classe di concorso 45/A - Lingua straniera: francese.

Roma, 5 agosto 1998

Il direttore generale: RICEVUTO

98A7449

DECRETO 5 agosto 1998.

Riconoscimento alla sig.ra Aarts Catherina Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di I grado nella classe di concorso 45/A - Lingue straniere: inglese e francese.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto direttoriale del 21 gennaio 1998 con il quale sono stati riconosciuti alla sig.ra Aarts Catherina Maria i titoli professionali conseguiti in Olanda ai fini dell'esercizio in Italia della professione di docente, subordinatamente al superamento delle prove attitudinali;

Visti gli atti relativi al superamento delle predette prove attitudinali, trasmessi dal Provveditorato agli studi di Siracusa, sostenute dall'interessata il 4 giugno 1998;

Decreta:

Il titolo: «Akte Van Bekwaamheid Van De Tweede Graad Tot Het Geven Van Voortgezet Onderwijs in Engels Alsmede Frans» conseguito in Olanda dalla sig.ra Aarts Catherina Maria, nata a Nijmegen (Olanda) il 6 settembre 1964, e inerente alla formazione professionale di insegnante, costituisce, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di I grado nella classe di concorso 45/A - Lingue straniere: inglese e francese.

Roma, 5 agosto 1998

Il direttore generale: RICEVUTO

98A7450

DECRETO 5 agosto 1998.

Riconoscimento alla sig.ra Aureli Giovacchini Isabel Elena di titoli di studio esteri quali titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di I e di II grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: inglese e 46/A - Lingue e civiltà straniere: inglese.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, e in particolare la parte III, titolo I, concernente il reclutamento del personale docente;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dalla cittadina spagnola sig.ra Isabel Elena Aureli Giovacchini e la relativa documentazione allegata;

Considerato che la laurea in lingue e letterature straniere è stata rilasciata dall'Università degli studi «La Sapienza» di Roma in data 20 marzo 1987;

Considerato che il titolo spagnolo «Licenciado en Filologia», sezione filologia moderna: inglese, è stato rilasciato il 10 aprile 1990, dalla Università complutense di Madrid;

Considerato che la sig.ra Isabel Elena Aureli Giovacchini risulta in possesso del «certificat de aptitud pedagogica» rilasciato dalla Università delle Isole Baleari in data 30 giugno 1990, e che detto titolo è da considerare corrispondente al diploma di abilitazione nelle scuole secondarie di I e II grado italiane;

Considerato che la sig.ra Isabel Elena Aureli Giovacchini è insegnate di istituto superiore dal 1° ottobre 1992, come risulta dal certificato rilasciato dal Ministero dell'educazione del Governo Baleare;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta comprovata dal diploma di laurea rilasciato dalla Università degli studi di Roma;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 10 luglio 1998;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Italia e Spagna dalla sig.ra Isabel Elena Aureli Giovacchini, nata a Roma il 31 maggio 1963, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di I e di II grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: inglese e 46/A - Lingue e civiltà straniere: inglese.

Roma, 5 agosto 1998

Il direttore generale: RICEVUTO

98A7451

DECRETO 5 agosto 1998.

Riconoscimento al sig. Fiumara Francesco di titoli di studio italiano ed estero quali titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di I e di II grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: inglese e 46/A - Lingue e civiltà straniere: inglese.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, e in particolare la parte III, titolo I, concernente il reclutamento del personale docente;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dal cittadino italiano sig. Fiumara Francesco e la relativa documentazione allegata;

Considerato che la laurea in lingue e letterature straniere moderne è stata rilasciata dall'Università degli studi di Messina, il 22 febbraio 1994;

Considerato che il sig. Fiumara Francesco risulta in possesso del «certificado de aptitud pedagogica» rilasciato dalla Università di Salamanca in data 11 luglio 1997, e che detto titolo è da considerare corrispondente al diploma di abilitazione nelle scuole secondarie di I e di II grado italiane;

Vista la dichiarazione di valore rilasciata in data 17 marzo 1998 dal Console d'Italia in Madrid che certifica il valore legale del titolo di abilitazione di cui sopra;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta comprovata dal diploma di laurea rilasciato dalla Università degli studi di Messina;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 10 luglio 1998;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Italia e Spagna dal sig. Fiumara Francesco, nato a Cosenza il 2 settembre 1962, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessato, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di I e di II grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: inglese e 46/A - Lingue e civiltà straniere: inglese.

Roma, 5 agosto 1998

Il direttore generale: RICEVUTO

98A7452

DECRETO 5 agosto 1998.

Riconoscimento alla sig.ra Grisorio Maria Rosaria di titoli di studio estero quali titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di II grado nella classe di concorso 60/A - Scienze naturali, chimica e geografia, entomologia agraria, microbiologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, e in particolare la parte III, titolo I, concernente il reclutamento del personale docente;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dalla cittadina italiana sig.ra Grisorio Maria Rosaria e la relativa documentazione allegata;

Considerato che la laurea in scienze biologiche è stata rilasciata dall'Università degli studi di Cagliari in data 8 luglio 1992;

Considerato che la sig.ra Grisorio Maria Rosaria risulta in possesso del «Certificate in Education» rilasciato dalla Università di Reading in data 29 luglio 1996, e che detto titolo è da considerare corrispondente al diploma di abilitazione nelle scuole secondarie di I e II grado italiane;

Vista la dichiarazione di valore rilasciata in data 7 gennaio 1998 dal Console d'Italia in Londra che certifica il valore legale del titolo di abilitazione di cui sopra;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta comprovata dal diploma di laurea rilasciato dalla Università degli studi di Cagliari;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 10 luglio 1998;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Italia e Inghilterra dalla sig.ra Grisorio Maria Rosaria, nata a Roma il 12 gennaio 1958, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di II grado nella classe di concorso 60/A - Scienze naturali, chimica e geografia, entomologia agraria, microbiologia.

Roma, 5 agosto 1998

Il direttore generale: RICEVUTO

98A7453

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 5 agosto 1998, n. **1067861.**

Legge 19 dicembre 1992, n. 488. Applicazione ai settori della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Circolare esplicativa.

Alle imprese interessate
Alle banche concessionarie
Agli istituti collaboratori
All'A.B.I.
All'Ass.I.Lea.
All'Ass.I.Re.Me.
Alla Confindustria
Alla Confapi
Alla Confcommercio
Al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane

Con la circolare ministeriale n. 234363 del 20 novembre 1997, al punto 2, sono stati forniti elementi utili per la identificazione delle condizioni oggettive e soggettive per l'accesso alle agevolazioni della legge n. 488/1992 a partire dalle domande presentate nel 1997. Tra detti elementi sono stati richiamati, in particolare, quelli concernenti le industrie alimentari, delle bevande e del tabacco e sono state fornite alcune precisazioni relative ai divieti e alle limitazioni nei confronti dell'agevolabilità di tali settori in relazione agli orientamenti dell'U.E. in materia.

A seguito della conclusione della procedura ex art. 93, paragrafo 2, del trattato di Roma, avviata dalla Commissione europea anche nei confronti dell'applicazione nel settore dell'industria agro-alimentare del regime di aiuto di cui alla legge n. 488/1992, la Commissione medesima ha comunicato gli esiti della propria decisione del 22 luglio 1998, in applicazione della quale, ad integrazione e modifica di quanto indicato al punto 2.4 della citata circolare n. 234363/97, si precisa quanto segue, con riferimento alle domande presentate a partire dal 1997:

nel settore della formazione del lino e della canapa, si applicano le limitazioni e le esclusioni di cui al punto 2.12 dell'allegato alla decisione 94/173/CE del 22 marzo 1994 della Commissione U.E., di cui all'allegato n. 4 della circolare ministeriale n. 234363/97 citata, e che, per completezza, viene di seguito riportato:

«2.12 - nel settore del lino e della canapa sono esclusi tutti gli investimenti, salvo nel caso che riguardino prodotti destinati ad usi non alimentari nuovi o l'ammodernamento di impianti senza aumento della capacità totale nella regione in causa.».

nel settore della produzione di sidro e altri vini a base di frutta e della produzione di altre bevande fermentate non distillate, si applicano i limiti settoriali di cui all'allegato della decisione 94/173/CE della Commissione relativi alla materia prima utilizzata per la produzione delle bevande in questione.

Il Ministro: BERSANI

98A7476

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

CIRCOLARE 11 agosto 1998, n. **26/*ter*.**

Rettifica alle circolari n. 26 dell'8 luglio 1998 e n. 26-*bis* del 29 luglio 1998 relative all'attuazione delle operazioni di intervento nel mercato dei cereali per la campagna 1998-99.

Al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale delle politiche comunitarie ed internazionali - Divisione cereali - Gabinetto di analisi entomologiche

Alla Confederazione nazionale coltivatori diretti (Coldiretti)

Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana (Confagricoltura)

Alla Confederazione italiana agricoltori (C.I.A.)

Al Coordinamento organizzazioni professionali agricole italiane (Copagri)

All'Associazione nazionale cerealisti

All'Associazione nazionale tra produttori di alimenti zootecnici (Assalzoo)

All'Associazione Italmopa

All'Unipi

A parziale rettifica delle circolari indicate in oggetto e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale), rispettivamente, il 16 luglio 1998, n. 164, e il 5 agosto 1998, n. 181, si comunica che il prezzo d'intervento applicabile nei mesi di agosto e settembre per il mais e il sorgo è quello di maggio 1998 e cioè 126,19 ECU/t.

Pertanto i valori precedentemente indicati nelle circolari summenzionate sono da considerarsi errati.

Le associazioni di categoria sono invitate a dare alla presente circolare la massima diffusione tra gli associati e gli altri.

Il direttore generale reggente
per gli interventi nel mercato agricolo
LAZZERESCHI

98A7477

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della Lotteria nazionale della gara di motonautica Venezia-Montecarlo di Scilla, della Regata velica di Pantelleria e della Giostra della Quintana di Ascoli Piceno - 1998. (Estrazione del 2 agosto 1998).

Elenco dei biglietti vincenti i premi della Lotteria nazionale della gara di motonautica Venezia-Montecarlo di Scilla, della Regata velica di Pantelleria e della Giostra della Quintana di Ascoli Piceno, avvenuta in Roma il 2 agosto 1998:

Premi di prima categoria:

1) Biglietto serie AD n. 38227 di lire 2 miliardi abbinato all'imbarcazione FB Sesign Seatek;

2) Biglietto serie L n. 13245 di lire 350 milioni abbinato all'imbarcazione Tucanae;

3) Biglietto serie AB n. 35293 di lire 200 milioni abbinato al sestiere di Sant'Emidio;

4) Biglietto serie N n. 70393 di lire 100 milioni abbinato all'imbarcazione FB Design Yanmar;

5) Biglietto serie AA n. 22185 di lire 100 milioni abbinato all'imbarcazione Josephine;

6) Biglietto serie AD n. 88492 di lire 100 milioni abbinato al sestiere Di Piazzarola;

7) Biglietto serie U n. 71313 di lire 50 milioni abbinato all'imbarcazione Tecnomar M TU;

8) Biglietto serie AC n. 58107 di lire 50 milioni abbinato all'imbarcazione ALBA;

9) Biglietto serie B n. 82698 di lire 50 milioni abbinato al sestiere di Porta Solestà.

Premi ai venditori dei biglietti vincenti:

1) Biglietto serie AD 38227 - L. 3.000.000;

2) Biglietto serie L 13245 - L. 2.000.000;

3) Biglietto serie AB 35293 - L. 1.000.000;

4) Biglietto serie N 70393 - L. 500.000;

5) Biglietto serie AA 22185 - L. 500.000;

6) Biglietto serie AD 88492 - L. 500.000;

7) Biglietto serie U 71313 - L. 500.000;

8) Biglietto serie AC 58107 - L. 500.000;

9) Biglietto serie B 82698 - L. 500.000.

98A7518

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di un artificio pirotecnico

Con decreto ministeriale n. 559/C 4020.XV.J(1349) datato 8 luglio 1998 l'artificio pirotecnico denominato «Battel Bastion (D.F. Torta Martarello Apocalisse)» che la ditta Martarello Ermes intende importare dalla ditta Red Lantern Fireckrackers and Fireworks - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

98A7519

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Integrazione all'elenco delle società convenzionate con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'assistenza tecnico-amministrativa dei patti territoriali.

Si comunica che l'ordinanza del TAR Lazio - sezione terza-*bis*, del 19 gennaio 1998, n. 27/98, ha ammesso con riserva la società Iniziativa S.p.a. a partecipare alla gara per trattativa privata concernente l'assistenza tecnica ed amministrativa per la predisposizione di patti territoriali, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 1998 ai sensi dell'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, della delibera CIPE 21 marzo 1997.

98A7581

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 21 agosto 1998

Dollaro USA	1775,40
ECU	1947,26
Marco tedesco	986,55
Franco francese	294,28
Lira sterlina	2900,83
Fiorino olandese	874,80
Franco belga	47,842
Peseta spagnola	11,626
Corona danese	259,04
Lira irlandese	2472,60
Dracma greca	5,848
Escudo portoghese	9,637
Dollaro canadese	1158,50
Yen giapponese	12,282
Franco svizzero	1180,06
Scellino austriaco	140,21
Corona norvegese	230,42
Corona svedese	216,66
Marco finlandese	324,48
Dollaro australiano	1035,24

98A7687

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i magazzini generali

Con decreto ministeriale 28 luglio 1998 l'autorizzazione alla gestione di un magazzino generale, già concessa alla «Interporto Rivalta Scrivia S.r.l.» si deve intendere riferita alla «Interporto Rivalta Scrivia S.p.a.», con sede in Tortona - frazione Rivalta Scrivia - strada Savonese, 12, che viene altresì autorizzata ad ampliare il magazzino medesimo con un nuovo capannone.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1998 l'autorizzazione ad esercitare un magazzino generale, concessa alla «S.A.L.P.A. S.r.l.», con sede in via Emilia S. Stefano n. 29 - Reggio Emilia, a seguito di fusione mediante incorporazione nella «Galeo S.r.l.», si intende riferita a quest'ultima società, ora denominata «Galeo - S.A.L.P.A. S.r.l.» ed avente la sede legale al predetto indirizzo.

98A7573

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto direttoriale 22 luglio 1998 il dott. Bruno Ricciuti è stato nominato unico commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa edilizia altinese», con sede in Altino (Chieti), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 30 aprile 1990, in sostituzione dei signori dott. Gino Iaculli e avv. Raffaele Ferraro, revocati e del dott. Giovanni Bevilacqua, deceduto.

Con decreto direttoriale in data 23 luglio 1998 il decreto direttoriale 9 giugno 1998 con il quale l'avv. Alberto Cavaliere, commissario liquidatore della società cooperativa Costruzioni Unione di produzione e lavoro a responsabilità limitata, con sede in Nereto (Teramo), è stato sostituito - a completamento della terna - dal dott. Gabriele Bottini nell'erronea presunzione che fosse deceduto, è annullato.

98A7568

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 24777 del 3 luglio 1998, è autorizzata, per il periodo dal 1° giugno 1998 al 31 maggio 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Linclalor con sede in Villanova Monferrato (Alessandria), unità di Villanova Monferrato (Alessandria), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 133 unità, su un organico complessivo di n. 211 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Linclalor, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, reg. n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 24785, dell'8 luglio 1998, è autorizzata, per il periodo dal 1° febbraio 1998 al 31 gennaio 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui sopra, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.I. Imprese costruzioni impianti, con sede in Napoli, unità di Canegrate (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 22 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 76 unità, su un organico complessivo di n. 937 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.I. Imprese costruzioni impianti a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, reg. n. 1, foglio n. 24.

98A7570

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale n. 24779 del 3 luglio 1998, è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di ventisette mesi, a decorrere dal 27 marzo 1997, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

Area del comune di Termini Imerese (Palermo), imprese impegnate nella concessione delle opere relative al comprensorio irriguo San Leonardo Est - primo lotto - adduttore est e reti idriche di distribuzione nella zona costiera fino all'Imera.

Art. 1-*sexies*, della legge n. 176/1998.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 27 marzo 1997 al 26 settembre 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 27 settembre 1997 al 26 marzo 1998.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 27 marzo 1998 al 26 settembre 1998.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 27 settembre 1998 al 26 marzo 1999.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 27 marzo 1999 al 26 giugno 1999 (limite massimo).

Con decreto ministeriale n. 24780 del 3 luglio 1998, è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di ventisette mesi, a decorrere dall'11 agosto 1995, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

Area del comune di Napoli. Imprese impegnate nella costruzione dei 7.706 alloggi e relative infrastrutture primarie e secondarie

Art. 1-*sexies*, della legge n. 176/1998.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dall'11 agosto 1995 al 10 febbraio 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dall'11 febbraio 1996 al 10 agosto 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dall'11 agosto 1996 al 10 febbraio 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dall'11 febbraio 1997 al 10 agosto 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dall'11 agosto 1997 al 10 novembre 1997 (limite massimo).

98A7571

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale n. 24776 del 3 luglio 1998, è accertata la condizione di ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° marzo 1998 al 28 febbraio 2000 della ditta S.p.a. Edi.Me. Edizioni meridionali, con sede in Napoli e unità di Napoli, via Chiatamone, 65.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37, della legge 5 agosto 1981, n. 416, dipendenti dalla S.p.a. Edi.Me. Edizioni meridionali con sede in Napoli e unità di Napoli, Via Chiatamone, 65, per un massimo di 30 dipendenti per il periodo dal 1° marzo 1998 al 28 febbraio 1999.

Con decreto ministeriale n. 24784 dell'8 luglio 1998, è accertata la condizione di ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° dicembre 1997 al 30 novembre 1998, della ditta S.p.a. Editrice La Stampa, con sede in Torino e unità di Torino.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37, della legge 5 agosto 1981, n. 416, dipendenti dalla S.p.a. Editrice La Stampa, con sede in Torino e unità di Torino, per il periodo dal 1° dicembre 1997 al 30 novembre 1998.

98A7572

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Omeprazen»

Estratto decreto MCR n. 367 del 28 luglio 1998

Specialità medicinale: OMEPRAZEN, nelle forme e confezioni: 10 capsule 20 mg in flacone di vetro, 10 capsule 20 mg in blister.

Titolare A.I.C.: Istituto Farmacobiologico Malesci S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Lungo l'Ema, 7, Bagno a Ripoli (Firenze), codice fiscale 00408570489.

Confezione: in sostituzione della confezione: 10 capsule 20 mg in flacone di vetro viene autorizzata la confezione 14 capsule a rilascio modificato da 20 mg in flacone di vetro e in sostituzione della confezione: 10 capsule 20 mg in blister viene autorizzata la confezione 14 capsule a rilascio modificato da 20 mg in blister.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

14 capsule a rilascio modificato da 20 mg in blister;
A.I.C. n. 026803104 (in base 10), 0TKYX0 (in base 32);
classe: «A»;
prezzo L. 57.000, ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7;

14 capsule a rilascio modificato da 20 mg in flacone di vetro;
A.I.C. n. 026803078 (in base 10), 0TKYW6 (in base 32);
classe: «A»;
prezzo L. 57.000, ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di A.I.C. 026803015 e 026803066, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A7482

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Antra»

Estratto decreto MCR n. 368 del 28 luglio 1998

Specialità medicinale: ANTRA, nelle forme e confezioni: 10 capsule 20 mg in flacone di vetro, 10 capsule 20 mg in blister.

Titolare A.I.C.: Astra farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Messina, 38, Milano, codice fiscale 07968910153.

Confezione: in sostituzione della confezione: 10 capsule 20 mg in flacone di vetro, viene autorizzata la confezione 14 capsule a rilascio modificato da 20 mg in flacone di vetro e in sostituzione della confezione: 10 capsule 20 mg in blister, viene autorizzata la confezione 14 capsule a rilascio modificato da 20 mg in blister.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

14 capsule a rilascio modificato da 20 mg in flacone di vetro;
A.I.C. n. 028245088 (in base 10), 0UXZ30 (in base 32);
classe: «A»;
prezzo L. 57.000, ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7;

14 capsule a rilascio modificato da 20 mg in blister;
A.I.C. n. 028245090 (in base 10), 0UXZ32 (in base 32);
classe: «A»;
prezzo L. 57.000, ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di A.I.C. 028245064 e 028245076, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A7480

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mepral»

Estratto decreto MCR n. 369 del 28 luglio 1998

Specialità medicinale: MEPRAL, nelle forme e confezioni: 10 capsule 20 mg in flacone di vetro, 10 capsule 20 mg in blister.

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via E. Folli, 50, Milano, codice fiscale 00825120157.

Confezione: in sostituzione della confezione: 10 capsule 20 mg in flacone di vetro, viene autorizzata la confezione 14 capsule a rilascio modificato da 20 mg in flacone di vetro e in sostituzione della confezione: 10 capsule 20 mg in blister viene autorizzata la confezione 14 capsule a rilascio modificato da 20 mg in blister.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

14 capsule a rilascio modificato da 20 mg in blister;

A.I.C. n. 026783098 (in base 10), 0TKCCU (in base 32);

classe: «A»;

prezzo L. 57.000, ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7;

14 capsule a rilascio modificato da 20 mg in flacone di vetro;

A.I.C. n. 026783074 (in base 10), 0TKCC2 (in base 32);

classe: «A»;

prezzo L. 57.000, ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di A.I.C. 026783010 e 026783062, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A7481

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Losec»

Estratto decreto MCR n. 370 del 28 luglio 1998

Specialità medicinale: LOSEC, nelle forme e confezioni: 10 capsule 20 mg in flacone di vetro, 10 capsule 20 mg in blister.

Titolare A.I.C.: società Plough S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via G. Ripamonti, 89, Milano, codice fiscale 08817330155.

Confezione: in sostituzione della confezione: 10 capsule 20 mg in flacone di vetro, viene autorizzata la confezione 14 capsule a rilascio modificato da 20 mg in flacone di vetro e in sostituzione della confezione: 10 capsule 20 mg in blister viene autorizzata la confezione 14 capsule a rilascio modificato da 20 mg in blister.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

14 capsule a rilascio modificato da 20 mg in blister;

A.I.C. n. 026804106 (in base 10), 0TKZWB (in base 32);

classe: «A»;

prezzo L. 57.000, ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7;

14 capsule a rilascio modificato da 20 mg in flacone di vetro;

A.I.C. n. 026804070 (in base 10), 0TKZV6 (in base 32);

classe: «A»;

prezzo L. 57.000, ai sensi della legge 27 dicembre 1997 n. 449, art. 36, comma 7.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di A.I.C. 026804017 e 026804068, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A7479

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
TERAMO
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LIPOMO
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
PAVIA
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
VARESE
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

CAMPOBASSO
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
VERCELLI
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

ACIREALE
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
PADOVA
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	484.000
- semestrale	L.	275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:

- annuale	L.	396.000
- semestrale	L.	220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:

- annuale	L.	110.000
- semestrale	L.	66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	102.000
- semestrale	L.	66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	260.000
- semestrale	L.	143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	101.000
- semestrale	L.	65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	254.000
- semestrale	L.	138.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):

- annuale	L.	1.045.000
- semestrale	L.	565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):

- annuale	L.	935.000
- semestrale	L.	495.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

L. 1.500